Erasmus+ Program - KA2 - Strategic Partnerships
LeGoP - Learning Good Practices in European Countries
Code: 2014-1-IT02-KA200-004061

PRODOTTO INTELLETTUALE
04 - TOOLKIT

Italiano

LeGoP
LEARNING GOOD PRACTICES IN EUROPEAN COUNTRIES

GALE THE GLOBAL ALLIANCE FOR LGBT EDUCATION
HELPENDU'
LICEO SCIENTIFICO STATALE GAETANO SALVEMINI BARI
GUREAK itinerary
axular lizeoa

Erasmus+

Autori

GALE: Peter Dankmeijer
AXULAR LIZEOA: Xabier Insausti e Juan Ezeiza
ELPENDÚ: Alessandra Brescia, Michela Cipriano e Vito Serripierro
GUREAK: Ana Uitzi e Miren Busnadiego
LICEO SALVEMINI: Tina Gesmundo e Sabrina Santamato

Traduttori

LICEO SALVEMINI: Mariagrazia Bruni, Patrizia Ripa, Silvia Epicoco, Rita Semeraro
ELPENDÚ: Alessandra Brescia
AXULAR LIZEOA: Juan Eceiza Gutierrez
GALE: Peter Dankmejier

Questo documento riflette esclusivamente le opinioni degli autori e l'Agenzia nazionale e la Commissione non sono responsabili dell'uso che può essere fatto delle informazioni ivi contenute.

© Erasmus+ Program - KA2 - Strategic Partnerships - LeGoP Learning Good Practices in European Countries
Code: 2014-1-IT02-KA200-004061

Introduzione

Questo toolkit raccoglie e descrive le buone pratiche messe in atto dai partner del progetto nei seguenti settori:

- prevenzione e lotta all'omofobia;
- implementazione delle pari opportunità di genere;
- inclusione di studenti con bisogni speciali;
- integrazione lavorativa di soggetti svantaggiati.

Inoltre, raccoglie le altre buone pratiche messe in atto nei paesi dei partner negli stessi settori.

Lo scopo principale è di fornire input ad altre organizzazioni, politici, singoli individui per affrontare le questioni su cui LeGop focalizza l'attenzione, prendendo spunto dalle buone pratiche descritte. Ciò contribuirà a:

- prevenire, combattere e trattare comportamenti omofobici prima di tutto nelle scuole e più genericamente nella società;
- creare condizioni che consentano la piena inclusione degli studenti con bisogni educativi speciali;
- migliorare le opportunità di inclusione lavorativa per i soggetti svantaggiati;
- assicurare la più ampia implementazione possibile di genere per le pari opportunità a vari livelli (istruzione, famiglia, luoghi di lavoro, società in genere).

Si spera che questo possa servire come un utile ausilio e fonte di informazione per tutti coloro che condividono questi obiettivi comuni.

PRESENTAZIONE DEL TOOLKIT

Il toolkit è stato progettato come uno strumento utile per descrivere e trasferire le buone pratiche messe in atto dai partner del progetto e condivise durante le attività educative pianificate.

Più nello specifico ci si propone di raggiungere i seguenti RISULTATI:

1. sviluppare linee guida utili a coloro che volessero implementare nelle loro organizzazioni e nei loro paesi le buone pratiche descritte;
2. contribuire a limitare i fenomeni di discriminazione omofobica grazie alla diffusione delle buone pratiche descritte e ampliare la conoscenza delle cause che possono generare tali fenomeni, basandosi sui risultati delle indagini condotte durante il progetto;
3. contribuire alla promozione delle pratiche inclusive che consentano un uguale accesso all'istruzione e all'apprendistato delle persone con bisogni educativi speciali, grazie alla diffusione delle buone pratiche descritte;
4. incoraggiare i docenti e gli studenti che sono stati coinvolti nelle attività educative e che hanno contribuito a realizzare i contenuti del toolkit ad una partecipazione attiva e a sviluppare creatività, spirito di collaborazione e abilità di lavorare in gruppo;
5. ampliare ed approfondire la conoscenza delle normative ed iniziative dei paesi partner collegate alle buone pratiche pertinenti.

Il toolkit consiste in sezioni dettagliate che descrivono le buone pratiche ed anche le linee guida che permettono la loro realizzazione e diffusione in vari contesti, paesi ed organizzazioni.

Il toolkit è stato realizzato su supporto digitale ed è scaricabile gratuitamente dai siti web dei partner e da altri siti.

Si può utilizzare anche la pagina web www.legop.tk o di Facebook. C'è anche una pagina di Gale sul progetto con la lista di tutti i siti.

E' anche disponibile la pagina Facebook del progetto.

Il toolkit è stato presentato al pubblico e ai sostenitori nel corso dei Multiplier Events organizzati nel corso del progetto

1

Capitolo 1

BUONE PRATICHE MESSE IN ATTO DAL LICEO SALVEMINI

Il Liceo Scientifico Salvemini di Bari è ora impegnato in un processo di crescente consapevolezza nei confronti degli studenti svantaggiati, essendo a conoscenza che ciascun essere umano ha la sua forza cognitiva e la sua peculiarità che necessita di un processo educativo personale seppur guidato.

Difatti l'inclusività si basa sul riconoscimento attivo e autentico di tutti i cittadini e dei loro diritti fondamentali. Una scuola inclusiva riconosce e valorizza le numerose ed infinite varietà delle diversità umane, tenendo in considerazione le disabilità e le genialità, le differenze culturali, linguistiche e sessuali insieme alle differenze familiari ed economiche.

Ciò rappresenta una nuova prospettiva che va ben oltre la sfera scolastica, dove l'inclusività, la cittadinanza e la partecipazione formano la base di una cultura democratica.

1.1 LA DIDATTICA INCLUSIVA DEL LICEO SCIENTIFICO "G. SALVEMINI": IDONEI AMBIENTI D'APPRENDIMENTO

A partire dall'a.s. 2013-14 il Liceo Scientifico "G. Salvemini" di Bari ha avviato un'esperienza concreta di progettazione e di trasformazione a breve e medio termine per attuare una didattica innovativa e inclusiva.

L'obiettivo da raggiungere è il passaggio da una visione della formazione incentrata sui contenuti da insegnare, ad una visione focalizzata sul soggetto che apprende e sulle condizioni dell'apprendimento che devono risultare funzionali allo sviluppo delle nuove competenze richieste dal quadro normativo coerentemente con le raccomandazioni europee e internazionali.
Il Liceo "G. Salvemini" di Bari si è attivato contemporaneamente su diversi fronti:
a. individuazione di problemi;
b. ideazioni di progetti;
c. creazione di idonei ambienti di apprendimento.

a. Individuazione di problemi: dalla dispersione ai BES

L'individuazione di problemi è nata in primo luogo da un'analisi accurata del rapporto con il territorio, favorita anche dall'attuazione del progetto regionale "Diritti a scuola": il liceo è situato in un quartiere periferico e gli alunni provengono in netta prevalenza dal quartiere stesso, e da diversi comuni limitrofi. Per loro l'iscrizione ad un liceo rappresenta un investimento emotivo molto forte riguardo al proprio futuro e alla volontà di proseguire gli studi. Il rischio più concreto è che molti alunni del biennio, di fronte alle prime difficoltà di apprendimento, rinuncino alla preparazione liceale. In secondo luogo i docenti della scuola hanno da sempre avvertite come assolutamente necessarie due esigenze: rimotivare la partecipazione alle attività curriculari, spesso scarsa e fragile; offrire opportunità di apprendimento agli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES).

Il nostro liceo infatti è da sempre attento alla cura del singolo ragazzo, garantendo a tutti gli alunni in difficoltà uno strumento per comprendere i propri bisogni esistenziali, comunicativi e relazionali e per sviluppare la giusta motivazione allo studio. Pertanto, in linea con La Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 e la Circolare n.8 del 6 marzo 2013 riguardanti gli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES), il nostro Liceo elabora un'ipotesi di Piano Annuale per l'Inclusività (PAI) che faccia riferimento a:

1. disabilità certificate (Legge 104/92 art.3, commi 1 e 3);
2. disturbi evolutivi specifici e/o DSA;
3. svantaggio (socio-economico, linguistico-culturale).

Mentre per la prima "fascia" è prevista l'assegnazione del docente per il sostegno, le ultime due situazioni vengono affidate al Consiglio di Classe, chiamato ora a elaborare e a attuare un Piano Didattico Personalizzato (PDP) ovvero percorsi personalizzati e pratiche didattiche inclusive all'interno della classe, in relazione a quanto definito nel Piano dell'Offerta Formativa (POF). Il Consiglio di Classe è supportato e indirizzato dal Gruppo di lavoro per l'Inclusione (GLI) e risulta forte l'indicazione a valorizzare le azioni di rete sul territorio attraverso raccordi con i Centri Territoriali per l'Inclusione.

Nello specifico il Gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI) del Liceo Scientifico "G. Salvemini" è stato facilitato nella sua esperienza da un percorso di formazione sui Bisogni Educativi Speciali e dalla lunga tradizione del Liceo Salvemini ad usufruire del Centro d'ascolto aperto a studenti, docenti e famiglie. Dall'a.s. 2013/2014 tutte le classi prime e seconde sono state ascoltate come gruppo e come singoli; con la collaborazione dei docenti tutor è stato somministrato un test sugli stili d'apprendimento e un questionario sull'inclusione nel gruppo classe. Il test ha rilevato lo stile o gli stili d'apprendimento, mentre il questionario sull'inclusione nel gruppo classe ha esplorato gli atteggiamenti mentali dello studente per accertarne il grado d'inclusione e la disponibilità alla collaborazione e alla cooperazione con i compagni. Il profilo delle classi è servito come base per l'individuazione dei BES non dichiarati dalle famiglie, per programmare interventi di gruppo o individuali, per facilitare le relazioni o semplicemente per valutare lo stile relazionale dei gruppi o dei singoli.

Il lavoro con i singoli è stato molto intenso e complicato in quanto la richiesta d'aiuto

oltre che per i temi scolastici sull'apprendimento e le relazioni è stata posta per temi molto intimi e personali, quali ricerca d'identità e di un chiaro orientamento sessuale, relazioni problematiche e abusanti vissute in famiglia e sofferenza psichica data da veri e propri disturbi. La consulenza è stata diversificata e connotata sui piani della psicologia e psicopatologia dell'apprendimento, sulla psicologia e psicopatologia dell'età evolutiva e sugli stili disfunzionali familiari. L'intervento della consulente psicologica, di sostegno immediato e condiviso con i docenti, è stato completato con il coinvolgimento delle famiglie e con l'invio ai Servizi Territoriali.

Nello specifico il GLI d'Istituto svolge nel nostro Liceo le seguenti funzioni:

1. raccolta e documentazione informatizzata degli interventi didattico-educativi posti in essere;
2. focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di gestione delle classi;
3. rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola;
4. elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l'Inclusività riferito a tutti gli alunni con BES, da redigere al termine dell'anno scolastico (entro il mese di giugno).

Per gli alunni con certificazione ex L.104/92 vengono redatti i PEI; per tutti gli allievi che hanno presentato una relazione clinica per DSA ai sensi della L. 170/2010 vengono formulati i PDP.

La stesura è realizzata dal Referente dell'inclusione e dai Consigli di Classe e condivisa dalla famiglia alla presenza, quando possibile, delle figure professionali di riferimento (psicologo, educatore, ecc.).

Sono stati individuati come prioritari i seguenti bisogni:

1. difficoltà derivanti da comportamenti inadeguati;
2. scarsa frequenza alle lezioni come conseguenza di una modesta motivazione dovuta a problemi di natura personale, familiare, socio-ambientale;
3. difficoltà ad inserirsi nel contesto classe a causa di scarsa capacità a relazionarsi con il gruppo dei pari o con i docenti;
4. difficoltà derivanti da alterazione transitoria dello stato di salute (malattia, inciden-

te, patologia della sfera psico-affettiva).
Poiché le strategie individuate per la realizzazione della didattica inclusiva sono varie, i docenti si sono attivati nella progettazione di percorsi metodologico-didattici e percorsi personalizzati e individualizzati. In particolare le strategie e le pratiche didattiche ritenute essenziali per una didattica inclusiva dai docenti del Liceo Scientifico “G. Salvemini “, risultano essere le seguenti:

1. supporto di natura educativa, relazionale, affettiva, empatica;
2. supporto motivazionale;
3. adattamenti didattici: adattamento dei materiali e dei testi;

4. attivazione della risorsa dei compagni di classe (apprendimento cooperativo, peer tutoring);

5. approfondimento, recupero e supporto nella gestione dell'organizzazione del lavoro;

6.didattica laboratoriale fondata sul problem solving, sul lavoro cooperativo, sulla flipped classroom soprattutto nelle classi tablet, sull'analisi dell'errore, sul rispetto dei ritmi e degli stili di apprendimento, sulla qualità del rapporto docente-discente, sull'ascolto attivo, sull'empatia, sull'azione orientata a rafforzare l'autostima, sull’induzione consapevole del gruppo classe alla resilienza, ovvero la capacità di far fronte in maniera positiva ad eventuali situazioni di disagio.

Nel nostro liceo anche la valutazione, sulla base dei percorsi personalizzati non formalizzati oppure dei PDP, ha ricevuto un’opportuna rivisitazione delle sue pratiche comuni, diventando dinamica. Questa tipologia di valutazione è costituita da un processo nel quale interagiscono docente ed alunno dal punto di vista sia cognitivo sia emotivo. Il docente valutatore "dinamico" rappresenta una guida attiva all'apprendimento e deve far leva su tutte le variabili del processo: cognitive, relazionali, emotive. La finalità è quella di favorire l'autovalutazione, di coglierne le potenzialità. La valutazione personalizzata pertanto non significa rassegnazione a rendimenti scarsi, ma investimento sulle reali potenzialità dell'allievo, con occhio sempre attento ai li-

velli di partenza e al processo di apprendimento, pronto a valutare le competenze maturate in itinere, ad analizzare e a comprendere il "significato" del voto in relazione a conoscenze e abilità, a considerare come l'alunno vi sia pervenuto, quali possibilità di progredire abbia e quali rischi corra di regredire.

b. Ideazione di un progetto: la didattica social e le classi tablet come strumento innovativo di inclusione

Il nostro Liceo dunque ha scelto di essere luogo di dialogo, di confronto, di costruzione e di circolazione di idee positive e forti, dei valori della legalità e della cittadinanza attiva e responsabile, in cui lo studio, oltre che acquisizione di conoscenze, sia strumento di crescita, di responsabilizzazione e accoglienza della diversità –qualunque essa sia– come garanzia di arricchimento.
Pertanto si è interrogato sulla possibilità di dar vita a un progetto flessibile che potesse costituire:

1. un’opportunità preziosa contro la dispersione;

2. un mezzo per favorire il successo scolastico;

3. un modo di includere gli alunni portatori di Bisogni Educativi Speciali;

4. uno strumento per valorizzare le eccellenze, da sempre presenti nel nostro Liceo.

E' stata proprio questa lunga e attenta riflessione fortemente voluta e guidata dalla nostra Dirigente Scolastica, prof.ssa Tina Gesmundo, a portarci verso la realizzazione di classi tablet, basate sul modello didattico della Scuol@ 3.0, nell’ambito del quale i verbi riferiti all’Educazione - Istruire, Formare e Aggiornare - vengono declinati secondo il paradigma dello School & Home Cloud Learning, e che si differenzia dalla Scuola 2.0 per l’uso sistematico dei social media: a partire da Chrome, Search, Gmail fino alle Google Apps for Education.

Il sostantivo Learning (apprendimento) a cui si riferisce il paradigma della Scuol@ 3.0 è caratterizzato da tre elementi qualificanti: School, Home e Cloud. Nella Scuol@ 3.0 le barriere rappresentate dai muri scolastici non esistono più: la nostra prospettiva, da mettere gradualmente in atto, è quella di aprire le aule, liberandole almeno in parte dai vincoli del gruppo classe, perché le lezioni tenute dagli insegnanti organizzate per discipline, ma anche per temi e per livelli di apprendimento possano tenersi in qualsivoglia aula della scuola. E non solo. L'idea è che le lezioni possano raggiungere anche la Home degli studenti, indipendentemente dal luogo in cui essa è ubicata, per essere fruite dagli studenti in relazione alle loro abitudini, alle loro esigenze e soprattutto ai loro tempi.

In che modo?

Nella Scuol@ 3.0 il materiale didattico realizzato dagli insegnanti e dagli studenti- lezioni, learning objects, video - viene depositato nella Cloud (nuvola) messa gratuitamente a disposizione da diverse applicazioni come Edmodo, Pbworks, Social classroom e Google classroom che la organizzano per classi virtuali.

Il primo passo compiuto dal nostro Liceo è stato quello dell'analisi critica delle diverse piattaforme per la scelta di quella adatta all'esigenza primaria di compatibilità tra ambiente Apple e Android per non imporre alle famiglie la scelta di un prodotto specifico. La scelta finale ha privilegiato Google classroom per la facilità d'uso, per l'interfaccia disponibile in tutte le lingue, per la perfetta compatibilità con entrambi gli ambienti e per la disponibilità gratuita di applicazioni didattiche perfettamente funzionanti sia con Apple sia con Android sia con Windows, le Google Apps for Education. Grazie alla Cloud di Google ovvero Google Drive, il materiale didattico archiviato in Google classroom è disponibile sempre e ovunque, è accessibile da parte di chiunque (insegnanti, studenti, familiari), con qualunque dispositivo connesso ad internet: tablet, ma anche Pc, notebook, smartphone. E nello stesso tempo è protetto perché abbiamo creato degli account per ciascun utente, sia docente sia studente, in modo da strutturare la community del Liceo Salvemini.

La didattica in questo modo è diventata ‘social’, perché anch’essa ora dispone di un proprio social network, in ambiente protetto nel quale è possibile fruire gratuitamente

di un intero ecosistema di servizi digitali che permette a docenti e studenti di comunicare e collaborare per creare e condividere la conoscenza. Successivamente contiamo di ampliare le potenzialità della nostra community, per esempio attraverso gli Hangouts On Air, un servizio erogato da Google che permette:

1. di colloquiare face-to-face tra i componenti di un gruppo di persone (insegnanti, studenti e loro genitori) in una video-chat;
2. di condividere online, fra più persone, le risorse dei rispettivi computer, come: documenti, presentazioni, video;
3. di erogare lezioni interattive ad una quantità pressoché illimitata di utenti.

E' importante sottolineare che all'interno del nostro progetto "L'insegnante non è più in cattedra, ma non per questo perde il suo ruolo: è ancora riferimento fondamentale nel percorso di apprendimento, diventa una guida che si avvicina allo studente per condurlo e sostenerlo attraverso i processi di ricerca ed acquisizione di conoscenze e competenze. Deve favorire l'utilizzo delle nuove tecnologie intese sia come strumenti (PC personali, rete Internet, LIM, videoproiettori) che come risorse (applicazioni opensource disponibili sul web, materiali multimediali, spazi virtuali di lavoro, clouding computing, ecc). Deve permettere la relazione e la condivisione dei feedback".

c. Creazione di idonei ambienti di apprendimento

Ci è apparso subito che nel nostro Liceo mancava quasi dovunque una pre-condizione indispensabile per rendere efficaci i tentativi di innovazione didattica che prima abbiamo illustrato, ovvero mancavano idonei ambienti di apprendimento. L'inadeguatezza non era solo dei luoghi meramente fisici, ma degli strumenti tecnologici, delle attrezzature scolastiche e della rete, assolutamente insufficiente a garantire il collegamento simultaneo di un elevato numero di studenti. Pertanto abbiamo affrontato il tema dello spazio legato ai modelli di apprendimento. Ci è apparso chiaro fin da subito che l'ottica di analisi corretta non sarebbe stata quella dei metri quadrati di un'aula o della quantità di alunni che questa può contenere, ma

quella della “funzione che lo spazio didattico può avere nella sfera affettiva, sociale e cognitiva di uno studente, di qualunque età. Un modello di ambiente di apprendimento innovativo richiede uno spazio che sia luogo affettivo, portatore di valori e funzionale all’apprendimento, dunque un “elemento di qualità pedagogica”. (Giusy Cannella, Architetture pedagogiche, in “Indire”, 28 Novembre 2013). Da un recente studio dell’OCSE è emerso che l'ambiente di apprendimento, se si configura come uno spazio flessibile e in grado di rispondere alle necessità degli utenti (studenti e docenti), diventa non solo uno degli strumenti chiave per favorire gli aspetti sociali e collaborativi dei processi di apprendimento, in particolare il coinvolgimento con il mondo reale, la possibilità di imparare utilizzando compiti autentici e con un approccio basato sul problem solving e una costante collaborazione tra pari, ma può anche essere promotore dell’indipendenza e della motivazione dello studente.

Pertanto nelle nostre Aule 3.0 gli ambienti sono ora attrezzati con:

1. una lavagna interattiva;
2. uno schermo di grandi dimensioni con relativo videoproiettore;
3. schermi TV a parete.

Volendo è possibile proiettare le stesse immagini contemporaneamente su tutti gli schermi o utilizzarli separatamente per condividere informazioni dei singoli gruppi.

Tutti gli studenti possono accedere all'aula con i propri tablet e connettersi in WI-FI alla rete Internet e alla Cloud della scuola; i docenti oltre al loro tablet personale hanno a disposizione un pc portatile, collegabile al videoproiettore. Nei carrelli di servizio saranno inoltre disponibili a breve le stampanti multifunzione wireless e un microfono a cuffia wireless.

Anche le pareti hanno una funzione didattica: non più chiusura verso un mondo esterno oggetto di costante desiderio durante le ore di lezione, ma apertura culturale e emo-

tiva: sulle pareti si può proiettare, appendere, scrivere. Le tre pareti non finestrate sono infatti attrezzate con pannelli orizzontali; quelle finestrate dispongono di tende colorate per oscurare i vetri durante le proiezioni.

In questi ambienti innovativi i tavoli trapezoidali, scomponibili e chiudibili sono stati per noi la chiave per poter consentire la massima flessibilità operativa: possono essere utilizzati per il lavoro di gruppo consentendo al docente di passare fra i ragazzi o di proiettare immagini su tutti gli schermi, possono essere avvicinati agli schermi per condividere le informazioni all'interno del singolo gruppo, possono essere divisi e i singoli moduli utilizzati autonomamente o riaggregati; possono essere chiusi per lasciare spazio ad altre attività.
L'aula o i corridoi di accesso all'aula verranno a breve dotati di puff, sedute informali che facilitano i momenti "progettuali" e di riflessione personale.

Piano Annuale per l'Inclusione anno scolastico 2015/2016

Analisi dei punti di forza e di debolezza

A. Rilevazione dei BES presenti:	n°
1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3)	
· minorati vista	
· minorati udito	1
· Psicofisici	1
2. disturbi evolutivi specifici	
· DSA	12
· ADHD/DOP	
· Borderline cognitivo	1
· Altro (disturbi neuropsichiatrici -DOC, Asperger, schizofrenia...-)	4
3. svantaggio (indicare il disagio prevalente)	
· Socio-economico	
· Linguistico-culturale	
· Disagio comportamentale/relazionale	
· Altro	
Totali	19/966
% su popolazione scolastica	1,96
N° PEI redatti dai GLHO	2
N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria	17
N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria	

B. Risorse professionali specifiche	Prevalentemente utilizzate in…	Sì / No
Insegnanti di sostegno	Attività individualizzate e di piccolo gruppo	**sì**
	Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori protetti, ecc.)	**sì**
AEC	Attività individualizzate e di piccolo gruppo	
	Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori protetti, ecc.)	
Assistenti alla comunicazione	Attività individualizzate e di piccolo gruppo	
	Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori protetti, ecc.)	
Funzioni strumentali / coordinamento	Coordinamento, consulenza, progettazione, formazione	**solo coordinamento**
Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES)	Consulenza, assistenza, supporto ai Consigli di classe per compilazione PDP, dialogo ed accoglienza studenti BES e genitori, mediazione tra esperti esterni e C.d.c.	**sì, 2 (uno per le disabilità e uno per DSA e altri BES)**
Psicopedagogisti e affini esterni/ interni	Progetti PON, POF, supporto e consulenza docenti, studenti e genitori	**sì**

C. Coinvolgimento docenti curricolari	Attraverso…	Sì / No
Coordinatori di classe e simili	Partecipazione a GLI	**sì**
	Rapporti con famiglie	**sì**
	Tutoraggio alunni	**sì**
	Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva	**sì**
	Altro:	
Docenti con specifica formazione	Partecipazione a GLI	**sì**
	Rapporti con famiglie	**sì**
	Tutoraggio alunni	**sì**
	Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva	**sì**
	Altro:	
Altri docenti	Partecipazione a GLI	**sì**
	Rapporti con famiglie	**sì**
	Tutoraggio alunni	**sì**
	Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva	**sì**
	Altro:	

D. Coinvolgimento personale ATA	Assistenza alunni disabili	**no**
	Progetti di inclusione / laboratori integrati	**no**
	Altro:	
E. Coinvolgimento famiglie	Informazione /formazione su genitorialità e psicopedagogia dell'età evolutiva	**sì**
	Coinvolgimento in progetti di inclusione	**sì**
	Coinvolgimento in attività di promozione della comunità educante	**sì**
	Altro:	
F. Rapporti con servizi sociosanitari territoriali e istituzioni deputate alla sicurezza. Rapporti con CTS / CTI	Accordi di programma / protocolli di intesa formalizzati sulla disabilità	
	Accordi di programma / protocolli di intesa formalizzati su disagio e simili	**sì**
	Procedure condivise di intervento sulla disabilità	
	Procedure condivise di intervento su disagio e simili	**sì**
	Progetti territoriali integrati	
	Progetti integrati a livello di singola scuola	
	Rapporti con CTS / CTI	
	Altro:	
G. Rapporti con privato sociale e volontariato	Progetti territoriali integrati	
	Progetti integrati a livello di singola scuola	**sì**
	Progetti a livello di reti di scuole	
H. Formazione docenti	Strategie e metodologie educativo-didattiche / gestione della classe	**sì**
	Didattica speciale e progetti educativo-didattici a prevalente tematica inclusiva	**sì**
	Didattica interculturale / italiano L2	
	Psicologia e psicopatologia dell'età evolutiva (compresi DSA, ADHD, ecc.)	
	Progetti di formazione su specifiche disabilità (autismo, ADHD, Dis. Intellettive, sensoriali…)	
	Altro:	

Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati*:	**0**	**1**	**2**	**3**	**4**
Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo				**X**	
Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti				**X**	
Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive;				**X**	
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all'interno della scuola			**X**		
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all'esterno della scuola, in rapporto ai diversi servizi esistenti;			**X**		
Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che riguardano l'organizzazione delle attività educative;					**X**
Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi;					**X**
Valorizzazione delle risorse esistenti				**X**	
Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti di inclusione			**X**		
Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l'ingresso nel sistema scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo inserimento lavorativo.					**X**
Altro:					
Altro:					

1.2 DESCRIZIONE DELLE BUONE PRATICHE ATTUATE DAL LICEO SALVEMINI

Le Buone Pratiche attuate dal Liceo Salvemini, prese in considerazione dal progetto Le-Gop, si basano sullo sviluppo e sull'applicazione degli ausilii e sulle metodologie finalizzate al riconoscimento dei Bisogni Educativi Speciali degli studenti e sull'identificazione delle cause che li hanno generati. Questo procedimento si realizza grazie ad uno specifico strumento: il Piano Annuale per l'Inclusività (PAI), che viene elaborato ogni anno e fa riferimento a:

- disabilità certificate (L. 104/92 art. 3, paragrafo 1 e 3, comma prot. N. 4274 del 4 agosto 2009);
- disordini evolutivi specifici e/o DSA (ex L. 170/2010);
- svantaggio socio-economico, linguistico e culturale

Il PAI si sviluppa partendo dalle linee guida della Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012, la Circolare n. 8 del 6 marzo 2013 e la nota n. 2563 del 22 novembre 2013 (che fornisce ulteriori chiarimenti sulla Direttiva del 27 dicembre 2012), che costituiscono i testi normativi più importanti e insieme formano uno strumento pratico indispensabile per l'individuazione di percorsi, risorse e strumenti per la realizzazione di una scuola inclusiva. In particolare la direttiva chiarisce:

- i principi di base dell'inclusione ovvero "di un processo, di una filosofia dell'accettazione, ossia la capacità di fornire una cornice dentro cui gli alunni – a prescindere da abilità, genere, linguaggio, origine etnica o culturale – possono essere ugualmente valorizzati, trattati con rispetto e forniti di uguali opportunità a scuola";
- il concetto di Bisogni Educativi Speciali (BES), che si configura come una categoria generale che comprende tutte le condizioni individuali che richiedano l'impiego,

ben ponderato e bilanciato in ragione delle esigenze di ciascuno, dei principi fondamentali dell'inclusività ovvero:

1. individualizzazione, ovvero percorsi differenziati per obiettivi comuni;
2. personalizzazione, ovvero percorsi e obiettivi differenziati;
3. strumenti compensativi;
4. misure dispensative;
5. impiego funzionale delle risorse umane, finanziarie, strumentali e materiali al fine di raggiungere l'inclusività scolastica.

Mentre per la prima "fascia" è prevista l'assegnazione del docente di sostegno, le ultime due situazioni vengono affidate al Consiglio di Classe, chiamato ora ad elaborare e ad attuare un Piano Didattico Personalizzato (PDP). Il Gruppo di lavoro e di studio di Istituto è stato inoltre trasformato in Gruppo di lavoro per l'Inclusione (GLI) e risulta forte l'indicazione a valorizzare le azioni di rete sul territorio attraverso raccordi con i Centri Territoriali per l'Inclusione.

In relazione a quanto definito nel Piano dell'Offerta Formativa (POF), i singoli Consigli di Classe vengono dunque incaricati di rilevare la presenza dei Bisogni Educativi Speciali (BES) e di decidere circa l'opportunità di adottare percorsi personalizzati e pratiche didattiche inclusive all'interno della classe.

Al fine di garantire ad ogni alunno una condizione bio-psico-sociale ottimale, le indicazioni ministeriali sottolineano l'opportunità di estendere la cura e la tutela educativa anche a chi ha difficoltà, permanenti o temporanee, che possono manifestarsi in classe, attraverso la creazione di condizioni utili alla realizzazione di percorsi di apprendimento di qualità.

L’approccio didattico inclusivo comporta l’ampliamento degli interventi da progettare per i Bisogni Educativi Speciali, rivolgendoli anche ad alunni che, pur non avendo deficit certificati, incontrano comunque difficoltà e disagi sia nei processi di socializzazione sia in quelli di apprendimento.

Secondo le nuove indicazioni ministeriali pertanto tutti i docenti del Consiglio di classe hanno il compito non solo di progettare interventi concreti ma anche di armonizzare i Bisogni Educativi Speciali di alcuni studenti con le differenze individuali e con la gestione dell’intera classe, creando una comunità di apprendimento che sappia essere inclusiva, al cui interno cioè i bisogni degli uni e degli altri possano essere valorizzati attraverso il confronto e l’integrazione in una posizione simmetrica.

IL GRUPPO DI LAVORO PER L’INCLUSIONE

Il Gruppo di lavoro per l’inclusione (GLI) del Liceo Scientifico "G. Salvemini" per l’a.s. 2015-2016 è composto:

1. dal Dirigente Scolastico, prof.ssa Tina Gesmundo;
2. dalla Docente referente per l’inclusione, prof.ssa Sabrina Santamato;
3. dalla Docente referente per il gruppo H, prof.ssa Raffaella Intonti;
4. dalla Docente specializzata, prof.ssa Rosa Carlone;
5. dalla Docente specializzata, prof.ssa Annalisa Ferrante;
6. dalla Docente curriculare, prof.ssa Rosanna Ciocia;
7. dalla Docente curricolare, prof.ssa Paola Patimo;
8. da un rappresentante dei genitori degli studenti con disabilità, sig.ra Sciacqua;
9. da un rappresentante dei genitori degli studenti con BES, sig. Laforgia;

10. da un rappresentante degli studenti con BES, Francesco Laforgia;

11. dalla consulente psicologica, Dott.ssa MariaLuisa Lopane;

12. dalla rappresentante ASL, Dott.ssa Anna Mustazza.

FINALITA' del Gruppo di lavoro per l'inclusione

Ai sensi della Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 (Strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica), la Circolare Ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013 e la Legge 104/92 art. 15 comma 2, fermo restando quanto previsto dall'art. 15 comma 2 della L. 104/92, attraverso l'intesa fra i rappresentanti della Scuola, delle Agenzie territoriali e del Servizio Sanitario Nazionale, il G.L.I. persegue le finalità di:

- attuare precoci interventi atti a prevenire il disadattamento e l'emarginazione, in un'ottica di piena realizzazione del diritto allo studio;
- delineare e precisare la strategia inclusiva al fine di realizzare appieno il diritto all'apprendimento per tutti gli alunni e gli studenti in situazione di difficoltà estendendo il campo d'intervento e di responsabilità a tutta la comunità educante all'intera area dei Bisogni Educativi Speciali.

COMPETENZE E FUNZIONI

del Gruppo di lavoro per l'inclusione

L'azione del G.L.I. può essere riassunta in competenze di tipo organizzativo, progettuale, valutativo e consultivo. In particolare il G.L.I.:

- costituisce l'interfaccia della rete dei C.T.S. (Centri Territoriali di Supporto), dei C.T.I. (Centri Territoriali per l'Inclusione) e dei Servizi Sociali e Sanitari territoriali per l'implementazione di azioni di sistema (formazione, tutoraggio, progetti di prevenzione, monitoraggio, ecc.);

- raccoglie e documenta gli interventi didattico-educativi posti in essere anche in funzione di azioni di apprendimento organizzativo in rete tra scuole e/o in rapporto con azioni strategiche dell'Amministrazione;
- rileva i bisogni educativi speciali (B.E.S.) presenti nella scuola;
- organizza azioni di confronto sui casi;
- offre consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie e sulle metodologie di gestione delle classi;
- rileva, monitora e valuta il livello di inclusività della scuola;
- raccoglie e coordina le proposte formulate dai singoli G.L.H. operativi sulla base delle effettive esigenze, ai sensi dell'art. 1, comma 605, lettera b, della Legge 296/2006, tradotte in sede di definizione del PEI, come stabilito dall'art. 10, comma 5 della Legge 30 luglio 2010, n. 122;
- entro il mese di giugno, elabora la proposta di Piano Annuale per l'Inclusività riferito a tutti gli alunni con bisogni educativi speciali, da redigere al termine di ogni anno scolastico. A tale scopo, il Gruppo di Lavoro per l'Inclusione procederà ad un'analisi delle criticità e dei punti di forza degli interventi di inclusione scolastica sviluppati nell'anno appena trascorso e formulerà un'ipotesi globale di utilizzo funzionale delle risorse specifiche per incrementare il livello di inclusività generale della scuola nell'anno successivo;
- nel mese di settembre, in relazione alle risorse effettivamente assegnate alla scuola, provvede all'adattamento del Piano Annuale per l'Inclusività, in base al quale il Dirigente Scolastico procederà all'assegnazione definitiva delle risorse, sempre in termini 'funzionali'.

CONVOCAZIONE E PRESIDENZA

del Gruppo di lavoro per l'inclusione

Le riunioni sono convocate dal Dirigente Scolastico e sono presiedute da quest'ultimo o da un suo delegato. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. I componenti del G.L.I. hanno funzione propositiva e consultiva.

Di ogni seduta deve essere redatto apposito verbale.

Il G.L.I. si può riunire in seduta:

•plenaria (con la partecipazione di tutti i componenti);

•ristretta (con la presenza degli insegnanti ed eventuale personale specializzato);

•dedicata (con la partecipazione delle persone che si occupano in particolare di un singolo alunno): in quest'ultimo caso il G.L.I. è detto G.L.H. operativo.

Si può altresì riunire per articolazioni funzionali.

TEMPI E FINALITA' DEGLI INCONTRI del Gruppo di lavoro per l'inclusione

Il G.L.I. in seduta plenaria si riunirà due volte l'anno approssimativamente nei mesi di settembre/ottobre (per la ratifica dell'assegnazione delle risorse), e aprile/maggio (verifica e monitoraggio PAI, pianificazione delle attività d'inclusione dell'anno scolastico successivo e richiesta delle risorse).

Il G.L.I. in seduta ristretta si riunirà più volte l'anno ("incontri monodisciplinari") per la concreta organizzazione delle attività scolastiche che coinvolgono gli alunni in situazione di disabilità e bisogni d'inclusione per:

- definire le linee educative e didattiche condivise;
- formulare i progetti di accoglienza per gli alunni nuovi iscritti;
- formulare criteri per la distribuzione delle risorse delle attività di sostegno;
- progettare i laboratori;
- verificare in itinere e a conclusione il lavoro svolto;

- redigere di bozza di documentazione per l'Ufficio Scolastico Provinciale ed altri enti locali.

Il G.L.I. in seduta dedicata (G.L.H.O.) si riunirà non meno di due volte l'anno per la redazione e le verifiche in itinere e finale di PDP e PEI. L'ordine del giorno determinerà la composizione della riunione del G.L.I. d'Istituto.

Nello specifico, dal punto di vista organizzativo il G.L.I. del Liceo Scientifico "G. Salvemini", per l'a.s. 2015/2016 svolgerà la propria attività riunendosi con cadenza bimestrale, nei tempi e nei modi che maggiormente si confanno alla complessità interna della scuola, ossia in orari aggiuntivi o funzionali (come previsto dagli artt. 28 e 29 del CCNL 2006/2009), potendo far rientrare la partecipazione alle attività del gruppo nei compensi già pattuiti per i docenti in sede di contrattazione integrativa di istituto.

Il G.L.I., come già fatto durante l'a.s. 2014-2015, proporrà all'inizio dell'anno scolastico a tutti i C.d.C. attraverso il tutor la compilazione di due schede, la prima per l'individuazione degli alunni con BES e con problemi di ordine disciplinare, la seconda invece per la selezione dei BES ritenuti prioritari tra quelli elencati in una tabella apposita e per l'indicazione al tempo stesso delle strategie e degli strumenti essenziali per la didattica inclusiva. Tali operazioni sono propedeutiche alla redazione del P.A.I. (Piano Annuale per l'Inclusività) da inserire nel POF 2015/2016.

Dall'analisi di tali schede, il G.L.I. potrà redigere il Piano Annuale d'Inclusione relativo all'a.s. 2015/2016.

All'inizio dell'a.s. 2015/2016 il G.L.I. proporrà al Collegio dei Docenti una programmazione degli obiettivi da perseguire e delle attività da porre in essere, che confluirà nel Piano Annuale per l'Inclusività; al termine dell'anno scolastico, il Collegio procederà alla verifica dei risultati raggiunti.

Il G.L.I. d'Istituto svolgerà inoltre le seguenti funzioni:

- raccolta e documentazione informatizzata degli interventi didattico-educativi posti in essere;

- focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di gestione delle classi;
- rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola;
- elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l'Inclusività riferito a tutti gli alunni con BES, da redigere al termine dell'anno scolastico (entro il mese di giugno).

ALUNNI CON BES A.S. 2015/16

Su un totale di 941 studenti iscritti, si intende senza dubbio acquisito che tra i 20 alunni BES ricadano:

1. tre alunni con disabilità certificata ai sensi della L. 104/92 (due casi di grave ritardo mentale e un caso di autismo con ritardo mentale), in possesso di diagnosi funzionale certificata e supportati da tre docenti di sostegno e tre figure cosiddette aggiuntive (assistenti all'autonomia e alla comunicazione, educatori professionali)
2. dodici alunni DSA (disturbi specifici di apprendimento) certificati ai sensi della L.170/2010;
3. cinque alunni con altri disturbi evolutivi specifici non ricadenti sotto la tutela della L.104/92, né della L.170/2010, ma parimenti oggetto di letture diagnostiche di senso clinico (es.: funzionamento intellettivo al limite), incluso un ipovedente grave; uno studente con ADHD (disordine da iperattività e deficit d'attenzione) e tre con disordini neurologici o psichiatrici (un caso di bipolarismo, uno di schizofrenia, uno DOC ovvero disordine compulsivo-ossessivo con sindrome di Asperger).

QUALI BISOGNI?

Il Liceo Scientifico "Salvemini' ha identificato un ulteriore livello BES, connesso a tutte le disfunzioni rilevate dal comportamento scolastico di alunni con svantaggio sociale,

economico e culturale, su una base più o meno temporanea o anche permanente, o di alunni in situazioni individuali derivanti da questioni personali.

Pertanto i C.d.C. hanno individuato come prioritari i seguenti bisogni:

- difficoltà derivanti da comportamenti inadeguati;
- scarsa frequenza alle lezioni come conseguenza di una modesta motivazione dovuta a problemi di natura personale, familiare, socio-ambientale;
- difficoltà ad inserirsi nel contesto classe a causa di scarsa capacità a relazionarsi con il gruppo dei pari o con i docenti;
- difficoltà derivanti da alterazione transitoria dello stato di salute (malattia, incidente, patologia della sfera psico-affettiva).

1.3 DIDATTICA INCLUSIVA

Poiché le strategie individuate per la realizzazione della didattica inclusiva sono varie, i docenti si attivano nella progettazione di percorsi metodologico-didattici e realizzano percorsi personalizzati e individualizzati, termini a volte ritenuti impropriamente comuni sinonimi.

- La personalizzazione indica, infatti, l'attivazione di strategie didattiche finalizzate a garantire ad ogni studente una propria forza di eccellenza cognitiva, attraverso possibilità elettive di coltivare le proprie personali potenzialità intellettive. È finalizzata a fare in modo che ogni alunno sviluppi appieno i propri personali talenti e pertanto i suoi obiettivi sono diversificati in relazione ai singoli casi individuati dal C.d.C.
- L’individualizzazione, invece, si riferisce alle strategie didattiche che mirano ad assicurare a tutti gli studenti il raggiungimento delle competenze fondamentali individuate nella elaborazione del curricolo d'Istituto, attraverso una diversificazione dei percorsi d'insegnamento. In altre parole, l'individualizzazione ha lo scopo di far sì che certi traguardi formativi siano conseguiti da tutti gli allievi in un certo momento, in un certo Istituto di un certo territorio, lontano da indicazioni generalizzate per l'intero Paese,

da cui, pur tuttavia, traggono origine e delle quali sono semplici declinazioni; i suoi obiettivi sono comuni per tutti (M.Baldacci 2003).

Queste diversificazioni degli obiettivi e adattamenti didattico-educativi per gli alunni BES necessitano di appropriate strategie e metodologie, che non sempre possono coinvolgere la classe.

STRATEGIE DIDATTICHE INCLUSIVE

Le strategie didattiche ritenute essenziali per una didattica inclusiva e a tal fine individuate dai docenti del Liceo Scientifico “G. Salvemini” risultano essere le seguenti:

- supporto di natura educativa, relazionale, affettiva, empatica;
- supporto motivazionale;
- adattamenti didattici: adattamento di materiali e testi, attivazione della risorsa dei compagni di classe (apprendimento cooperativo, peer tutoring), didattica laboratoriale, uso delle tecnologie;
- approfondimento, recupero;
- supporto nella gestione dell'organizzazione del lavoro.

STRUMENTI E PRATICHE DIDATTICHE INCLUSIVE

Le pratiche didattiche che si ritengono più idonee a rendere efficaci le suddette strategie sono, come già indicato, quelle di natura laboratoriale fondate sul problem solving, sul lavoro cooperativo, sulla flipped classroom, soprattutto nelle classi tablet di nuova formazione, sulla didattica dell'errore, sul rispetto dei ritmi e degli stili di apprendimento, sulla qualità del rapporto docente-discente, sull'ascolto attivo, sull'empatia, sull'azione orientata a rafforzare l'autostima, sull’induzione consapevole del gruppo clas-

se alla resilienza, ovvero la capacità di far fronte in maniera positiva ad eventuali situazioni di disagio.

Gli strumenti che risultano funzionali in tali casi appaiono: Tablet, LIM, PC portatili, chiavette USB, iPad, iBook, creazione di mappe concettuali, schemi utili all'adattamento dei testi, fotocopie fornite dai docenti.

LA VALUTAZIONE NELLA DIDATTICA INCLUSIVA

La valutazione, sulla base dei percorsi personalizzati non formalizzati oppure dei PDP, riceve anch'essa una opportuna rivisitazione delle sue pratiche comuni.

Sarebbe, infatti, opportuna una valutazione di tipo dinamico. Questa tipologia di valutazione è costituita da un processo nel quale interagiscono docente ed alunno dal punto di vista sia cognitivo sia emotivo. Il docente valutatore "dinamico" rappresenta una guida attiva all'apprendimento e deve far leva su tutte le variabili del processo: cognitive, relazionali, emotive.

La finalità è quella di favorire l'autovalutazione, di coglierne le potenzialità.

La valutazione personalizzata pertanto non significa rassegnazione a rendimenti scarsi, ma investimento sulle reali potenzialità dell'allievo, con occhio sempre attento ai livelli di partenza e al processo di apprendimento, pronto a valutare le competenze maturate in itinere, ad analizzare e a comprendere il "significato" del voto in relazione a conoscenze e abilità, a considerare come l'alunno vi sia pervenuto, quali possibilità di progredire abbia e quali rischi corra di regredire.

1.5 – Obiettivi di incremento dell'inclusività proposti per il prossimo anno

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa, livelli di responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.)
Il referente di Istituto per l'inclusione diventa figura unica per la rilevazione, il monitoraggio e il coordinamento del GLI e dei Consigli di Classe in materia di disabilità certificate e BES. Insieme alla DS facilita i rapporti tra i Consigli di Classe al fine di armonizzare la didattica inclusiva in tutti i contesti in particolare nella valutazione disciplinare e nella produzione di prove. Redige il PAI annuale; rileva ad inizio anno gli alunni BES in entrata dalla documentazione fornita dalle altre scuole e dai contatti con le famiglie dei nuovi iscritti; fornisce ai Consigli di Classe schede di osservazione per la rilevazione dei BES; progetta e predispone i modelli individuali dei PDP, dopo accurata lettura delle certificazioni mediche, sottoponendoli ai singoli Consigli di classe interessati; rielabora i PDP degli anni precedenti aggiornandoli prima di sottoporli ai Consigli di Classe; supporta i Consigli di classe per le procedure di presa in carico degli alunni BES, offrendo consulenza per la stesura dei PDP; collabora in maniera sinergica con i coordinatori di classe, con le famiglie degli alunni BES, con i docenti specializzati di sostegno, con gli assistenti educatori, con psicopedagogisti e affini esterni, con i servizi sociosanitari territoriali.
Il GLI effettua la rilevazione, il monitoraggio e la valutazione dei livelli di inclusività della scuola; raccoglie le proposte formulate per l'elaborazione del PAI annuale; con-

trolla e approva l'operato del referente di Istituto per l'inclusione; interagisce in forma sinergica per favorire e consolidare la diffusione di buone pratiche per l'inclusività scolastica dei ragazzi con disabilità certificate e con BES.
I Consigli di Classe e i Coordinatori di classe sono responsabili delle pratiche inclusive, in particolare dei BES certificati, ma in generale di tutte le situazioni di disagio; predispongono l'intervento di ciascun docente nel percorso psico-pedagogico e culturale degli alunni con BES; completano il PDP nelle parti che riguardano le singole discipline, i criteri di valutazione, nonché l'uso di strumenti compensativi e dispensativi sulla base del principio di personalizzazione; individuano strategie e metodologie utili per una proficua partecipazione degli studenti BES al contesto di apprendimento; condividono i progetti personalizzati (PEI e PDP), collaborano sinergicamente con le famiglie e con tutte le figure che operano nel campo dei BES.
Il Collegio dei Docenti approva il PAI.

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti
Per l'anno scolastico 2015-2016 si prevede l'aggiornamento del corso sui BES effettuato nei primi mesi dell'a.s. 2013-2015 alla luce delle esperienze didattiche maturate nelle prassi didattiche 3.0 e si propone la formazione e l'aggiornamento dei docenti sulle seguenti aree tematiche:
-Approfondimenti legislativi in merito ai BES;
-Metodologie didattiche e pedagogia inclusiva;
-Strumenti compensativi e dispensativi per l'inclusione;
-Nuove tecnologie per l'inclusione;
-Glottodidattica specifica per l'insegnamento della lingua straniera ai BES.

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive
Sono state adottate le medesime strategie di valutazione condivise da tutti i Consigli di Classe in relazione ai disturbi evolutivi specifici e in relazione a specifiche situazioni di

svantaggio. Il PAI si potrà articolare in itinere, monitorando i punti di criticità e forza ed implementando nuove pratiche efficaci di inclusione. I docenti dei Consigli di Classe misurano i risultati ottenuti in base alle condizioni di partenza, avendo come obiettivo l'individuazione dei livelli essenziali di apprendimento di ogni singola disciplina e degli strumenti utili al raggiungimento di tali livelli.
In relazione ai PDP e ai PEI i docenti dei Consigli di Classe indicano infatti:
-le misure compensative e dispensative;
-gli eventuali interventi sul piano metodologico;
-i livelli essenziali di competenza;
-le strategie e metodologie quali la peer education e il tutoring, il cooperative learning, il learning by doing, l'attività individualizzata e personalizzata (mastery learning), l'apprendimento per induzione e scoperta, la flipped classroom, l'utilizzo di strumenti e sussidi delle tecnologie informatiche della comunicazione.

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all'interno della scuola
Per l'attuazione dell'inclusività scolastica interagiscono dunque in forma sinergica diverse professionalità:
• gli insegnanti di sostegno promuovono attività individualizzate, interventi specifici in microgruppo, attività laboratoriali in spazi specifici realizzati nell'a. s. 2015-2016 per le disabilità gravi; garantiscono l'integrazione e la socializzazione con le classi soprattutto in relazione ad attività di tipo motorio;
• l'assistente educatore promuove interventi educativi complementari con quelli didattici ed orientati maggiormente a favorire l'acquisizione dell'autonomia personale e cognitiva sul versante degli apprendimenti curricolari. Le attività si svolgono prevalentemente in classe e nei laboratori informatici;
• il referente BES e DSA supporta i Consigli di Classe per le procedure di presa in carico degli alunni BES, offre consulenza per l'elaborazione dei PDP, accoglie e orienta gli studenti e i genitori degli alunni con BES, diffonde informazioni relative alle problematiche BES, coordina l'attività dei docenti impegnati a supporto degli alunni diversamente abili e degli alunni con BES;

• i docenti afferenti al progetto regionale Diritti a scuola (se nominati) in forma di co-docenza si occupano di consolidare e recuperare le abilità e le competenze non del tutto acquisite da parte degli studenti in difficoltà di apprendimento.

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all'esterno della scuola, in rapporto ai diversi servizi esistenti

Le diverse attività per favorire e consolidare la diffusione di buone pratiche per l'inclusività scolastica si realizzano in forma sinergica e coordinata con l'equipe multidisciplinare della ASL di competenza, che orienta in forma dinamica gli interventi scolastici, per favorire un adeguato intervento didattico in funzione delle specifiche evoluzioni di patologie e/o disturbi. Eventuali convenzioni di rete e di progetto potranno coinvolgere anche gli enti territoriali locali, le associazioni di volontariato e i presidi sanitari del territorio.

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che riguardano l'organizzazione delle attività educative

Tutte le famiglie i cui figli presentano sia disturbi evolutivi sia gravi disabilità sono coinvolte nei processi sia di apprendimento sia di socializzazione in modo strategico, atto a garantire l'efficacia degli interventi didattici, e in modo costruttivo nelle pratiche di inclusività, al fine di una collaborazione e responsabilità educativa condivisa. Le comunicazioni alla famiglia, garantite dal Coordinatore di Classe sono puntuali e funzionali alle continue rimodulazioni degli interventi, per garantire una costruttiva alleanza scuola-famiglia. Le misure dispensative e compensative, le strategie metodologiche specifiche per ciascuno studente utili a favorire lo sviluppo del potenziale formativo nel rispetto delle indicazioni stabilite per i livelli essenziali degli apprendimenti in ciascuna disciplina vengono sempre concordate con le famiglie, chiamate entro la fine di novembre a sottoscrivere i PDP e i PEI.

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi

In relazione alle specifiche situazioni di difficoltà e/o di disagio dell'apprendimento e per gli alunni in situazione di bisogno educativo speciale viene elaborato un PDP (Piano Educativo Speciale), mentre per gli alunni con diversa abilità viene redatto un PEI (Piano Educativo Individualizzato).

Nel PDP sono indicate dal Consiglio di Classe tutte le misure dispensative e compensative adottate nelle diverse discipline del curriculum, in relazione alle esigenze individuali dell'alunno, riscontrate dai docenti o certificate. Nel PEI sono individuati gli obiettivi specifici di apprendimento, le strategie, le metodologie, i criteri di valutazione, le verifiche e i raccordi con le attività socio-assistenziali implementate dagli operatori educativi nominati dagli enti locali.

Pertanto ogni soggetto sarà preso in carico dall'Istituzione scolastica con la definizione di un percorso atto a rispondere al proprio bisogno educativo individuale, a favorire la crescita, il miglioramento e il successo in ambito didattico.

Valorizzazione delle risorse esistenti

Ogni intervento viene attuato in relazione alle risorse e alle competenze specifiche presenti nella scuola e con la collaborazione di professionalità esterne laddove si ravvisi la necessità.

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti di inclusione

La scuola partecipa a bandi e progetti europei (Erasmus plus) per ottenere ogni possibilità di finanziamento che possa agevolare le prassi didattiche inclusive. Tuttavia l'estrema eterogeneità del concetto di Bisogni Educativi Speciali e la molteplicità di risposte educative e di didattiche da mettere in capo in relazione alla complessità delle diverse esigenze emergenti rendono necessaria l'implementazione di un progetto che valorizzi e coinvolga tutte le risorse e le competenze presenti nella scuola, defi-

nendo l'eventuale necessità di competenze aggiuntive.
Pertanto si ritiene che questo Liceo necessiti di:

- finanziamenti ad hoc per corsi di formazione sulla didattica inclusiva;
- definizione di nuove intese con i servizi socio-sanitari;
- potenziamento delle risorse umane già attive;
- costituzione di reti di scuole in tema di inclusività nei percorsi liceali;
- percorsi specifici di orientamento formativo superiore in uscita.

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l'ingresso nel sistema scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo inserimento lavorativo
Al momento delle iscrizioni colloqui individuali con le famiglie sono sempre garantiti al fine di personalizzare l'ingresso nel nuovo contesto scolastico.
La DS e il referente BES, nonché tutta la comunità educativa del Liceo ravvisano infatti un'estrema importanza nelle fasi di accoglienza, presa in carico ed orientamento in fieri di tutti gli alunni e in particolar modo di quelli con BES.

Conclusioni

Con l'avvio della sperimentazione ci sembra che il Liceo "G. Salvemini" abbia risposto senza dubbio positivamente alle richieste di attuazione dell'inclusione, allestendo ambienti di apprendimento in cui gli allievi possono partecipare consapevolmente alla costruzione di conoscenza attribuendole significato e valore, possono impiegare una pluralità di linguaggi e codici, confrontandosi, scegliendo e decidendo insieme, in un processo permanente di arricchimento delle relazioni con il proprio gruppo e con i vari altri gruppi all'interno di un ambiente formativo più ampio della singola classe, costituito dall'intero sistema di risorse della scuola.
Non solo. L'uso costante della rete guidato dal docente crea ulteriori rapporti con le

fonti esterne di informazione, favorisce la cooperazione e la comunicazione con gli studenti e gli insegnanti di altri paesi, così come l'uso del tablet e di altri strumenti e supporti tecnologici potenzia la qualità della didattica, realizzando un clima emotivo e comunicativo rassicurante, stimolante e soprattutto inclusivo.
Tutto questo, da parte del Liceo Scientifico "G. Salvemini", esula dalla semplice ottemperanza a specifiche disposizioni di legge e risponde invece ad una precisa volontà programmatica di realizzare un ambiente inclusivo, nata dalla profonda convinzione che l'inclusione scolastica sia un elemento di qualità che deve caratterizzare globalmente il clima pedagogico e le relazioni ordinarie all'interno dell'istituto (fra docenti, docenti-alunni, alunni, famiglie) e non possa essere ridotta ad una delle molteplici attenzioni che caratterizzano l'impostazione del POF.
L'inclusione, fondamentale diritto di ogni persona, implica, infatti, il riconoscimento attivo ed autentico di tutti i cittadini, senza esclusioni: una scuola inclusiva è una scuola che riconosce e valorizza tutte le le differenze e le infinite varietà delle diversità umane, dalle disabilità alla genialità, dalle differenze culturali e linguistiche e di orientamento sessuale a quelle familiari ed economiche.

In una prospettiva che va oltre il mondo della scuola, l'inclusione, la cittadinanza attiva e la cultura della partecipazione rappresentano le basi delle moderne culture democratiche.
Il Liceo Scientifico "G. Salvemini" pertanto si impegna a favorire la maturazione di una particolare sensibilità e attenzione nei confronti di alunni con svantaggio e difficoltà nel pieno convincimento che ogni studente abbia una peculiare forza di eccellenza cognitiva e una propria caratterizzazione che esigono un'opportuna differenziazione degli itinerari di apprendimento.

Qui di seguito vengono riportate alcune delle principali normative e/o progetti statali o territoriali elaborati dal Liceo Scientifico 'Salvemini' per la realizzazione del Piano Didattico d'Istituto per l'Inclusività:

- D.M. del 27/12/2012 e la Circolare n.8 del 6/03/2013 (ipotesi di Piano Annuale per

l'Inclusività relativamente alle disabilità certificate, ai DSA, allo svantaggio socio-economico e linguistico-culturale).

- Il Liceo Scientifico "G. Salvemini" nell'a.s. 2013/14 ha predisposto il proprio P.A.I.-Avviso pubblico n.3/2013 – PO FSE Puglia 2007 – 2013 Progetto "DIRITTI A SCUOLA", Interventi per qualificare il sistema scolastico e prevenire la dispersione, favorendo il successo scolastico, con priorità per i soggetti svantaggiati a cui il Liceo Scientifico "G. Salvemini" ha preso parte negli aa.ss. 2011/12 e 2013/14.

-la DGR n.1705 del 17/09/2013 "Percorso di lavoro per la realizzazione di azioni di prevenzione e contrasto alla violenza sulle donne", (L.R.19/2006 e 7/2007), per la realizzazione di attività di sensibilizzazione delle giovani generazioni rispetto a prevenzione precoce e un contrasto efficace al dilagare del fenomeno.

-campagna di comunicazione "TROPPO AMORE SBAGLIATO", che accompagna il processo di redazione partecipata della Legge Regionale contro la violenza sulle donne, e per il cui completamento sono stati coinvolti gli studenti delle Scuole Secondarie di II grado attraverso un concorso di idee a cui il Liceo Scientifico "G. Salvemini" ha preso parte nell'a.s. 2013/14.

-la DGR 3/12/2013,n. 2328: Piano "Tutti i giovani sono una risorsa", che fa seguito alla DGR n. 1993/2005 con cui la Regione Puglia ha istituito il programma "Bollenti Spiriti" ed alle successive deliberazioni,n.175/2008, n.778/2011, n.2788/2012 con l'obiettivo di consentire ai giovani pugliesi di svolgere esperienze di educazione informale e non formale, rafforzare le proprie competenze sul campo, elaborare un proprio progetto personale e professionale, e, al tempo stesso, partecipare allo sviluppo del proprio territorio; mediante una integrazione intelligente tra politiche regionali, nazionali ed europee.

2

Capitolo 2

BUONE PRATICHE MESSE IN ATTO DA ELPENDÚ

ELPENDU' ha condiviso le seguenti buone pratiche con i partner del progetto LeGoP che sono implementate nella sua attività ordinaria e fanno parte dell’oggetto della sua certificazione di qualità:

1. sviluppo, implementazione e diffusione di interventi e strumenti volti a prevenire le discriminazioni basate sul genere ed a promuovere l'inclusione professionale delle donne e l'attuazione delle pari opportunità di genere;

2. Programmazione e realizzazione di interventi innovativi finalizzati all'inclusione sociale e professionale ed il pieno esercizio dei diritti di cittadinanza da parte di persone con bisogni speciali con il supporto di ausili tecnologici.

Strumenti e Procedure nel campo delle Pari Opportunità e dell'Inclusione attiva

- Certificazione ISO 9001:2008 per l'implementazione delle pari opportunità di genere e delle pari opportunità per soggetti deboli;

- Istituzione della figura del Garante delle pari Opportunità, che è invitata/o a partecipare alle riunioni del C.D.A. del Consorzio;

- Istituzione della figura del Garante delle pari Opportunità per soggetti deboli che è invitata/o a partecipare alle riunioni del C.D.A. del Consorzio

Progetti, Ricerche e sperimentazioni nel campo delle Pari Opportunità e dell'Inclusione Attiva

Strumenti di conciliazione :l'Indicatore di Sostenibilità di Genere

OBIETTIVI E AZIONI:

- Comprendere gli effetti misurabili delle azioni regionali nel campo della conciliazione dei tempi di vita e lavoro;

- Sperimentare e standardizzare un nuovo strumento per la valutazione delle politiche e, in generale, per analizzare I temi della conciliazione a livello regionale: l'Indice di Sostenibilità di Genere (ISG), che rappresenta uno strumento analitico per consentire di valutare l'attenzione posta nei confronti dei temi della conciliazione da un sistema territoriale rappresentato dalle sue componenti produttive e socio -economiche.

C.L.A.C. CONCILIAZIONE, LAVORO & CURA

Progetto finanziato dalla Regione Puglia nell'ambito dei Patti Sociali di genere e realizzato da Maggio 2011 ad aprile 2013 da un partenariato composto da Provincia di Brindisi, Cittadella della Ricerca, Confcooperative Brindisi, LegaCooperative Puglia, sindacati, Confindustria Brindisi, Associazioni.

ATTIVITA'

- Analisi e ricerca sociodemografica sui bisogni e l'offerta di servizi
- Governance: diffusione di strumenti per il bilancio sociale e di genere; formazione; mappatura degli orari di aperture di uffici, negozi, ecc..
- Sperimentazione di:
- Modelli di conciliazione lavoro e vita privata /famigliare
- Accesso flessibile ai servizi
- Servizi di supporto a bassa soglia
- Pratiche di cooperazione e condivisione nel lavoro di cura

"R.E.P. & G"

Progetto finanziato dal Dipartimento per le Pari Opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri e realizzato da Agosto 2011 a luglio 2012 da Elpendù in collaborazione con la Commissione per le Pari Opportunità di Genere di Legacoop Puglia

ATTIVITA’

- Conduzione di una ricerca sulle politiche relative alle pari opportunità e alle buone pratiche implementate dalle cooperative sociali socie di Elpendù

- Stimolare l’attuazione di azioni positive, es. nell’acquisire la certificazione di qualità per l’“attuazione delle pari opportunità di genere e la disseminazione delle buone pratiche nelle cooperative socie” secondo la norma ISO 9001:2008.

Progetti nel campo della ricerca e sperimentazione di soluzioni innovative per migliorare la qualità della vita di persone con bisogni speciali

AL.TR.U.I.S.M. - ALzheimer patient’s home rehabilitation by a Virtual Personal TRainer-based UNique Information System Monitoring

Progetto finanziato dalla Regione Puglia nell’ambito del Bando FESR “AIUTI A SOSTEGNO DEI PARTENARIATI REGIONALI PER L’INNOVAZIONE” (POR FESR 2007-2013 Ob. Convergenza - ASSE I - Linea 1.2 – Azione 1.2.4 “Investiamo nel vostro futuro”) e realizzato da luglio 2012 ad aprile 2014 da un partenariato composto da imprese private innovative, centri di ricerca, imprese non-profit e rivolto a pazienti affetti da Alzheimer.

OBIETTIVI

Realizzare un servizio integrato che permetta al paziente di seguire autonomamente e correttamente la terapia personalizzata all’interno della propria abitazione e alla struttura sanitaria di seguire più assistiti in maniera più efficiente, monitorandoli in tempo reale da remoto.

ATTIVITA’

- Sviluppare un sistema di riabilitazione domestica tramite l'ausilio di un Virtual Personal Trainer che consentirà l'esecuzione degli esercizi di riabilitazione e la valutazione da remoto dei progressi fatti;

- Predisporre un kit composto da un dispositivo elettronico in grado di rilevare parametri biometrici, un set-top box collegato alla TV con accesso ad Internet, una telecamera in grado di effettuare un riconoscimento delle gesture.

SIS.T.A.ST. SIStema Tecnologico per l'Assistenza Territoriale

Progetto finanziato dalla Regione Puglia - programma operativo 2007-2013 asse I linea 1.1 aiuti agli investimenti in ricerca per le PMI e realizzato da settembre 2009 a settembre 2011

E' un progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale finalizzato allo sviluppo di un "sistema tecnologico" per assistere le persone di un dato territorio fornendo utili informazioni di carattere logistico e di dati essenziali sui servizi di emergenza. Il "Sistema Tecnologico" è composto di sensori, hardware e software realizzati con lo scopo di sviluppare un sistema indossabile di realtà aumentata ed un modello applicativo indirizzato a cittadini, lavoratori, turisti, imprese di sistemi, software house e società di progettazione e la fornitura di servizi di assistenza territoriale e di orientamento.

Il progetto ha sviluppato una applicazione demo che è stata testata in un ambiente reale per fornire servizi reali.

E' stata adottata da Elpendù e dalle le sue cooperative sociali associate che lavorano su tutto il territorio regionale, per i loro scopi sociali.

Permette di fornire una guida per viaggiatori nazionali ed internazionali, in particolare quelli con disabilità e le loro famiglie.

TRAVELLERS' NEEDS

Progetto finanziato dalla Regione Puglia – Assessorato alla Solidarietà Sociale - Bando pubblico per progetti innovativi e sperimentali per aumentare i servizi sociali e socio-sanitarie per la regione Puglia (FESR). E' stato realizzato da settembre 2009 a febbraio 2011 con lo scopo di permettere ai viaggiatori con esigenze speciali di potersi muovere lungo tutto il territorio indicato nel progetto (la Regione Puglia) senza incontrare sorprese indesiderate ed aiutarli a superare le possibili difficoltà, grazie alla fornitura di varie informazioni adeguate attraverso i telefoni cellulari.

L'obiettivo è quello di fornire automaticamente una serie di informazioni qualificate sul viaggio in corso, nel punto esatto in cui si trova la persona con esigenze particolari.

3

Capitolo 3

BUONE PRATICHE ADOTTATE DA GALE

GALE

THE GLOBAL ALLIANCE FOR LGBT EDUCATION

Le buone pratiche attuate da GALE, analizzate nel corso del progetto LeGop, consistono nel progetto, diffusione e implementazione di ausili e strategie per prevenire, identificare, trattare e combattere i fenomeni di discriminazione basati sull'orientamento sessuale.

Progetto di diritto all'istruzione

Il governo olandese considera prioritario combattere la discriminazione nei confronti delle persone bisessuali, transessuali, gay e lesbiche e intende rafforzare il suo ruolo di supporto nell'arena internazionale in questo settore. In questo contesto il governo olandese sostiene economicamente la Fondazione GALE per un progetto sul diritto all'istruzione. In due progetti precedenti con lo stesso nome, GALE ha promosso una cooperazione con l'Unesco ed ha stimolato e sostenuto l'Unesco per avviare un ampio progetto di ricerca e di consulenza. Questo terzo progetto sviluppato dal 2015 al 2016 ha lo scopo di:

1. creare una mappatura dell'implementazione del diritto all'istruzione
2. stimolare gli attivisti locali LGBT a sviluppare una strategia di grande impatto
3. stimolare la cooperazione tra attivisti, il settore educativo e le autorità
4. stimolare e sostenere la creazione di commissioni strategiche nazionali sull'istruzione e sulla diversità sessuale (commissioni GALE)

Le attività sono le seguenti:

- sviluppare una mappa del mondo GALE e pubblicarla su IDAHO (17 maggio)
- sviluppare una guida della Commissione GALE
- riunire i membri GALE per creare delle Commissioni strategiche educative ad hoc e sostenerle
- facilitare sei laboratori strategici nei vari paesi che beneficeranno maggiormente da un cambiamento verso un approccio più strategico
- sostenere la strategia con ausili di ricerca di facile utilizzo

- richiedere il diritto all'istruzione per gli LGBT nell'arena internazionale

GALE ha anche partecipato al progetto “AR.E.S.: Artistic Educational system for the Social Inclusion of young Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender adults” (Sistema ARtistico ed Educativo per l'inclusione sociale di giovani adulti LGBT) [1], sostenuto dal programma Grundtvig che ha permesso di stabilire una rete di artisti, insegnanti e giovani lavoratori interessati allo studio delle relazioni tra arte, mezzi di comunicazione ed emancipazione LGBT; il progetto ha inoltre promosso il buon uso di arte e media nell'istruzione formale e informale. AR.E.S. fu realizzato tra agosto 2013 e luglio 2015 e il suo scopo fu lo sviluppo di strategie educative per gli adulti e per l'inclusione sociale dei giovani LGBT. In questo progetto vennero adoperati mezzi di comunicazione artistica e culturale (MAC) come cinema e teatro, in quanto risulta evidente che questi mezzi possono giocare un ruolo determinante nell'esclusione sociale, nell'ignoranza e in una falsata rappresentazione della diversità sessuale. Nel progetto furono organizzati degli incontri che coinvolgevano i partner e i discenti per discutere il ruolo della diversità sessuale nei film e come adoperare i film a scopo educativo. Durante gli incontri, le discussioni furono condotte dai discenti insieme ai partner. Tali esperienze hanno condotto allo sviluppo di metodi per creare un processo educativo informale, grazie all'analisi dei contenuti (sceneggiature, opere teatrali e video) di mezzi di comunicazione artistici e culturali LGBT. Il progetto ha promosso anche il dialogo tra governi locali, enti per l'educazione degli adulti, associazioni culturali, esperti presso le associazioni LGBT riguardo politiche pubbliche inerenti l'omofobia e la transfobia usando, come veicolo, i mezzi di comunicazione artistica e culturale.

Oltre a GALE, il progetto ha coinvolto altri quattro partner:

1. ENFAP Toscana-Italia (www.enfap-toscana.org): centro per la formazione di un sindacato

2. RINOVA Ltd - Regno Unito (www.rinova.co.uk): centro per la formazione giovanile

3. SEKU- Estonia (www.seky.ee): organizzazione di difesa LGBT

4. Szczecinskie Centrum Edukacyjne Sp z o.o.-Polonia (www.sce.com.pl): centro per la formazione giovanile

Qui di seguito i siti per scaricare i prodotti dei progetti internazionali:

- ARES 2° comunicato stampa (raccomandazione a puntare sulla formazione)
- ARES Linee guida educative (suggerimenti su come adoperare i film per contrastare l'omofobia)
- ARES Portfolio (format adoperato per descrivere le competenze acquisite)
- ARES 1° comunicato stampa (notifica del progetto)
- ARES Brochure del Progetto (breve descrizione del progetto)

Newsletter:

- ARES Aggiornamento n. 4
- ARES Aggiornamento n. 3
- ARES Aggiornamento n. 2
- ARES Aggiornamento n. 1

Qui di seguito i siti per scaricare i prodotti di GALE, inerenti le esperienze in Olanda:

- ARES Opuscolo Olanda
- CASE STUDY Giornate Cinematografiche ad Amsterdam 2014
- CASE STUDY Laboratori "Geen Gezicht" 2014
- Rapporto sulla Ricerca (Olandese) "Het probleemis groter dan soms lijkt" (2014) sulle opinioni degli studenti MBO e dei loro docenti

- CASE STUDY ARES Laboratorio Hyperion College 2015
- CASE STUDY Laboratorio Internazionale sui Criteri per un Buon Film Educativo (22 maggio 2015)
- Rapporto ARES sul Laboratorio di Disseminazione ad Amsterdam (3 luglio 2015)
- Criteri provvisori per un buon film educativo (versione breve)

Tra il 2011 e il 2013 GALE ha partecipato al progetto NISO. Questo progetto ha comportato lo sviluppo di un toolkit per un curriculum della durata da sei a dodici settimane sul rispetto dei diritti umani, la diversità sessuale, i mezzi di comunicazione. Parte del curriculum prevedeva che si chiedesse agli studenti, dopo averli formati, di produrre un breve video commerciale su diritti umani che includessero le questioni LGBT. In ciascun paese hanno partecipato al progetto da tre a cinque scuole e centri giovanili. In ogni scuola c'è stato un concorso per scegliere il miglior video. Alla fine del progetto ci sono stati dei simposi nazionali durante i quali sono stati selezionati i migliori video di tutte le scuole. Infine gli studenti che avevano realizzato il video vincente si sono incontrati a Bruxelles e hanno realizzato un Libro bianco su come il Parlamento europeo dovesse trattare le questioni LGBT nelle scuole. Questo Libro bianco è stato presentato ai membri del Parlamento europeo.

Tutti i documenti e i prodotti del progetto Niso possono essere trovati sul sito: http://www.nisoproject.eu/.

Tra il 2002 e il 2004 l'organizzazione madre di GALE, Empowerment Lifestyle Services, ha lavorato insieme alla squadra europea TRIANGLE per realizzare un manuale su come istruire ed educare sulle questioni gay e lesbiche in situazioni multiculturali. Il manuale era stato precedentemente testato da alcune centinaia di insegnanti in cinque paesi.

Il manuale può essere trovato sul sito:http://www.gale.info/en/database/different-in-more...

La Fondazione GALE offre formazione in quattro aree:

1. laboratori strategici
2. formazione docente/ formazione peer education
3. consulenza scolastica
4. ricerca sulle diversità sessuali a scuola

Laboratori strategici

L'obiettivo dei laboratori strategici è di accertare il livello di implementazione del diritto all'istruzione per gli studenti LGBT da parte dello Stato, analizzare le opportunità di miglioramento delle situazioni e guidare ad una cooperazione fra i vari settori. Idealmente i partecipanti sono il 30% in rappresentanza del governo, il 30% in rappresentanza di posizioni chiave nel settore educativo e il 30% di esperti educatori delle organizzazioni LGBT. Nella maggior parte dei casi questo ideale non è però realizzabile. In tal caso, è meglio cercare almeno di raggiungere una forma di distribuzione tra i vari settori.

I laboratori strategici di solito hanno la durata di un giorno, ma possono essere ridotti a quattro ore o prolungati fino a due giorni. Qui puoi scaricare un programma standard di laboratorio strategico di un giorno. Tuttavia un buon programma funziona meglio se adattato ai partecipanti presenti.

La Fondazione GALE può offrire gratuitamente un numero di laboratori strategici fino alla fine del 2016. Si ringrazia per questo il governo olandese. GALE offre la priorità ai paesi con un buon potenziale per il cambiamento e la volontà di impegnarsi nella coali-

zione internazionale per la politica LGBT che il governo olandese sta collaborando a creare.

I commenti dei partecipanti sui laboratori strategici:

Formazione docente e peer education

Il fondamento della formazione della Fondazione GALE si basa sul modo di trattare concretamente le risposte negative. Questa formazione mette in evidenza il modo in cui si affrontano le risposte negative nei contatti personali e in classe.

Consulenza scolastica

Per le scuole e i consulenti attivisti, GALE offre una formazione su come rendere le scuole più sicure e come migliorarle nei confronti delle diversità. Naturalmente ci si focalizza sulla diversità sessuale, ma i punti di partenza e i metodi riguardano la sicurezza facilmente applicabile a scuola e la trattazione delle diversità in genere. Comunque, la nostra formazione è piuttosto diversa da quelle che considerano la “diversità regolare” perché approfondisce molto più l'esclusione sociale, come affrontarla nelle scuole e nelle organizzazioni giovanili. Il contenuto della formazione si concentra sulla gestione scolastica e sulla pianificazione strategica per un cambiamento totale.

Ricerca sulla diversità sessuale nelle scuole

La formazione di ricerca fornisce un valido aiuto nel dare inizio allo sviluppo del proprio piano di ricerca e a sviluppare i propri mezzi di ricerca. Durante questo sviluppo su misura dei progetti, esaminiamo le scelte da fare e le insidie da evitare.

Immagini relative alle attività di apprendimento/esperienze di mobilità realizzate durante il progetto per condividere le citate buone pratiche.

Fotografie scattate durante le esperienze di mobilità organizzate nel mese di aprile 2015 in Italia, che coinvolgono il personale dei partner del progetto oltre che studenti e

insegnanti olandesi del college Hyperion, che ha preso parte con GALE all'implementazione del progetto:

Laboratorio guidato da GALE, focalizzato sull'analisi delle risposte al questionario somministrato a studenti e insegnanti italiani, spagnoli e olandesi, il cui scopo era l'identificazione dei comportamenti degli studenti nei confronti delle persone con diversi orientamenti sessuali in confronto ai propri.

Fotografie scattate durante la presentazione degli studenti italiani ed olandesi delle loro raccomandazioni su come instaurare un ambiente sicuro per gli studenti LGBT nelle scuole.

M. Schouten mentre presenta GALE durante il seminario pubblico (evento interattivo) tenutosi il 23 aprile 2015.
Durante il seminario lo staff di GALE ha presentato i primi risultati elaborati in base alle risposte al questionario sottoposto a studenti e docenti italiani, spagnoli e olandesi.

Confronto tra i partecipanti al progetto durante il laboratorio organizzato il 24 aprile 2015 presso il Liceo Salvemini, il cui scopo era discutere, in particolare con gli insegnanti, i risultati dei questionari.
Dal 16 al 20 novembre GALE ha organizzato una mobilità per i membri del LeGoP ad Amsterdam. GALE ha cooperato con il liceo Hyperion di Amsterdam, che ha ospitato l'evento nella scuola e ha dato la possibilità di partecipare ad un gruppo di studenti , gli stessi che avevano partecipato allo scambio a Bari.

Studenti italiani ed olandesi in posa all'entrata del museo Van Gogh prima di entrare a vedere la mostra (17 novembre 2015).

Un’esperta di film e di omofobia, Franka Stas, a lavoro con uno studente per preparare l' attrezzatura per il montaggio.

Studenti italiani ed olandesi montano le scene di un video sull’omofobia (17 novembre 2015).

Il 19 novembre gli studenti hanno avuto la grande responsabilità di organizzare contenuto e logistica del simposio internazionale (l’evento multiplo). Gli studenti hanno curato la preparazione della sala dell’incontro, hanno accolto gli invitati, organizzato tavole rotonde per gli insegnanti, i genitori, gli attivisti stranieri, gli attivisti LGBT olandesi e gli esperti olandesi e hanno inoltre discusso le linee guida, analizzato i dati raccolti da ciascuna tavola rotonda e migliorato le loro linee guida.

L’insegnante del liceo Hyperion Lean Baas prepara alcuni studenti all'organizzazione del simposio (evento multiplo) del 19 novembre 2015.

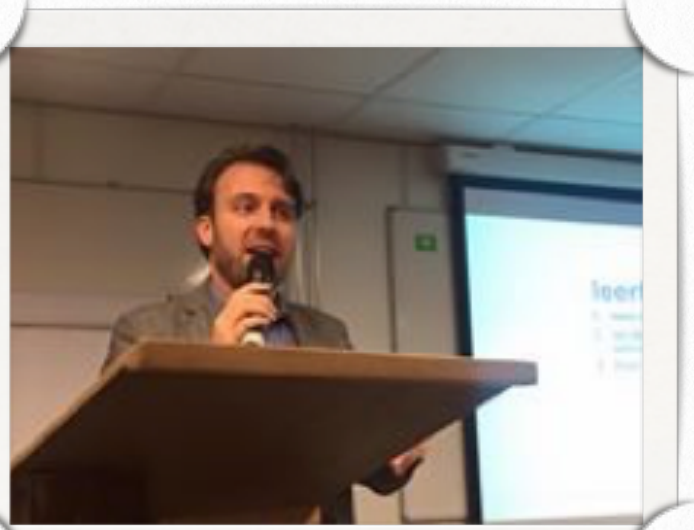

Il consigliere del comune di Amsterdam Bert Jan Vroege inaugura il simposio (19 novembre 2015).

Al simposio hanno partecipato 116 persone, 29 delle quali erano ospiti internazionali (oltre ai partecipanti al LeGoP).

Studenti italiani ed olandesi presentano le raccomandazioni per una scuola priva di omofobia all'inizio del simposio
(19 novembre 2015)

Una studentessa italiana e uno studente olandese presentano le raccomandazioni per una scuola priva di omofobia alla fine del simposio (19 novembre 2015).

Una studentessa si esibisce in una danza basca per gli ospiti del LeGoP (14 marzo 2016)

Durante la visita alla scuola è stato mostrato agli ospiti del LeGoP come Axular usi la tecnologia per supportare gli insegnamenti per necessità speciali (14 marzo 2016).

Alla fine dell'esperienza di mobilità gli studenti baschi hanno dato una dimostrazione pubblica di uno stile di danza basco, sviluppato appositamente per questa occasione (18 marzo 2016).

4

Capitolo 4

BUONE PRATICHE ATTUATE DA AXULAR LIZEOA

Le buone pratiche messe in atto dall'Axular Lizeoa considerate nel corso del progetto LeGoP riguardano l’uso innovativo delle tecnologie nelle attività didattiche, ed in particolare dei dispositivi tecnologici adattati nell'istituto così da permettere l’accesso a contenuti educativi anche a studenti con bisogni educativi speciali.

All’Axular Lizeoa si sa che le nuove tecnologie sono fondamentali nel processo di insegnamento-apprendimento, e si mettono a disposizione tutti i mezzi possibili per rendere più facile affrontare la diversità.

Il principale, ma non unico, impegno per il futuro sono le piattaforme web e gli strumenti 2.0, piattaforme che danno la possibilità, tra l’altro, di personalizzare i contenuti e gli esercizi per gli studenti, promuovere il lavoro collaborativo ed occuparsi di coloro che a causa di problemi di salute o per altre ragioni, non possono frequentare la scuola in un dato periodo. Per concludere, si tratta di soddisfare le richieste delle famiglie e della società: istruzione personalizzata e di qualità.

Questa è la ragione per cui lavoriamo con diversi strumenti. Ecco quelli più adatti ad affrontare la diversità degli studenti.

PIATTAFORME PER IL LAVORO ONLINE

CLASSE VIRTUALE INTEGRATA (www.axular.eu)

Si basa sulla piattaforma opensource Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment, ovvero Ambiente per l'apprendimento modulare, dinamico, orientato ad oggetti), alla quale abbiamo aggiunto dei moduli non standard; è adattata ai dispositivi mobili e connesso all'edizione per l'istruzione di Google.

Obiettivo

Offrire contenuti ed esercizi (valutati automaticamente o dal docente) che completino il lavoro in classe. In questa maniera il docente può controllare il progresso degli studenti e preparare vari itinerari didattici a seconda dei diversi bisogni.

Caratteristiche

Moodle è uno strumento versatile che permette di pubblicare contenuti immutabili (non valutabili), come documenti di testo, gallerie fotografiche, file audio e video e animazioni. La maggior parte di essi può essere arricchito da fonti esterne come YouTube, Picasa e Vimeo. Comunque, secondo noi, la forza pedagogica risiede nei moduli valutabili (questionari, indagini, glossari, discussioni, lezioni, flashcard, giochi, laboratori, compiti…).

In merito agli studenti con bisogni particolari, si sottolineano le possibilità fornite da questi moduli.

Flashcard

E’ un gioco di carte che consente di mettere insieme contenuti (termini da definire insieme alle definizioni, suoni con testi, immagini con testi…) a seconda del livello di difficoltà. In questo modo gli studenti spostano le carte dal mazzo più difficile (sulla sinistra) a quello più facile (sulla destra) man mano che migliorano nel livello di apprendimento.

Gioco

Questo modulo produce giochi automaticamente da definizioni prese da un glossario creato dall'insegnante o che gli studenti hanno creato come compito. Si possono creare molteplici giochi: impiccato, cruciverba, ricerca di parole, sudoku, “Scale e serpenti”, e “il Milionario”.

Laboratorio

Il modulo di laboratorio è utile specialmente per scambiarsi valutazioni tra compagni in modo tale da far capire agli studenti i criteri usati al momento della correzione di un esercizio.

Come funziona: l’insegnante consegna agli studenti un esercizio che devono fare entro un dato tempo limite. Può essere un documento da caricare (testo, immagine, audio o video) o un testo da scrivere online.

Una volta scaduto il tempo limite, il programma invia alcuni esercizi svolti dagli studenti (il docente può scegliere gli esercizi o può farlo l’applicazione in maniera casuale). Allo stesso tempo, lo studente riceve una schermata con i criteri e la maniera di correggere l’esercizio.

Quando il tempo è finito il professore corregge gli esercizi originali seguendo lo stesso schema e, alla fine, il programma compara la valutazione dell'insegnante a quelle degli studenti e premia (o penalizza) il voto finale a seconda della percentuale e vicinanza dei voti programmata dal docente.

Quiz

Anche se questo è uno strumento tipico per esami e test, vogliamo enfatizzarlo in quanto il grado di sviluppo dei particolari è notevole. Ci sono 56 diversi tipi di domande e diverse maniere per limitare il tempo, i tentativi, le informazioni ricevute dallo studente (durante e dopo l’esercizio), riscontri, ecc. Lo usiamo soprattutto come strumento di autovalutazione e verifica.

Patate bollenti

Questo noto programma per creare attività didattiche è perfettamente integrato con Moodle, così da tracciare i risultati, il numero dei clic, gli errori commessi con maggior frequenza e così via.

Si possono creare vari tipi di esercizi: abbinamento di carte, completamento, parole crociate e test.

Lezione

Questo modulo offre l'opportunità di creare percorsi personalizzati. Ecco perché si dimostra molto pratico per studiare i diversi casi. L'idea di base è quella di dare agli studenti due o più opzioni tra cui scegliere. Ogni opzione mostrerà una nuova pagina con un certo numero di opzioni. Per esempio, possono affrontare situazioni etiche per osservare le conseguenze che le loro decisioni possono comportare.

PORTFOLIO ELETTRONICO (www.acular.eu/mahara)

Il nostro portfolio elettronico è uno strumento che si basa sulla piattaforma opensource Mahara, focalizzata sugli studenti. Usandolo, essi possono conservare prove del loro apprendimento (documenti, immagini e file multimediali), giornali di bordo, e sviluppare il loro CV.

Tutto il lavoro è privato e resta nascosto finché lo studente non lo condivide con i compagni e gli insegnanti, rendendo pubbliche le proprie creazioni.

Un esempio di condivisione può essere visualizzato nel seguente blog, creato da un gruppo di studenti che lavorano nell'ambito della robotica. http://overclock.axular.org

ELKARTU (elkartu.axular.org)

Elkartu è una piattaforma per la cooperazione intergenerazionale basata su Moodle (come la nostra classe virtuale integrata); in questo caso è gestita da un gruppo di studenti che cerca soluzioni tecnologiche per i problemi degli anziani. La piattaforma mette in contatto i ragazzi e le loro famiglie con professionisti geriatri della fondazione Matia, i quali controllano le varie soluzioni proposte.

SARGOI (www.sargoi.eus)

La piattaforma Sargoi è nata dall'iniziativa di uno studente del quinto anno, ed è stata premiata dal governo basco.

Essa promuove valori e volontariato degli studenti più giovani attraverso un social network gestito dalla scuola. Le azioni solidali ricevono supporto e commenti dagli altri studenti, famiglie e professionisti registrati al social network. In questa maniera, i bambini ricevono “medaglie” (dalle uova di drago Sargoi fino al drago adulto).

In questa maniera i valori morali e il volontariato sono riconosciuti (non solo il lavoro scolastico). Questa iniziativa è nella sua fase pilota nella nostra scuola, ma presto sarà diffusa in tutti i paesi baschi.

SMART AMP (www.smartamp.com)

Questa applicazione è perfettamente integrata nell’edizione per l'istruzione di Google e fornisce uno spazio virtuale facile e comodo da usare, soprattutto tra gli studenti più piccoli.

Oltre ai più classici esercizi per l’intero gruppo, l'insegnante può usare questo strumento per personalizzare la distribuzione dei compiti.

AULA DI SVILUPPO

L’aula di sviluppo è un progetto che esplora ed applica le più moderne tecnologie nel campo dell'istruzione. Fa parte del progetto Inclusive Smart School, sponsorizzato dalla banca BBK, dalla fondazione Dravet e dalla Microsoft. E’ la prima classe di questo genere in tutta la Spagna.

Questo spazio dispone di tavoli interattivi e dispositivi cinetici per svolgere le varie attività educative ed altre attività come nutrizione, logoterapia e supporto specifico per l'espressione. Ci consente di preparare diverse aree di lavoro individuali fornite di computer, tablet e smartphone. In questa prima fase il lavoro svolto nell’aula di sviluppo sarà basata su una piattaforma di apprendimento con diversi materiali e corsi per gli insegnanti, dove essi possono anche caricare contenuti creati da loro, che consentirà la fruizione e lo scambio di risorse didattiche.

Insegnanti e studenti italiani mentre visitano l'aula di sviluppo.

Ci si aspetta che il progetto Inclusive Smart school si diffonda con nuove fasi per ottenere il più grande vantaggio possibile dall'uso delle TIC nell'integrazione didattica. Nella seconda fase sarà sviluppato un programma che include i criteri medici e psicologici delle più diffuse disabilità come mezzo di supporto per i docenti. In seguito la EIC BBK creerà una piattaforma per integrare audio e video, in modo da consentire agli studenti di partecipare alle lezioni anche se a casa o in ospedale. Infine il progetto prevede lo sviluppo di applicazioni, giochi e contenuti specifici per il lavoro educativo dei bambini con varie patologie.

APPLICAZIONI

Nelle scuole elementari si usano tablet e iPad per far fronte alla diversità. Gli studenti con bisogni speciali lavorano con lo psicologo educatore usando le seguenti applicazioni:

Laboratorio sull'e-learning

LAVORARE COI NUMERI

Hasta 100 (iOs/Android)

OPERAZIONI ARITMETICHE

Bitsboard Math (iOs)

10 monkeys multiplication (iOs/Android)

Math Montessori (iOs/Android)

Math board (iOs)

Presentazione del volontariato e dei programmi Elkartu

ORTOGRAFIA E LESSICO

Bitsboard (iOs)

Diseggxia (iOs/Android)

Lixta (iOs/Android)

LETTURA

Ensémame a leer (iOs)

LAVORO SUL SUPERAMENTO DELLE PAURE

Bye Bye fears (iOs)

Yo mataré monstruos por ti (iOs/Android)

Clara ya no tiene miedo a la oscuridad (Android)

LOGICA E PENSIERO

Lightbot (Web/iOs/Android)

Popplet lite

Lucidchart

Studenti baschi presentano il loro progetto robotico

CAPACITA' DI ESPRESSIONE

Book creator (iOs/Android)

Adobe voice (iOs/Android)

Storybird (web)

Presentazione del social network educativo Sargoi

Story Jumper (web)

Zimmer twins (web)

Go animate (web)

Move note (web/iOs/Android)

Sul lato sinistro immagini relative alle attività di apprendimento/esperienze di mobilità realizzate durante il progetto per condividere le citate buone pratiche.

5

Capitolo 5

BUONE PRATICHE MESSE IN ATTO
DALL'ASSOCIAZIONE GUREAK

Le buone pratiche messe in atto da Gureak e considerate durante il progetto LeGoP consistono nello sviluppo, adattamento e applicazione di strumenti innovativi nella formazione e nell'inserimento nel mondo del lavoro di persone con difficoltà intellettive.

Per Gureak creare e mantenere possibilità lavorative per persone con diversi tipi di disabilità è una grande sfida. Abbiamo scelto l'innovazione e le nuove tecnologie come base per progredire nel nostro obiettivo principale, che è l'integrazione sociale e lavorativa delle persone con disabilità.

Ci siamo concentrati su diverse azioni e siamo a conoscenza delle nuove possibilità, estremamente importanti e necessarie dal punto di vista sia del mercato che della società in generale.

A tale scopo abbiamo creato diversi programmi e strumenti per aumentare le assunzioni e migliorare l'impiegabilità e la qualità della vita delle persone disabili. Di seguito vengono presentati alcuni strumenti che impieghiamo per l'integrazione nel mercato del lavoro, nelle assunzioni e nello sviluppo di competenze, tutte cose supportate della nuove tecnologie.

SISTEMI DI SUPPORTO PER L'ESECUZIONE DI COMPITI

TUTOR

Prodotto sviluppato

Applicazione che presenta le istruzioni su di un dispositivo mobile, in sequenza ordinata.

Abilità impiegate:

-Adattamento

-Autonomia

-Produttività

Qualità di vita:

-Benessere emotivo

-Sviluppo personale

-Autodeterminazione

Scopo

Aiutare le persone con disabilità ad eseguire compiti in autonomia.

Caratteristiche:

Le applicazioni sono facili da usare e consentono il monitoraggio in maniera sequenziale delle istruzioni definite in precedenza.

La presentazione di tali istruzioni avviene attraverso testi, immagini, audio e video.

Supporto in loco individuando (attraverso piani o figure) e specificando il tempo da impiegare ogni ora.

Inclusione di altre funzionalità: allarmi, registrazioni…

Sistemi d’autore per creare tutor in maniera facile e senza conoscenze informatiche.

I-TOK

Prodotto sviluppato

Applicazione per iPhone che trasforma un suono in un segno grafico.

Abilità impiegate:

-Comunicazione

-Autonomia

-Produttività

Qualità della vita:

-Relazioni interpersonali

-Sviluppo personale

-Inserimento nella società.

Scopo

Consentire alle persone affette da ipoacusia di effettuare consegne postali.

Caratteristiche

Applicazione per telefoni cellulari, facile da usare.

Se il telefono è posizionato sul ricevitore del citofono, si può vedere se il residente ha risposto alla chiamata.

Dà la possibilità di rispondere con un messaggio pre-registrato che viene attivato spingendo un pulsante.

Attraverso una finestra di “Impostazioni” si può impostare una gamma di adempimenti e si possono inserire e selezionare messaggi pre-registrati.

CONTENUTI/APPLICAZIONI PER L’APPRENDIMENTO E LA FORMAZIONE

VIRCAP

Prodotto sviluppato

Sistema di apprendimento di attività di giardinaggio e progettazione paesaggistica, basato sulla realtà virtuale.

Abilità impiegate

-Autocontrollo

-Cura di sé

-Produttività

Qualità della vita:

-Benessere emotivo

-Sviluppo personale

-Benessere fisico

Scopo:

Formare persone con disabilità in attività di giardinaggio e progettazione paesaggistica in maniera personalizzata e sicura.

Caratteristiche

Programma educativo completo per il giardinaggio e la progettazione paesaggistica: 6 blocchi di contenuti, 24 unità didattiche e 121 contenuti.

40 video per la trasmissione delle conoscenze procedurali.

Più di 200 compiti (introduzione, informazione, implementazione, consolidamento, sintesi e consapevolezza della diversità) da svolgere attraverso attività di gruppo, CBT-2D e 3D, realtà virtuale e pratica reale.

Applicazione per l'apprendimento di gestione integrata (progettazione, monitoraggio, diagnosi, valutazione…) in maniera personalizzata.

Attrezzatura reale con un sistema di sensori: 15 dispositivi creati per eseguire attività in un ambiente virtuale.

Gestore per creare casi e nuovi contesti in cui esercitarsi

Sistema di visualizzazione della realtà virtuale, non invasivo, che fa uso di un casco leggero.

DIZIONARIO DELLA LINGUA DEI SEGNI

Prodotto sviluppato:

Dizionario dei segni interattivo sul web che include terminologia tecnica usata quotidianamente nell’ambiente di lavoro, nella digitalizzazione e nel marketing diretto.

Abilità impiegate

-Comunicazione

-Autonomia

-Produttività

Qualità della vita:

-Relazioni interpersonali

-Sviluppo personale

-Inclusione nella società

Scopo:

Migliorare la capacità di comunicazione tra persone con e senza carenze uditive.

Caratteristiche:

Accesso universale (PC, telefoni, tablet…)

Interfaccia semplice ed accessibile.

Motore di ricerca e classificatore di termini.

Modificabile a seconda delle necessità.

Uno spazio utente per gestire il sistema.

Include un corso per l’apprendimento e-learning, che fornisce contenuti e incoraggia l’apprendimento di nuovi termini.

PIATTAFORMA DIGITALE ACCESSIBILE

Prodotto sviluppato:

Piattaforma digitale accessibile per la formazione

Abilità mostrate:

-Comunicazione

-Adattamento

-Autonomia

Qualità della vita:

-Relazioni interpersonali

-Sviluppo personale

Scopo:

Rendere possibile l’istruzione e la qualifica di persone disabili attraverso una piattaforma digitale per tutti.

Caratteristiche:

La piattaforma include i seguenti elementi:

-Interfaccia web accessibile (Gureak-Akademi.net)

-Sistema di gestione delle informazioni Moodle (LMS)

-Un Backoffice che consente la gestione della piattaforma

-Gestore dei documenti digitali per la formazione di un archivio di risorse

Differenti aree per l’apprendimento: corsi, archivio, caffetteria (con strumenti 2.0), giochi (di memoria e di azione), notizie e area tutor.

Due sistemi d’accesso: quello tradizionale (nome utente e password) ed un altro che utilizza una memoria USB e la pittografia.

Conformità della fruibilità e modelli di accessibilità: WAI-AA, XHTML 1.0, CSS level2 e protocollo NI4 (navigazione facilitata).

E' collegato all’applicazione della gestione del personale dell'azienda per pianificare le attività di aggiornamento e monitoraggio.

Bilingue.

FORMAZIONE AL MONTAGGIO

Prodotto sviluppato:

Applicazione concepita per produrre contenuti per la formazione di persone disabili in vari compiti, prima della loro inclusione nella catena di montaggio.

Abilità impiegate:

-Comunicazione

-Autonomia

-Produttività

Qualità della vita:

-Relazioni interpersonali

-Sviluppo personale

-Inclusione nella società

Scopo:

Produzione agile di contenuti multimediali per la formazione e per l’apprendimento di compiti.

Caratteristiche:

Applicazione web facile da gestire da persone non esperte in informatica.

Progettata per essere usata con dispositivi dotati di schermi tattili.

Consente l’integrazione di immagini, audio e video.

I contenuti creati sono organizzati in tre livelli:

-Formazione: istruzioni per i compiti che devono essere svolti usando un video.

-Simulazione: qualità, posizionamento, orientamento, uso di EPI…

-Valutazione: controlla se la persona risulta idonea

Consente la formazione di persone disabili in maniera personalizzata, con procedure specifiche. Costoro vengono così introdotti nel processo di produzione una volta qualificati.

Permette anche di controllare e monitorare gli utenti mediante ispezioni e schermi creati a tale scopo.

CONTENUTI/APPLICAZIONI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA COMUNICAZIONE E DELL’ACCESSO ALLE INFORMAZIONI

GURESARE

Prodotto sviluppato:

Accesso alle informazioni con un touchscreen, formato da molteplici moduli che assemblano insieme le informazioni (testi facili da leggere, immagini, video…) a cui l'utente può accedere facilmente.

Abilità impiegate

-Comunicazione

-Diritti

-Autonomia

Qualità della vita:

-Autodeterminazione

-Inclusione nella società

-Diritti

Scopo:

Consentire la comunicazione e l'accesso alle informazioni, soprattutto a soggetti affetti da disabilità mentali.

Caratteristiche:

Sistema modulare che permette l'adattamento e l'espansione a seconda dei bisogni dell'utente.

Modelli di accesso che seguono lo standard UNE 139802:2003, basato sul design universale e sulle linee guida del protocollo NI4 per una navigazione più semplice per le persone con disabilità mentali.

Interfaccia semplice e tattile.

Permette di presentare le informazioni e i contenuti in formati differenti: testi, fogli eletronici, PDF, video, immagini, linguaggio dei segni collegato ad un testo...

Consente una comunicazione sincronica tramite una videoconferenza su Skype o una comunicazione asincrona via email.

Sistema di gestione per l'invio telematico di informazioni in remoto.

Sistema di notifica.

Bilingue.

Studenti edocenti italiano visitano le strutture "GRUPOGUREAK"

6

Linee guida e raccomandazioni sulla politica

Queste linee guida hanno l'intento di trasferire le buone pratiche attuate dai partner del LeGoP ed illustrate in questo documento in altri contesti (altre organizzazioni nei paesi partner ed in altri paesi).

Per suggerire al meglio possibili raccomandazioni che permettano il cambiamento proposto, si fornisce di seguito una breve introduzione sul quadro legislativo rilevante che caratterizza i paesi nei quali è stato possibile mettere in atto le suddette buone pratiche / i paesi che hanno ostacolato la messa in atto delle suddette buone pratiche.

Nella descrizione di ciascun quadro legislativo sono inclusi commenti / consigli che mettono in evidenza le disposizioni specifiche che supportano / ostacolano la messa in atto di buone pratiche in materia.

Sono anche menzionate altre buone pratiche nei campi affrontati dal progetto nei paesi partner.

Infine si forniscono raccomandazioni utili da condividere con i legislatori e le autorità dei territori sui quali le buone pratiche pertinenti saranno trasferite, al fine di promuoverne l'adozione e rimuovere i possibili ostacoli / le possibili barriere alla loro implementazione e diffusione.

a. INCLUSIONE DI PERSONE CON DISABILITA'

Prima di tutto descriviamo i quadri legislativi e le pratiche che riguardano l'inclusione delle persone con disabilità per quanto concerne istruzione, lavoro e società in genere, nei paesi coinvolti.

ITALIA

La normativa italiana di riferimento in relazione all'inclusione socio-lavorativa delle persone disabili ha visto, fino agli anni Novanta, la quasi totale disapplicazione dell'unico riferimento normativo diverso dai principi costituzionali sanciti all'articolo 3 in tema di uguaglianza formale e sostanziale dei cittadini: la legge numero 482 del 1968, infatti, a fronte degli alti obiettivi numerici proposti si era dimostrata per molti aspetti inefficace ed era rimasta nei risultati inapplicata.

Il vero "inizio" in tema di inclusione sociale dei disabili si è avuto con l'emanazione della Legge n. 68 del 1999 che, seppur in continuità con i principi della L. 482/1968, i quali affermavano già il diritto al lavoro delle persone disabili a essere tutelato attraverso l'obbligo, per i datori di lavoro, di garantire a questa categoria di cittadini l'accesso a una quota di assunzioni proporzionale alle dimensioni del proprio personale dipendente, introduce dei forti elementi di innovazione nel contesto italiano.

La nuova normativa segna un importante scarto rispetto alla legge 482/68, infatti, in ciò che riguarda le metodologie di avviamento al lavoro delle persone disabili: essa si basa sul superamento dell'avviamento numerico obbligatorio che caratterizza la vecchia legge, puntando sull'assunzione di diversi strumenti propri delle politiche attive del lavoro.

La legge 68/99 si pone il duplice obiettivo di rispondere all'esigenza di lavoro della popolazione disabile senza che ciò divenga, per le aziende e gli enti pubblici vincolati un mero costo, bensì un inserimento proficuo di soggetti produttivi. La filosofia che sottostà a tale norma è che l'avviamento al lavoro debba essere realizzato attraverso l'incontro tra le caratteristiche di una persona disabile e quelle di una mansione in cui la persona possa effettivamente essere impiegata, rispondendo in questo modo alle esigenze di entrambi i soggetti coinvolti (i disoccupati disabili e i datori di lavoro) e ampliando le possibilità di successo e

durata temporale, nella convinzione che solo inserimenti in lavori “veri”, nel rispetto delle possibilità, delle capacità e dei limiti del soggetto, possono rispondere all’esigenza di includere le persone non solo in termini di autonomia economica, bensì in termini di dignità umana.

La legge indica nel “collocamento mirato” lo strumento cardine per giungere a questo tipo di inserimento:

“Per collocamento mirato dei disabili si intende quella serie di strumenti tecnici e di supporto che permettono di valutare adeguatamente le persone con disabilità nelle loro capacità lavorative e di inserirle nel posto adatto, attraverso analisi di posti di lavoro, forme di sostegno, azioni positive e soluzioni dei problemi connessi con gli ambienti, gli strumenti e le relazioni interpersonali sui luoghi quotidiani di lavoro e di relazione.” (legge. 68/99 art.2)”

Compito del collocamento mirato quindi non è solo individuare un corretto incontro tra le caratteristiche della persona e quelle della mansione, ma, ove ciò non sia immediatamente possibile, porre in campo una serie di risorse e di servizi atti a permettere sia alla persona di adeguare le proprie competenze, sia all’azienda di intervenire su aspetti strutturali e di organizzazione del lavoro per rendere accessibile la mansione designata.

Ciò non è una novità assoluta della legge 68/99, non solo perché si pone nel solco della più generale riforma del collocamento ordinario in atto nello stesso periodo storico, ma anche perché recepisce i contenuti della legge 104 del 5 febbraio 1992 “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”, la quale sancisce che “la valutazione della persona handicappata tiene conto della capacità lavorativa e relazionale dell’individuo e non solo della minorazione fisica o psichica”.

I soggetti tutelati dalla legge 68/99 sono:

- le persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali o portatrici di handicap intellettivo, che abbiano il riconoscimento di invalidità civile con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%

- le persone invalide da lavoro con un grado di invalidità superiore al 33%

- le persone non vedenti e sordomute
- le persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio (dalla I° all'VIII° categoria)

A differenza della vecchia legge, anche i disabili psichici sono inclusi tra i soggetti tutelati, a seguito della dichiarazione di incostituzionalità di tale discriminazione e dell'esplicitazione, già nella legge 104/1992, dell'estensione delle norme sul collocamento obbligatorio alle persone affette da minorazioni psichiche.

I soggetti vincolati ad avere alle proprie dipendenze lavoratori disabili sono i datori di lavoro pubblici e privati che occupano più di 15 dipendenti. In particolare tale obbligo è di avere tra i propri dipendenti:

- un lavoratore per chi occupa tra i 15 e i 35 dipendenti;
- due lavoratori per chi occupa tra i 36 e i 50 dipendenti
- il 7% degli occupati per chi occupa più di 50 dipendenti

Per assumere una persona disabile in adempimento agli obblighi di legge i datori di lavoro devono farne richiesta agli uffici competenti. In assenza di convenzione (di cui si vedrà in seguito) le richieste di assunzione sono di carattere nominativo (e quindi con chiamata diretta):

- per i datori di lavoro che occupano da 15 a 35 dipendenti, oltre che per i partiti politici, le organizzazioni sindacali e sociali e gli enti da essi promossi;
- per una delle due assunzioni a cui sono tenuti i datori di lavoro che occupano tra i 36 e i 50 dipendenti;
- per il 60% delle assunzioni cui sono tenuti i datori di lavoro che impiegano più di 50 dipendenti.

I datori di lavoro devono inoltrare richiesta di avviamento entro sessanta giorni dall'insorgenza dell'obbligo specificando la qualifica richiesta. L'ufficio competente è tenuto ad av-

viare lavoratori con tale qualifica se presenti negli elenchi dei propri iscritti. In mancanza di tali figure professionali il datore di lavoro è chiamato a concordare una figura professionale alternativa sulla base di quelle presenti nelle liste. Nel caso non sia possibile tale individuazione, questi è chiamato a sottoscrivere una convenzione di inserimento lavorativo che preveda percorsi formativi (tramite tirocinio) volti a far raggiungere a un lavoratore con qualifiche simili a quelle individuate il profilo professionale richiesto (legge 68/99 art.7 e Regolamento di esecuzione art.6-8).

Per i disabili psichici è previsto il solo avviamento su richiesta nominativa attraverso convenzioni, tenendo conto delle particolari difficoltà che l'inserimento di tali lavoratori comporta e la necessità di attivare servizi di accompagnamento e sostegno.

Le già citate convenzioni, benché presenti a livello regionale anche nella normativa precedentemente in vigore, nella legge 68/99 assumono un ruolo sicuramente rilevante e inseriscono nuove modalità di compimento dell'obbligo di assunzione.

La convenzione è un patto per l'assunzione tra un datore di lavoro e gli uffici competenti, che stabilisce "i tempi e le modalità di che il datore di lavoro si impegna a effettuare". La convenzione dà la possibilità di accedere ad alcuni strumenti di inserimento e flessibilizzazione del rapporto e, oltre ad essa, sono individuate dalla legge altre due forme di convenzionamento possibili.

La prima è la "Convenzione di integrazione lavorativa", finalizzata all'inserimento nel ciclo produttivo di disabili che presentino particolari difficoltà. Questo tipo di convenzione prevede l'attivazione di forme di sostegno, di consulenza e di tutoraggio nella fase di inserimento lavorativo da parte di servizi territoriali, di centri di orientamento professionale o di strutture del privato sociale.

La seconda è la convenzione del datore di lavoro privato con cooperative sociali tipo B (individuate dalla legge 381 del 1991 di cui si parlerà successivamente) o con liberi professionisti disabili. Questa convenzione permette il distacco del lavoratore disabile presso tali strutture per un anno, (rinnovabile al massimo a due).

Condizioni necessarie perché ciò avvenga sono che il lavoratore sia assunto a tempo indeterminato dal datore di lavoro vincolato (anche se per il periodo di distacco la retribuzione e gli oneri previdenziali e assistenziali sono a carico della struttura ricevente), che questi si impegni ad affidare alla cooperativa o al libero professionista una quantità di lavoro sufficiente a compensare il costo complessivo del lavoratore inserito e che esista, infine, un progetto formativo personalizzato.

Le convenzioni inoltre sono anche lo strumento attraverso cui possono essere concesse agevolazioni fiscali ai datori di lavoro privati che adempiono gli obblighi assumendo persone disabili con requisiti che le rendono più difficilmente impiegabili.

Un ultimo aspetto significativo della nuova legge è la definizione di un nuovo impianto sanzionatorio: sono previste sanzioni non trascurabili per la non copertura (per cause addebitabili al datore di lavoro) degli obblighi di assunzione.

In particolare è previsto il pagamento al “Fondo regionale per l’occupazione dei disabili” di una quota fissa per ogni giorno lavorativo non prestato, per ciascun lavoratore disabile non impiegato. Tali somme sono rivedibili ogni 5 anni mediante decreto ministeriale.

Il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili rappresenta uno strumento di incentivazione a favore dei datori di lavoro che assumono lavoratori disabili nell’ambito di convenzioni stipulate con le modalità previste dall’art. 11 della citata Legge 68. Tale Fondo, ha finanziato, fino all’anno 2008, le misure di fiscalizzazione dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e gli oneri derivanti dall’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro per i disabili tirocinanti nonché il rimborso forfettario parziale delle spese sostenute per l’ adattamento del posto di lavoro.

La fiscalizzazione degli oneri previdenziali ed assistenziali poteva essere totale o parziale a seconda del grado di riduzione della capacità lavorativa o delle minorazioni ascritte al soggetto disabile assunto. Essa ha rappresentato una delle principali innovazioni introdotte dalla Legge 68/99 costituendo un valido strumento per facilitare gli inserimenti lavorativi di persone con disabilità in particolari condizioni di gravità. La Legge 29 dicembre 2007, n. 247, ha modificato l’art. 13 della Legge n. 68/99 prevedendo in favore dei datori di lavoro

un contributo per ogni lavoratore disabile assunto a tempo indeterminato attraverso le convenzioni di cui all'articolo 11 della medesima legge 68 del 1999.

L'incentivo introdotto dalla nuova disciplina ha comportato una variazione di tipo quantitativo e qualitativo delle agevolazioni, mantenendo fermi i soli presupposti soggettivi per beneficiarne. È inoltre confermata in toto l'agevolazione di tipo economico relativa al rimborso parziale delle spese, sostenute per delle spese sostenute per l'adattamento del posto di lavoro.

Il contributo, graduato secondo la percentuale di riduzione della capacità lavorativa o delle minorazioni ascritte al soggetto disabile assunto, è stata fissato in due misure: quella non superiore del 25% del costo salariale per i soggetti meno gravi e l'altra del 60% del costo salariale, per i lavoratori con disabilità più grave. La condizione per la concessione al datore di lavoro del contributo per ciascun lavoratore disabile è che l'assunzione sia avvenuta con contratto di lavoro a tempo indeterminato e che il rapporto di lavoro sia ancora in essere.

Ciò trova la sua ragion d'essere nella finalità propria del Regolamento comunitario che raccomanda agli Stati membri di considerare l'aiuto di Stato come strumento volto non solo all'assunzione dei soggetti disabili, ma anche alla permanenza degli stessi sul posto di lavoro.

Come accennato in precedenza, un punto cardine per l'efficace applicazione della legge 68/1999 è il ricorso alle cooperative sociali istituite con la legge n. 381/1991.

Questa normativa, oltre a disciplinare due tipologie di cooperative (quelle di tipo A, attraverso le quali si gestiscono servizi socio-sanitari ed educativi, rivolti, quindi, anche alle persone con disabilità e quelle di tipo B, che svolgono attività lavorative agricole, industriali, commerciali o di servizi attraverso le prestazioni lavorative anche di "persone svantaggiate"), definiva prima ancora dell'entrata in vigore della legge 68/1999 delle categorie di "persone svantaggiate" che, oltre a comprendere le categorie di invalidità poi ricomprese nella Legge 68, definiva meritevoli di protezione lavorativa anche gli ex degenti di istituti psichiatrici, le persone in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare e i condannati ammessi alle misure alternative

alla detenzione. Il numero complessivo di tali persone deve costituire, nelle cooperative sociali di tipo B, almeno il 30% dei lavoratori ed esse, compatibilmente con il loro stato soggettivo, devono essere socie della cooperativa stessa.

Con la forma giuridica della cooperativa sociale di tipo B si coniuga il carattere della produzione di beni e servizi, proprio di qualsiasi attività imprenditoriale, con l'esigenza sociale di favorire l'inserimento nel mondo del lavoro di alcune persone che, per la loro condizione, potrebbero avere delle grandi difficoltà (scopo mutualistico).

Tale fine si persegue tenendo presente che la cooperativa sociale è un ente che, pure esercitando un'attività economica di impresa, non ha fine di lucro, in quanto non divide gli utili patrimoniali tra i soci, ma li utilizza per il perseguimento del fine solidaristico dell'inclusione lavorativa delle persone svantaggiate, anche, semmai, pianificando degli orari più flessibili o ridotti per le persone svantaggiate.

Le finalità ricordate possono perseguirsi anche in virtù di un regime agevolato per tali enti. Infatti, le cooperative sociali, sono per legge (art. 10 Dlgs 460/1997), ONLUS e, quindi, assoggettate al regime tributario e fiscale differente e di maggior favore.

Inoltre, le aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale dovute dalle cooperative sociali, relativamente alla retribuzione corrisposta ai lavoratori svantaggiati, sono ridotte a zero. Come detto in precedenza, poi, attraverso le convenzioni di cui agli articoli 12 e 12 bis Legge n. 68/99 possono essere stipulati accordi con i Centri per l'impiego ed i datori di lavoro, obbligati ad assumere, persone con disabilità, affinché queste ultime, almeno per un certo periodo di tempo, svolgano la propria prestazione lavorativa presso le cooperative sociali, che dovrebbero garantire degli inserimenti più graduali e flessibili nel mondo del lavoro.

La presenza di un dettato normativo così forte, però, non ha fatto seguito alla sua piena applicazione in quanto, se si va ad analizzare l'osservanza della legge, ad oggi in Italia esistono tassi di elusione degli obblighi normativi molto alti, con aziende che preferiscono pagare sanzioni - le poche volte che vengono comminate - piuttosto che impiegare un disabile; sul piano culturale, poi, in periodi di crisi, sembra invalsa l'idea che un disabile al lavoro sia un problema in più, mai una risorsa.

Le ultime statistiche a disposizione rivenienti dai dati ISTAT e contenute nella VI Relazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali al Parlamento sullo stato di attuazione della Legge 68/1999 dicono che i disabili in età lavorativa occupati in Italia sono meno del 18 per cento. Un dato che scende vertiginosamente se la persona da occupare ha difficoltà cognitive o psichiche: solo l'1,5 di chi presenta deficit funzionali è impiegato.

A tali dati poco confortanti, si è cercato di porre rimedio con alcuni interventi normativi mirati, i cui effetti tuttavia non sono ancora visibili in termini concreti.

La cosiddetta “legge Biagi” (Dlgs. 276/2003 e smi) ha introdotto, con l’art. 14, un sistema che prevede la possibilità per le aziende di assolvere agli obblighi di cui alla Legge 68/1999 anche attraverso una vera e propria “delega” alle cooperative sociali di tipo B dell’assunzione della persona in situazione di handicap In questo caso, infatti, la persona disabile è assunta dalla cooperativa sociale cui l'impresa conferisce commesse di lavoro e, in tal modo, è soddisfatto l'obbligo di assunzione da parte dell'impresa stessa.
I Centri per l'Impiego, le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello territoriale e le associazioni di rappresentanza, tutela ed assistenza delle cooperative sociali di tipo B (di inserimento lavorativo) o Consorzi sociali possono stipulare convenzioni quadro su base territoriale che devono essere validate dalle regioni, per l'inserimento di lavoratori svantaggiati in cooperative sociali alle quali i datori di lavoro privati conferiscono commesse.
Se i lavoratori svantaggiati sono disabili gli stessi possono essere computati ai fini della copertura della quota di riserva da parte dei datori privati.
La convenzione quadro disciplina i seguenti aspetti:
a) le modalità di adesione da parte delle imprese interessate;
b) i criteri di individuazione dei lavoratori svantaggiati da inserire al lavoro in cooperativa; l'individuazione dei disabili sarà curata dai servizi di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Servizi del collocamento obbligatorio)
c) le modalità di attestazione del valore complessivo del lavoro annualmente conferito da ciascuna impresa e la correlazione con il numero dei lavoratori svantaggiati inseriti al lavoro in cooperativa;
d) la determinazione del coefficiente di calcolo del valore unitario delle commesse (ai fini del computo di cui al comma 3 dell'art. 14 del Decreto che, in particolare, prevede la possi-

bilità di copertura della quota di riserva dei datori obbligati all'assunzione di perone disabili attraverso tali convenzioni), secondo criteri di congruità con i costi del lavoro derivati dai contratti collettivi di categoria applicati dalle cooperative sociali;
e) la promozione e lo sviluppo delle commesse di lavoro a favore delle cooperative sociali;
f) l'eventuale costituzione, anche nell'ambito dell'agenzia sociale di cui all'articolo 13, di una struttura tecnico-operativa senza scopo di lucro a supporto delle attività previste dalla convenzione;
g) i limiti di percentuali massime di copertura della quota d'obbligo da realizzare con lo strumento della convenzione.

Infine, è molto recente l'intendimento dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e della nuova normativa sugli appalti pubblici e sugli affidamenti, di riservare alle cooperative sociali degli affidamenti pubblici finalizzati all'inserimento lavorativo di soggetti deboli (cfr. Documento dal titolo "Linee Guida per gli Affidamenti alle Cooperative Sociali ai sensi dell'art. 5, comma 1, della Legge 381/1991).

BUONE PRASSI NAZIONALI E LOCALI

In ITALIA, a livello nazionale

Dal punto di vista delle buone prassi finalizzate a implementare un Sistema di sostegno e di promozione dell'inclusione sociale, la realtà italiana ha intrapreso ormai dal 2007 un percorso innovativo e sperimentale, sostenuto in modo importante dai fondi strutturali europei.

Infatti, sin dal settennio di programmazione europea 2007 – 2013, gli accordi di partenariato sottoscritti con la UE e i documenti programmatici conseguenti hanno mirato ad un progressivo innalzamento dei livelli di spesa verso iniziative di sostegno all'inclusione attiva, sociale e lavorativa, di persone in situazione di handicap, soprattutto attraverso azioni di ricerca e sviluppo tecnologico finalizzato al miglioramento della qualità della vita.

Tali intendimenti si sono ripercossi in termini di azioni positive soprattutto nella Regione Puglia, che può definirsi una tra le migliori interpreti di questa strategia attraverso un fortissi-

mo investimento in misure che hanno finanziato ricerca e sviluppo di prototipi, processi e prodotti finalizzati al superamento delle barriere di ogni tipo causate dalla disabilità.

Rientrano in tal senso le azioni che sono qui di seguito brevemente descritte.

Appalti pubblici pre-commerciali (PCP)

Gli appalti pubblici per la realizzazione di varie ricerche ed attività di sviluppo mirano alla progettazione, produzione e sperimentazione di prototipi di prodotti e servizi non ancora adatti ai fini commerciali ma che possono essere introdotti sul mercato non appena siano migliorati e industrializzati.

La Regione Puglia ha selezionato il campo dell'Indipendenza ed ha sottolineato i bisogni rilevanti relativi a due aree tematiche principali:

- Assistenza e Inclusione;
- Sicurezza e Salute.

I Partenariati Regionali per l'Innovazione (…), invece, hanno inteso promuovere la creazione di partnership tecnologiche pubblico-private per programmi regionali di ricerca e innovazione con l'obiettivo di ben posizionare la Puglia rispetto alle prospettive di crescita dell'Europa 2020 attuando strategie di Smart Specialization (specializzazione intelligente) del tessuto produttivo regionale.

I Partenariati Regionali per l'Innovazione erano caratterizzati dall'identificazione chiara di fabbisogni tecnologici di imprese e/o di cluster di imprese, da forti contenuti interdisciplinari e di integrazione per poter contribuire al processo di sviluppo del territorio in settori di specializzazione, attraverso attività di ricerca industriale, sviluppo sperimentale e di coinvolgimento di giovani ricercatori. Il progetto prevede la compresenza di una o più imprese e, obbligatoriamente, uno o più organismi di ricerca.

Gli ambiti di riferimento sono quelli individuati dalla Strategia Regionale per la Ricerca e l'Innovazione, fra cui vi è l'ICT.

Gruppi tecnologici

Si tratta di un'azione di ricongiungimento fra il periodo di progettazione 2007-2013 ed il nuovo periodo.

E' dunque un'"azione ponte" inclusa nel percorso che porta alla progettazione ed al potenziamento della strategia regionale di ricerca ed innovazione basata sulla Specializzazione Intelligente per il periodo di progettazione dei fondi strutturali 2014-2020, SmartPuglia2020.

Tale azione mira al potenziamento delle competenze critiche nelle tre aree identificate dalla Strategia SmartPuglia2020 (Produzione Sostenibile, Salute Umana e Ambientale, e Comunità Digitali, Creative e Inclusive) per rafforzare la capacità di attirare investimenti e talenti e stabilire reti nazionali e internazionali di lunga durata.

Progetti di AAL (Ambient Assisted Living)

I contributi finanziari per l'acquisto di tecnologie domotiche sociali (AAL – Ambient Assisted Living) mirano al raggiungimento di una vita indipendente in una casa più sicura, che consenta di telemonitorare le funzioni vitali di persone non autonome, coerentemente con i campi di progetto riguardanti l'Ambient Assisted Living. Tali progetti sono rivolti a persone ultrasessantacinquenni non autonome, con capacità motorie limitate, e riguardano le loro attività di vita quotidiana.

Con i Living Labs, poi, si è inteso sperimentare un nuovo approccio alle attività di ricerca e innovazione dove l'utente partecipa attivamente al processo di sviluppo e sperimentazione di nuove soluzioni, destinate agli abitanti di uno specifico territorio. Attraverso lo scambio di idee e di conoscenze e l'aggregazione fra ricercatori, imprese e gruppi organizzati di cittadini, si definiscono le specifiche di nuovi prodotti e servizi, si realizzano e valutano i primi prototipi e si sperimentano soluzioni tecnologiche innovative. Sono oltre 300 i Living Lab in tutta Europa, stimolano l'innovazione, sono occasione di sviluppo economico, sociale e culturale e trasferiscono la ricerca dai laboratori verso la vita reale, dove i cittadini diventano "co-sviluppatori".

Le migliori soluzioni ICT sono ricercate nei domini: Ambiente; Sicurezza e Tutela Territoriale; Beni Culturali e Turismo; Economia Creativa Digitale; Energia rinnovabile e competitiva;

Governo elettronico per la PA; Istruzione ed Educazione; Trasporti e Mobilità sostenibile; Salute, benessere e dinamiche socio-culturali

L'inserimento di fabbisogni e l'iscrizione al catalogo avvengono in forma telematica su www.sistema.puglia.it, (ad oggi sono stati catalogati circa 400 fabbisogni negli otto domini e sono stati inseriti circa 200 soggetti nel catalogo partner).

Nella prima call attivata, sono state previste 3 tipologie di interventi differenziati a seconda dell'utenza finale coinvolta nell'aggregazione progettuale richiesta per la costruzione del Living Labs:

- Smart Cities & Community: Utenti finali rappresentati da soggetti pubblici e privati attivi su scala urbana in grado di innescare politiche di innovazione, basate sulla valorizzazione e il rafforzamento della partecipazione attiva della cittadinanza e delle infrastrutture materiali e immateriali esistenti nel proprio territorio (Comuni, Enti pubblici, Musei, Associazioni di enti pubblici, Associazioni e organismi rappresentativi di bisogni collettivi e sociali, Sindacati, Associazioni di tutela dei consumatori, Associazioni economiche di interesse pubblico, ecc.).

- Knowledge Community: Utenti finali rappresentati da soggetti attivi nella produzione, gestione e scambio della conoscenza e dell'innovazione (Distretti tecnologici regionali, Centri di Competenza, Istituti di formazione, Enti di ricerca, Reti di Laboratori regionali, Partenariati Pubblico-Privato ecc.).

- Business Community: Utenti finali rappresentati da soggetti attivi in ambito economico, produttivo e dei servizi alla produzione (Distretti Produttivi regionali, Reti di imprese, Grandi Imprese, Associazioni economiche, Associazioni datoriali e di categoria, ecc.).

Complementare al sistema del Living Lab, poi, è nata la comunità dei Living Labs, uno spazio virtuale di confronto e di scambio. Nella parte informativa è possibile avere tutte le informazioni di dettaglio sul progetto e sono disponibili notizie sull'attività dei living lab, in Puglia, in Italia e nel mondo, insieme a informazioni sulle attività e gli eventi dell'Unione Europea nei temi di interesse. Nella parte partecipativa, il Living Labs Cafè, si accede a informazioni dettagliate su ogni singolo living lab attivato e sui progetti ICT di ricerca e sviluppo

già finanziati dalla Regione Puglia. È possibile ricercare i fabbisogni già manifestati, consultare il catalogo dei partner e sono disponibili approfondimenti tematici, materiali multimediali, video, slide di presentazione, fotografie di eventi. Nella sezione Open Community è avviato un forum permanente di discussione sulla ricerca e l'innovazione in Puglia, in cui i soggetti delle tre comunità possono esprimere la propria opinione e offrire spunti e suggerimenti, sottoponendoli alla riflessione collettiva. Infine il blog collegato alle pagine dedicate sui social network Facebook (https://www.facebook.com/ApulianICTLivingLab) e Twitter (https://twitter.com/ICTLivingLabsRP), dove è possibile discutere liberamente dei fabbisogni emersi e delle soluzioni identificate, sottoporre altre idee o altri progetti "in cerca di autore", in una comunità più ampia che può essere parte dell'elaborazione collettiva. L'obiettivo è far uscire l'innovazione dal chiuso dei laboratori di ricerca e sviluppo e aprirla alle contaminazioni con il mercato, la società civile, l'assetto istituzionale, per creare una "comunità vivente" che insieme pensa l'innovazione, la progetta, la sperimenta e la mette in mostra.

Infine, questa strategia innovativa sperimentata per la prima volta in Puglia nel settennato 2007-2013 ha dato vita anche ad un vero e proprio "movimento culturale dell'ICT" che vede il suo culmine ormai da qualche anno nel "Festival Regionale dell'Innovazione", un format che vede ogni due anni il Centro della Città di Bari protagonista di una manifestazione finalizzata a

scoprire i risultati della ricerca e dell'innovazione e comprendere le traiettorie del futuro.

Il Festival è l'occasione per conoscere da vicino i protagonisti dell'innovazione: ricercatori, aziende, giovani talenti, amministrazioni che stanno rendendo Smart Puglia capace di competere a livello globale, attraverso

- laboratori e giochi scientifici;
- mostre;
- esperienze del"fare";
- spettacoli interattivi

- laboratori ed eventi:

Nella programmazione 2007-2013, quindi, si è sperimentata una politica di innovazione sociale che diventa strategia nella programmazione 2014-2020.

Il National Strategic Planning Framework 2014 – 2020, che ha dato luogo all'accordo di partenariato firmato tra Stato Italiano e Commissione Europea, contiene infatti una serie di riferimenti espliciti a questa strategia.

L'obiettivo tematico 9 dell'accordo di partenariato, innanzi tutto, punta strategie e politiche di inclusione con riferimento maggioritario alla categoria delle persone in situazione di disabilità, con un'interessante innovazione rappresentata dal raccordo con altri obiettivi tematici per il perseguimento dei risultati attesi per lo specifico obiettivo, e in particolare con l'obiettivo tematico 3 "Competitività dei sistemi produttivi", il quale è stato considerato al fine di una valutazione e di un intervento simultanei dal punto di vista della domanda (competitività) e dell'offerta (politiche attive e formazione), rispondendo, così, alla scelta strategica di intervenire in maniera integrata nei vari ambiti.

Le strategie dell'Accordo di Partenariato sono chiaramente riverberate nell'ambito dei programmi operativi varati dalle Regioni Italiane e, in particolare, dalla Puglia che, come detto, definisce nel suo Programma Operativo Regionale per il 2014-2020 una strategia di forte innalzamento della competitività del suo territorio, mettendo a sistema le sperimentazioni effettuate precedentemente con particolare riferimento alle innovazioni funzionali al miglioramento della qualità della vita.

Ne sono la prova gli enunciati che "sistemizzano" gli interventi già attuati nella programmazione 2007-2013 e li inseriscono all'interno della Priorità d'Investimento 1b del POR Puglia e con particolare riferimento all'azione 1.4 - Interventi di promozione di nuovi mercati per l'innovazione, dove sono citati nuovamente e con dotazioni finanziarie più alte i Living Labs e i P.C.P., quali strumenti di supporto alla generazione di soluzioni innovative a specifici problemi di rilevanza

Sociale.

Numerosi sono anche I riferimenti al miglioramento della qualità della vita delle persone in situazione di svantaggio all'interno della priorità di investimento numero 2 del POR, dedicate alla banda larga e al lancio delle reti ad alta velocità, con particolare riferimento alla priorità 2c che si focalizza sulle applicazioni delle TIC per l'e-government, l'e-learning, l'e-inclusion, l'e-culture e l'e-health.

Altro riferimento d'interesse è quello legato alla diffusione e al rafforzamento di attività economiche a contenuto sociale, definito all'interno della priorità di investimento 3 e caratterizzato dalla messa a disposizione di specifici strumenti di aiuto alle imprese dell'economia sociale e del terzo settore puntando a promuovere la creazione e lo sviluppo di imprese nuove e/o già esistenti, cosi come l'utilizzo di servizi specialistici per la qualificazione dell'offerta, cosi da consolidare e incrementare, da un lato, il numero di imprese che con la loro gamma di servizi, per il welfare e la conciliazione vita lavoro, contribuiscono a ridurre il carico di cura familiare, spesso di responsabilità femminile, migliorando il livello di benessere e della qualità della vita; dall'altro incrementare il numero di imprese a titolarità femminile.

Nella priorità d'investimento 9, che è quella maggiormente targettizzata sull'inclusione sociale dei soggetti deboli in generale, spiccano infine interventi specifici per ridurre il digital divide della fasce svantaggiate e interventi di presa in carico specifica per l'inserimento lavorativo di persone disabili.

Questo contesto fortemente innovativo a livello territoriale, poi, non è altro che un perfetto raccordo con l'innovazione principale che in Italia sta caratterizzando la programmazione 2014-2020, rappresentata dal Programma Operativo Nazionale Inclusione. Per la prima volta, infatti, i fondi strutturali intervengono a supporto delle politiche di inclusione sociale, in stretta sinergia con l'obiettivo di riduzione della povertà fissato da Europa 2020.

Il Programma definisce pertanto i suoi obiettivi rispetto alla strategia di lotta alla povertà formulata dal Governo italiano nei Piani Nazionali di Riforma. In particolare, esso intende contribuire al processo che mira a definire i livelli minimi di alcune prestazioni sociali, affinché queste siano garantite in modo uniforme in tutte le regioni italiane, superando l'attuale disomogeneità territoriale. Attraverso l'Asse 1 e l'Asse 2, oltre l'80% delle risorse del Programma, pari a circa 1,2 miliardi di Euro, viene perciò destinato a supportare l'estensione

sull'intero territorio nazionale della sperimentazione del Sostegno per l'inclusione attiva (SIA), una misura attiva di contrasto alla povertà assoluta attuata nel 2014 nelle 12 città d'Italia più popolose.

I due Assi prevedono anche azioni volte a potenziare la rete dei servizi per i senza dimora nelle aree urbane. Il Programma sostiene inoltre la definizione e sperimentazione, attraverso azioni di sistema e progetti pilota, di modelli per l'integrazione di persone a rischio di esclusione sociale, nonché la promozione di attività economiche in campo sociale (Asse 3) e, infine, azioni volte a rafforzare la capacità amministrativa dei soggetti che, ai vari livelli di governance, sono coinvolti nell'attuazione del Programma (Asse 4).

Infine, il Programma Operativo Nazionale (PON) Imprese e Competitività 2014-2020, dotato di un budget complessivo di oltre 2,4 miliardi di euro, intende accrescere gli investimenti nei settori chiave nelle Regioni meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia) e in quelle in transizione (Abruzzo, Molise, Sardegna), riavviando una dinamica di convergenza Sud/Centro-Nord che possa sostenere un duraturo processo di sviluppo dell'intero Sistema Paese attraverso interventi per la salvaguardia del tessuto produttivo esistente e per la riqualificazione dei modelli di specializzazione produttiva.

Il pacchetto d'investimenti si propone di favorire la crescita economica e il rafforzamento della presenza delle aziende italiane nel contesto produttivo globale, in particolare le piccole e medie imprese, articolando gli interventi su 4 obiettivi tematici:

- OT 1 - rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione
- OT 2 – migliorare l'accesso e l'utilizzo del ICT, nonché l'impiego e la qualità delle medesime
- OT 3 - promuovere la competitività delle piccole e medie imprese
- OT 4 - sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori.

In SPAGNA

Decreto Legislativo Reale 1/2013 del 29 novembre, con il quale si approva il Testo Consolidato della Legge Generale sui diritti delle persone con disabilità e sull'inclusione sociale

Questa legge stabilisce che le imprese pubbliche o private con più di cinquanta dipendenti debbano assumere una quota del 2% di lavoratori con disabilità. Se tale condizione non è rispettata l'impresa deve fare donazioni ad organizzazioni no-profit e/o subappaltare alcune attività ad agenzie di collocamento speciali.

Oltre all'impiego ordinario esiste un sistema di impiego protetto. Sono stati introdotti sussidi per il benessere e per l'inserimento sociale delle persone con disabilità e per la protezione dei loro diritti (istruzione, abilitazione, facilità di accesso, mobilità, alloggiamento, partecipazione alla vita pubblica e politica, etc.).

LEGISLAZIONE SPAGNOLA SUGLI STUDENTI CON BISOGNI SPECIALI

Bollettino Ufficiale di Stato N. 52 del 1 marzo 2014 Sez. 1 Pag. 19358 (dall'Articolo 14 in poi)

Questa legge stabilisce che le autorità locali e autonome debbano garantire che i bisogni speciali di tutti gli studenti siano presi in considerazione.

In OLANDA

Le persone con bisogni speciali sono protette dalla discriminazione per mezzo della Legge sulla parità di trattamento (o Atto dei diritti umani) (http://mensenrechten.nl/sites/default/files/2013-05-08.Legislation%20Equal%20Treatment.pdf). L'Istituto Olandese per i Diritti Umani chiarisce, monitora e protegge i diritti umani, promuove il rispetto per i diritti umani (inclusa la parità di trattamento) nella pratica, nella politica e nella legislazione, e contribuisce ad aumentare la consapevolezza sui diritti umani in Olanda. (http://mensenrechten.nl/mission-and-ambition).

Sistema di riferimento per studenti con bisogni speciali

In Olanda, in passato, c'erano scuole specifiche per studenti con bisogni speciali. Queste scuole ricevevano un budget per ogni studente a seconda del tipo di bisogno speciale del bambino. Per stabilire il budget esisteva un sistema di riferimento nazionale. Gli studenti con bisogni speciali sono divisi in quattro gruppi.

Il gruppo 1 è per studenti non vedenti o ipovedenti.

Il gruppo 2 è per studenti sordi, con problemi di udito oppure con serie difficoltà nel parlare o usare il linguaggio verbale.

Il gruppo 3 è per studenti con disabilità mentali o fisiche oppure con malattie croniche.

Il gruppo 4 è per studenti con disturbi del comportamento o disturbi psichiatrici.

Fino al 2013 le scuole per i bisogni speciali operavano insieme (con l'eccezione di quelle per studenti del gruppo 1) in trentaquattro centri regionali competenti. Ogni centro aveva un suo comitato per stabilire i deferimenti e decidere se gli studenti potessero andare in una scuola per bisogni speciali o dovessero essere integrati in una scuola normale con un piccolo budget extra per un sostegno aggiuntivo.

Questo sistema di deferimento era piuttosto complicato, le decisioni spesso richiedevano tempo ed costi erano elevati perché molti studenti venivano indirizzati verso scuole per bisogni speciali.

La politica della “istruzione appropriata”

Dal 1 agosto 2014 le scuole normali sono obbligate ad accettare gli studenti con bisogni educativi speciali. Questa nuova politica è definita “istruzione appropriata” (in olandese “passend onderwijs”).

I finanziamenti alle scuole per bisogni speciali sono stati gradualmente tagliati. Le scuole per bisogni speciali possono provvedere solo per studenti dei gruppi 1 e 2, mentre gli studenti dei gruppi 3 e 4 devono essere integrati nelle scuole normali. Le scuole per bisogni speciali si stanno riorganizzando in parte in centri competenti che forniscono consulenza alle scuole normali. Sono state create 152 reti di cooperazione nazionale: 77 di scuole primarie e 75 di istruzione secondaria. Le reti cooperano anche con i centri per i giovani e con le municipalità. Prendendo accordi comuni, la rete può partire dall'idea “un bambino, un progetto” ed evitare una frammentazione del servizio. Inoltre, la rete dovrebbe rendere possibile un migliore coordinamento dei servizi, basandosi sulle tre nuove leggi per il decentramento: la legge sui giovani, la legge sul supporto sociale e la legge sulla partecipazione. La legge sui giovani centralizza tutti i sussidi ed i fondi per i giovani in un unico budget sotto l'egida delle municipalità. La legge sul supporto sociale decentra tutti i costi dell'assistenza alla persona alle municipalità. La legge sulla partecipazione congloba una serie di leggi precedenti che stimolano e supportano le persone nell'ingresso al mondo del lavoro, e decentra il budget alle municipalità. Anche i programmi di sostegno all'apprendimento e le scuole per l'apprendistato “pratico” (il livello più basso dell'istruzione professionale) diventeranno di responsabilità delle reti regionali di istruzione secondaria.

Le reti regionali sviluppano progetti che stabiliscono quale tipo di sostegno le scuole facenti parte della rete possano ottenere, e quali studenti siano idonei alle scuole per bisogni speciali. I genitori iscrivono il proprio figlio nella scuola che preferiscono. La scuola ha quindi il dovere di accettare e prendersi cura dello studente. Ciò significa che i genitori non devono andare alla ricerca di una scuola che accetti loro figlio.

La rete fa un quadro generale di tutte le necessità che hanno gli studenti con bisogni speciali e stabilisce se può supportare tutti i bisogni attraverso la propria rete in tutta la sua estensione. L'obiettivo è di trovare un posto appropriato a tutti gli studenti. Basandosi sui profili elaborati dalle scuole, la rete assegna un sostegno di base. Tale sostegno è quello che tutte le scuole possono offrire all'interno della rete. Un esempio di ciò è che alcune scuole possono specializzarsi nel sostegno per studenti più o meno dotati o specializzarsi nella gestione di casi comportamentali.

Il governo spera che la “istruzione appropriata” porti ad una minore burocrazia rispetto a ciò che accadeva in passato. Si gestiscono i deferimenti in modo più diretto; spariscono lunghe procedure, liste d'attesa e circuiti separati per il sostegno “leggero” ed un sostegno “pesante”, poiché la rete ottiene le risorse per entrambi i tipi di sostegno. Le reti sono anche preposte ad offrire supporto agli insegnanti ed alle scuole che devono adesso gestire una più vasta gamma di diversità, disabilità e disturbi comportamentali che in passato non avevano la necessità di affrontare. Il governo spera inoltre che con questa nuova politica gli assenti ingiustificati, che sono rimasti a casa per le loro disabilità o per i loro disturbi, o a causa delle liste d'attesa, trovino un posto a scuola.

Implementazione della “politica appropriata”

L'implementazione della strategia della “politica appropriata” è cominciata nel 2014 e durerà fino al 2020. Dal 2014 in poi le scuole sono obbligate ad accettare studenti con bisogni speciali. Le scuole per bisogni speciali percepiscono ancora il loro budget. Stanno prendendo comunque avvio le reti regionali; esse percepiscono parte del budget che in passato era disponibile per gli studenti che, con un piccolo aiuto economico, già decidevano di frequentare scuole normali. Negli anni a venire il budget delle scuole per bisogni speciali sarà gradualmente dirottato dalle scuole alle reti.

A livello scolastico l'implementazione avviene nel seguente modo. I genitori portano il figlio nella scuola che preferiscono. La scuola deve proporre l'offerta formativa più appropriata: nel proprio istituto, in un altra scuola o in una scuola per bisogni speciali. Dopo l'iscrizione, la scuola ha sei settimane di tempo per decidere sull'ammissione dello studente. Questo periodo può allungarsi per altre quattro settimane. La scuola dapprima stabilisce se può fornire allo studente un sostegno educativo supplementare, possibilmente con sostegno

aggiuntivo da parte dell'istruzione speciale (secondaria) o da parte della rete. A volte la scuola necessita di ulteriori informazioni per decidere questo aspetto. La scuole possono quindi richiedere ai genitori informazioni aggiuntive. Se la scuola non è in grado di fornire un posto appropriato deve trovare una sistemazione appropriata alternativa in un'altra scuola della rete o in una scuola speciale. Ciò viene fatto consultando i genitori. L'“obbligo di tutela” implica che una scuola non possa respingere uno studente finché un'altra scuola non lo ammetta.

La “prospettiva di sviluppo”

La scuola ha con i genitori una consultazione mirata sulla “prospettiva di sviluppo” (progetto) dello studente. Lo scopo è di concordare degli obiettivi di sviluppo. Su questo punto le scuole di istruzione secondaria coinvolgono anche lo studente stesso. Se lo studente è maggiorenne, è legalmente obbligatorio coinvolgerlo nel progetto di sviluppo. Nella prospettiva di sviluppo si fissano gli obiettivi formativi, i loro fondamenti logici sottesi ed il sostegno allo studente. La scuola valuta la prospettiva di sviluppo almeno una volta all'anno. La “prospettiva di sviluppo” prende il posto del precedente “progetto di trattamento” o Programma Educativo Individualizzato (PEI).

Una parte obbligatoria della prospettiva di sviluppo è la definizione degli obiettivi attesi in uscita ed i fondamenti logici sottesi. Questa parte contiene i fattori di inibizione e quelli stimolanti che influenzano il processo educativo. Nelle scuole primarie e secondarie normali, nelle scuole per bisogni speciali e nella formazione professionale è necessario elencare gli scostamenti dalla programmazione normale e descrivere quale guida e quali supporti sono dati allo studente nel contesto della prospettiva di sviluppo.

L'Ispettorato dell'Istruzione monitora la qualità dell'istruzione, e quindi anche la prospettiva di sviluppo.

Alla scuola è richiesto il monitoraggio e la registrazione del progresso dello studente. Se lo studente ha risultati migliori di quanto non ci si aspettasse, la scuola adegua gli obiettivi. La scuola valuta lo sviluppo dello studente annualmente insieme ai genitori e li informa quando è necessario. Nelle scuole per bisogni speciali, la scuola monitora sempre se e quando lo studente può essere indirizzato verso una scuola normale.

Le scuole primarie per bisogni speciali prevedono una relazione sulla “prospettiva di sviluppo” dello studente nella pagella finale quando lo studente finisce la scuola. In questo modo diventa parte dei consigli che la scuola dà per l'istruzione futura. Nelle scuole secondarie per bisogni speciali la “prospettiva di sviluppo” assume un significato diverso, perché gli studenti di scuola secondaria scelgono un profilo di studi. Per studenti con un profilo rivolto al mercato del lavoro nelle scuole secondarie per bisogni speciali la prospettiva di sviluppo è focalizzata sulle possibilità di trovare un lavoro e mantenerlo. Gli studenti con un profilo rivolto ad un'ulteriore istruzione possono seguire un percorso educativo di istruzione secondaria di livello più basso e poi proseguire con percorsi di formazione in istituti professionali, scuole di amministrazione o percorsi pre-accademici in scuole normali. La prospettiva di sviluppo di questi studenti si focalizza sulle possibilità di un ulteriore percorso d'istruzione o di transizione verso il mondo del lavoro.

A parte l'inclusione di studenti con bisogni speciali nelle scuole, nei percorsi educativi e nei processi d'apprendimento, il progetto è stato incentrato anche sull'inclusione socio-professionale e pieni diritti di cittadinanza per persone con bisogni speciali in genere (adulti compresi).

Sia ELPENDU' sia GUREAK, in verità, lavorano in questo settore e molto spesso le loro iniziative mirate all'inclusione di persone svantaggiate sono realizzate per mezzo di soluzioni tecnologiche.

In ITALIA, a livello nazionale,

Quadro Nazionale di Pianificazione Strategica 2014 – 2020;

Programma Operativo Nazionale per la Ricerca e la Competitività;

Programma Operativo Nazionale per l'Inclusione;

Strategia Digitale 2020;

a livello regionale

Interventi aperti strutturali e strategici finanziati dal FESR (Fondo di Sviluppo Regionale Europeo) 2007-2013 e 2014-2020

Appalti pubblici pre-commerciali (PCP)

Gli appalti pubblici per la realizzazione di varie ricerche ed attività di sviluppo mirano alla progettazione, produzione e sperimentazione di prototipi di prodotti e servizi non ancora adatti ai fini commerciali ma che possono essere introdotti sul mercato non appena siano migliorati e industrializzati.

La Regione Puglia ha selezionato il campo dell'Indipendenza ed ha sottolineato i bisogni rilevanti relativi a due aree tematiche principali:

- Assistenza e Inclusione;
- Sicurezza e Salute.

Gruppi tecnologici

Si tratta di un'azione di ricongiungimento fra il periodo di progettazione 2007-2013 ed il nuovo periodo.

E' dunque un'"azione ponte" inclusa nel percorso che porta alla progettazione ed al potenziamento della strategia regionale di ricerca ed innovazione basata sulla Specializzazione Intelligente per il periodo di progettazione dei fondi strutturali 2014-2020, SmartPuglia2020.

Tale azione mira al potenziamento delle competenze critiche nelle tre aree identificate dalla Strategia SmartPuglia2020 (Produzione Sostenibile, Salute Umana e Ambientale, e Comunità Digitali, Creative e Inclusive) per rafforzare la capacità di attirare investimenti e talenti e stabilire reti nazionali e internazionali di lunga durata.

Progetti di AAL (Ambient Assisted Living)

I contributi finanziari per l'acquisto di tecnologie domotiche sociali (AAL – Ambient Assisted Living) mirano al raggiungimento di una vita indipendente in una casa più sicura, che consenta di telemonitorare le funzioni vitali di persone non autonome, coerentemente con i

campi di progetto riguardanti l'Ambient Assisted Living. Tali progetti sono rivolti a persone ultrasessantacinquenni non autonome, con capacità motorie limitate, e riguardano le loro attività di vita quotidiana.

Il Festival Regionale dell'Innovazione

Dal 21 al 23 maggio 2015 il centro di Bari ha ospitato il 4° Festival dell'Innovazione, un evento per scoprire i risultati della ricerca e dell'innovazione e comprendere le traiettorie del futuro.

Il Festival è l'occasione per conoscere da vicino i protagonisti dell'innovazione: ricercatori, aziende, giovani talenti, amministrazioni che stanno rendendo Smart Puglia capace di competere a livello globale, attraverso

- laboratori e giochi scientifici;
- mostre;
- esperienze del“fare”;
- spettacoli interattivi
- laboratori ed eventi:

b. PREVENZIONE E LOTTA CONTRO LE DISCRIMINAZIONI BASATE SULL'ORIENTAMENTO SESSUALE

Nel 2015 tre scuole (in Italia, nei Paesi Baschi e in Olanda) hanno realizzato una ricerca di valutazione dei bisogni fra i loro studenti e insegnanti. L'obiettivo era di analizzare l'atteggiamento ed il comportamento nei confronti della diversità sessuale e di dare vita a indicazioni e suggerimenti per gli incontri di scambio del progetto condiviso LeGoP e per un e-course rivolto agli insegnanti su come combattere l'omofobia.

La valutazione dei bisogni ha dimostrato che le tre scuole sono piuttosto progressiste e presentano un'apertura nel trattare la diversità. Eppure la ricerca rivela la necessità di agire contro l'omofobia. Anche quando gli studenti affermano di non essere (così tanto) omofobici, la maggior parte di loro crede che gli studenti LGBT non possano fare coming-out nella loro scuola oppure ha dei dubbi su tale possibilità.

Nonostante la disponibilità degli insegnanti ad impegnarsi contro l'omofobia, i risultati della ricerca hanno mostrato un'ampia gamma di differenze nella valutazione della situazione da parte di studenti e insegnanti, ed anche da parte degli insegnanti nei diversi paesi e, a volte, nei diversi gruppi di lavoro. Tali differenze indicano il bisogno degli insegnanti di discutere il fulcro dei loro sforzi in quest'area, ed anche il bisogno di ascoltare davvero i loro studenti. Parte di questa discussione e di questo “ascolto” può cominciare già durante gli incontri di scambio in questo progetto, dando voce agli studenti e dando agli insegnanti la possibilità di discutere le loro priorità e di cooperare in gruppo. La relazione completa può

essere scaricata su
http://www.gale.info/doc/legopproject/GALE-2015-A-need-for-enhanced-focus-LeGoP-survey-report.pdf

Quadro legislativo

Secondo la legislazione e le istituzioni europee la parità di trattamento deve essere garantita per tutte le persone, indipendentemente dall'identità di genere e dall'orientamento sessuale.

Più specificamente, il TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA, all'Articolo 10, stabilisce: “Nel definire ed implementare le sue politiche ed attività l'Unione mira a contrastare la discriminazione basata su sesso, razza o origine etnica, religione o credo, disabilità, età o orientamento sessuale”, e all'Articolo 19 (ex Articolo 13 TEC): “[...], il Consiglio […] può prendere opportuni provvedimenti per contrastare la discriminazione basata su sesso, razza o origine etnica, religione o credo, disabilità, età o orientamento sessuale”.

La Carta Europea dei Diritti Fondamentali all'Articolo 21 stabilisce che “E' proibita qualsiasi discriminazione basata su motivazioni quali sesso, razza, colore della pelle, origine etnica o sociale, caratteristiche genetiche, lingua, religione o credo, opinione politica o qualsiasi altra opinione, appartenenza a un gruppo nazionale minoritario, proprietà, nascita, disabilità, età o orientamento sessuale”.

Inoltre, la Corte Europea dei Diritti Umani proibisce la discriminazione basata sull'orientamento sessuale ed ha contribuito alla promozione della protezione dei diritti delle persone transgender. Secondo la giurisprudenza della Corte, qualsiasi disparità di trattamento, per non essere discriminatorio, deve avere una giustificazione oggettiva e ragionevole, cioè deve perseguire un giusto scopo ed adottare mezzi ragionevolmente proporzionati allo scopo perseguito.

L'impegno dell'UE per l'implementazione della parità di diritti per le persone LGBT può essere dedotto dal contenuto delle varie Raccomandazioni che si sono susseguite sulla questione negli ultimi decenni.

La prima Raccomandazione rilevante risale al 1981 (Raccomandazione 924 (1981) Discriminazione contro gli omosessuali). In questo documento l'Assemblea Parlamentare del Coniglio d'Europa raccomandava al Comitato dei Ministri di “fare in modo che, nei paesi membri dove gli atti omosessuali fra adulti consenzienti sono passibili di procedimento penale, si aboliscano tali leggi e pratiche e si applichi la stessa età minima di consenso per gli atti sessuali omosessuali ed eterosessuali”. La Raccomandazione chiedeva agli stati membri: “a. di ordinare la distruzione dei documenti speciali esistenti sugli omosessuali e di abolire la pratica di tenere documenti di schedatura degli omosessuali da parte di polizia o altre autorità; b. assicurare parità di trattamento agli omosessuali, con riferimento all'impiego, alla sicurezza di salario e lavoro, in particolare nel settore pubblico; c. chiedere la cessazione di qualsiasi azione medica o ricerca che abbia lo scopo di alterare l'orientamento sessuale degli adulti; d. assicurarsi che l'affidamento, i diritti di visita e di ospitare i figli non siano interdetti esclusivamente a causa delle tendenze omosessuali di uno dei genitori; e. chiedere alle carceri e alle altre autorità pubbliche di vigilare contro il rischio di stupro, violenza e altri reati nelle carceri”.

In seguito il Congresso delle Autorità Locali e Regionali del Consiglio d'Europa, nella Raccomandazione 211 (2007) sulla libertà di associazione e di espressione per i gay, le lesbiche e le persone bisessuali e transgender, considerando che “recenti incidenti di matrice omofobica in diversi stati membri hanno messo in evidenza non solo la sistematica violazione dei diritti fondamentali della comunità di lesbiche, gay, bisessuali e transgender

(LGBT), ma hanno mostrato che in molti casi sono le stesse autorità che dovrebbero avere l'obbligo incondizionato di proteggere i loro cittadini dalle discriminazioni ad avallare e, in qualche caso, a supportare attivamente o a perpetrare tali ingiustizie", raccomanda che il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa chieda agli stati membri di assicurarsi, fra le altre cose, di: "prendere pubblicamente posizione contro le discriminazioni basate sull'appartenenza ad una minoranza sessuale e al contempo fare passi appropriati per contrastare l'incitamento all'odio; […] indagare con tutto il rigore a loro disposizione tutti i casi di violenza o di incitamento all'odio durante eventi LGBT o correlati in qualche modo agli LGBT per stabilire se la discriminazione o l'omofobia abbiano giocato un ruolo nella commissione di un reato, e garantire un processo penale per i responsabili; […] mentre un supporto finanziario o di altro tipo da parte delle autorità locali agli organizzatori di eventi LGBT deve essere fornito in modo equo a tutti i gruppi simili, non dovrebbe esistere alcun divieto statutario alle autorità locali di assistere o pubblicizzare eventi LGBT".

Il Comitato dei Ministri, nel suo messaggio ai comitati direttivi e agli altri comitati coinvolti nella cooperazione intergovernativa al Consiglio d'Europa su pari diritti e dignità di tutti gli esseri umani, inclusi lesbiche, gay, bisessuali e transgender, adottato il 2 luglio 2008, specifica di essere "fortemente legato al principio dei pari diritti e pari dignità di tutti gli esseri umani, inclusi lesbiche, gay, bisessuali e transgender. Il messaggio di tolleranza e non discriminazione del Consiglio d'Europa si applica a tutte le società europee, e la discriminazione basata sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere non è compatibile con questo messaggio. Esso pone l'accento sul fatto che siano ancora diffusi in Europa esempi di discriminazione basata sull'orientamento sessuale o sull'identità sessuale, così come esiste ancora l'omofobia e l'intolleranza nei confronti delle persone transgender. Quindi invita tutti i comitati direttivi e gli altri comitati coinvolti nella cooperazione intergovernativa al Consiglio d'Europa a prestare, nell'ambito dei loro rispettivi termini di riferimento, la dovuta attenzione, nelle loro attività presenti e future, alla necessità per gli stati membri di evitare e di rimediare a qualsiasi discriminazione basata sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere. Un ulteriore invito è rivolto a presentare proposte di specifiche attività intergovernative con lo scopo di potenziare, nella legislazione ed in pratica, la parità di diritti e di dignità delle persone lesbiche, gay, bisessuali e transgender e di contrastare gli atteggiamenti discriminatori contro costoro nella società".

Come specificato nel documento “Contrastare la discriminazione basata sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere – Gli standard del Consiglio d'Europa” “Gli standard e i meccanismi del Consiglio d'Europa tendono a promuovere e garantire il rispetto dei diritti umani di ciascun individuo. Tali diritti comprendono pari diritti e dignità di tutti gli esseri umani, inclusi lesbiche, gay, bisessuali e transgender. […] La discriminazione basata sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere non è compatibile con gli standard del Consiglio d'Europa.”

Particolarmente significativa è la Raccomandazione del Comitato dei Ministri agli stati membri sulle misure per contrastare la discriminazione basata sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere (Raccomandazione CM/Rec2010)5), che specifica che la discriminazione e l'esclusione sociale basate sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere possono essere meglio superate adottando misure rivolte sia a coloro che sono vittime di tale discriminazione o esclusione, sia alla popolazione tutta. In questo documento il Consiglio d'Europa raccomanda agli stati membri di:

- considerare le esistenti misure legislative e di altro tipo, riesaminarle e raccogliere ed analizzare i dati rilevanti, al fine di monitorare e risarcire qualsiasi discriminazione diretta o indiretta basata sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere;

- assicurarsi che le misure legislative e di altro tipo siano adottate ed effettivamente messe in atto per contrastare la discriminazione e l'esclusione sociale basate sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere, per garantire il rispetto dei diritti di lesbiche, gay, bisessuali e transgender e per promuovere la tolleranza nei loro confronti;

- assicurarsi che le vittime di discriminazione siano consapevoli dei mezzi legali a loro disposizione e vi abbiano effettivo accesso, e che le misure per contrastare la discriminazione comprendano, laddove necessario, sanzioni per le violazioni ed il riconoscimento di un risarcimento per le vittime di discriminazione;

- essere guidati, nella propria legislazione, nelle proprie politiche e pratiche, dai principi e dalle misure contenute nell'appendice a questa raccomandazione.

Seguono raccomandazioni specifiche agli stati membri nell'Appendice, riguardanti diverse aree politiche particolarmente rilevanti per le persone LGBTI, qui di seguito menzionate.

La reale messa in atto di pari opportunità per persone LGBTI varia fra gli stati membri dell'UE.

Si fornisce qui di seguito una tabella che raccoglie un elenco di indicatori rilevanti, riferiti ai paesi in cui si svolge il progetto, basata su analisi e relazioni [2] condotte negli ultimi anni ed utilizzate come documenti di riferimento per scrivere questa sezione del Toolkit.

Indicatori negativi

Indicatori positivi

Inoltre si riassumono di seguito le azioni che il Comitato si prefigge di intraprendere negli anni a venire per supportare la messa in atto delle raccomandazioni contenute nell'Appendice della Raccomandazione CM/Rec(2010)5, come dichiarato nel documento “Elenco di azioni della Commissione per promuovere l'uguaglianza degli LGBTI”. Si forniscono infine alcuni riferimenti all'attuale situazione nei paesi coinvolti nel progetto, basati sul documento “Protezione dalla discriminazione basata sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere e sulle caratteristiche sessuali nell'analisi legislativa comparativa nell'UE”, pubblicato dal FRA, l'Agenzia Europea per i Diritti Fondamentali, nel 2015:

I. DIRITTO ALLA VITA, ALLA SICUREZZA E ALLA PROTEZIONE DALLA VIOLENZA: A. “CRIMINI D'ODIO” E B. “INCITAMENTO ALL'ODIO”

La DIRETTIVA 2012/29/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 Ottobre 2012, che stabilisce gli standard minimi sui diritti, il supporto e la protezione delle vittime di crimini, e che sostituisce la Decisione Quadro del Consiglio 2001/220/JHA, cosiddetta Direttiva sui diritti delle vittime [4], garantisce che le vittime di crimini siano riconosciute e trattate con rispetto, che ricevano adeguata protezione e supporto e che gli venga consentito l'accesso alla giustizia. Alle vittime deve essere garantito in tutta Europa un livello minimo di diritti senza discriminazioni, indipendentemente dalla loro nazionalità o dal loro paese di residenza. Tali diritti devono essere riconosciuti sia che si tratti di un reato minore sia che si

tratti di un grave crimine. Le vittime e le loro famiglie dovrebbero anche poter usufruire di servizi di supporto – sia che abbiano denunciato il crimine sia che non l'abbiano fatto – ed essere protette da ulteriori danni. Il crimine è un torto commesso a danno della società oltre che una violazione dei diritti individuali delle vittime. Per questo le vittime di crimini dovrebbero essere riconosciute e trattate in modo rispettoso, sensibile e professionale, senza alcun tipo di discriminazione basata su ragioni quali razza, colore della pelle, origine etnica o sociale, caratteristiche genetiche, lingua, religione o credo, opinione politica o di qualsiasi altro tipo, appartenenza ad una minoranza nazionale, proprietà, nascita, disabilità, età, genere, espressione di genere, identità di genere, orientamento sessuale, residenza o salute. La Direttiva afferma “La violenza diretta nei confronti di una persona di un particolare genere a causa del suo genere, della sua identità di genere o della sua espressione di genere, o la violenza che colpisca in modo sproporzionato persone di un particolare genere, va intesa come violenza di genere […] Durante i procedimenti penali alcune vittime sono particolarmente a rischio di ulteriori e ripetuti episodi, di intimidazioni e di ritorsioni da parte del responsabile. E' possibile che un tale rischio derivi dalle caratteristiche personali della vittima o dal tipo, dalla natura o dalle circostanze del crimine. Solo attraverso valutazioni individuali, condotte alla prima opportunità, si può identificare efficacemente questo rischio. Tali valutazioni dovrebbero essere condotte per tutte le vittime per determinare se esse siano a rischio di ulteriori e ripetuti episodi, di intimidazioni e di ritorsioni, e di quali misure di protezione possano aver bisogno. Le valutazioni individuali dovrebbero prendere in considerazione le caratteristiche personali della vittima, come l'età, il genere e l'identità o espressione di genere, il gruppo etnico, la razza, la religione,l'orientamento sessuale, […] i rapporti con o la dipendenza dal responsabile del crimine e la precedente storia personale come vittima di reati. Tali valutazioni dovrebbero inoltre considerare il tipo o la natura e le circostanze del crimine, ad esempio se è un crimine d'odio, un crimine basato sul pregiudizio, o un crimine commesso per motivi discriminatori, una violenza sessuale, una violenza all'interno di uno stretto rapporto di parentela o di conoscenza, se il responsabile è in una posizione di controllo, se la residenza della vittima è in un'area caratterizzata da un alto tasso criminale o in una zona dominata da gang criminali, o se il paese d'origine della vittima non è lo stesso nel quale il crimine è stato commesso”.

Per mettere in atto le azioni suggerite nelle Raccomandazioni, il Consiglio d'Europa ha dato vita al Gruppo europeo di alto profilo su razzismo, xenofobia ed altre forme di intolleranza, che vedrà riuniti regolarmente stati membri, rappresentanti delle società civili e delle comunità per incrementare il coordinamento, scambiare buone pratiche ed identificare le lacune, al fine di garantire un adeguato potenziamento della legislazione europea e nazionale sui crimini d'odio e sull'incitamento all'odio. E' anche garantito un incremento delle azioni a livello europeo per supportare gli stati membri negli sforzi relativi alla lotta all'incitamento all'odio online, incluso (laddove previsto dalla legislazione nazionale) l'incitamento all'odio di matrice omofobica e transfobica. Ciò è possibile dando inizio ad un dialogo a livello europeo con aziende informatiche e supportando lo sviluppo di contronarrazioni online.

Inoltre la Commissione ha specificamente assegnato fondi europei con il Programma di Diritti, Uguaglianza e Cittadinanza (2014-2020), per aiutare gli stati membri a contrastare la discriminazione, i crimini d'odio e l'incitamento all'odio di matrice omofobica e transfobica, attraverso lo scambio di buone pratiche, di percorsi di formazione e di rafforzamento di competenze. I fondi previsti per le autorità nazionali saranno resi disponibili dal 2016 per gli stati membri che realizzino progetti specifici nell'ambito dei crimini d'odio e dell'incitamento all'odio, al fine di migliorare la legislazione relativa, anche mediante corsi di formazione rivolti a giudici, pubblici ministeri e forze di polizia.

L'Agenzia per i Diritti Fondamentali supporterà gli stati membri nel miglioramento dei metodi di catalogazione e nell'identificazione di una metodologia di raccolta dati dei crimini d'odio, compresi quelli relativi all'orientamento sessuale e all'identità di genere. In effetti, la non completa catalogazione e la mancanza di statistiche relative all'incitamento all'odio e a crimini d'odio basati sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere resta un problema in tutti gli stati membri dell'UE. Mancano anche dati statistici sul numero dei processi penali che riguardano la discriminazione basata sull'orientamento sessuale e sull'esito di tali processi. Inoltre risultano insufficienti le informazioni sul numero delle denunce presentate agli organismi di parità e sulle deliberazioni relative a tali denunce.

Nel 2012 è stata condotta un'inchiesta sugli episodi di violenza ai danni di persone LGBT: uno su cinque (il 22%) degli episodi di violenza più gravi subiti nei dodici mesi precedenti da coloro che hanno partecipato all'inchiesta è stato denunciato alla polizia. Soltanto il 6% degli episodi di molestie è stato reso noto alle forze dell'ordine. Uno dei motivi per la mancanza di dati su questi tipi di episodi è che le vittime della discriminazione o della violenza basata sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere o sulle caratteristiche sessuali non sono propense a denunciare questi casi, poiché ritengono che nulla possa cambiare, temono che venga rivelato il loro orientamento sessuale alle famiglie o agli amici e, infine, non sanno come o dove sporgere denuncia.

In considerazione di tutto ciò, gli sforzi degli stati membri UE dovrebbero tendere anche alla costruzione di un rapporto di fiducia fra le persone LGBTI e le forze dell'ordine, ad esempio organizzando corsi di formazione e realizzando linee guida/ manuali rivolti a polizia, pubblici ministeri e giudici su come prestare assistenza/ supportare le persone che diventano vittime di crimini d'odio a causa del loro orientamento sessuale e/o identità di genere.

RACCOMANDAZIONI

basate sul Documento conclusivo redatto al termine della conferenza su “Affrontare le discriminazioni basate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere: I prossimi passi nella definizione di una politica comune in UE e negli stati membri” [5],

tenuta nell'ottobre del 2014 a Bruxelles

Gli stati membri dovrebbero considerare l'idea di avviare piani nazionali d'azione per contrastare i pregiudizi, le discriminazioni ed i crimini d'odio nei confronti delle persone LGBTI. Un'efficace messa in atto dei piani d'azione dipende largamente dalla cooperazione e dal

coordinamento di diversi enti governativi e non-governativi e di organizzazioni di professionisti come ufficiali di polizia, insegnanti e sindacalisti. Un risultato particolare dell'Inchiesta UE sugli LGBT, condotta online dal FRA (l'Agenzia europea per i Diritti Fondamentali) dal 2 aprile 2012 al 15 luglio 2012, suggerisce che “la politica funziona”: nei paesi in cui esistono piani d'azione o politiche a favore di persone LGBT, costoro godono generalmente di una situazione migliore per quanto riguarda i diritti fondamentali.

Sono essenziali misure per prevenire e perseguire i crimini omofobici e transfobici e per contrastare la mancata denuncia e registrazione di tali crimini. Bisognerebbe adottare strategie efficaci per accrescere la consapevolezza delle forze dell'ordine in merito alle problematiche che le persone LGBTI affrontano, e fornire alle forze di polizia le conoscenze pratiche su come riconoscere ed affrontare episodi di crimini d'odio. Ciò può essere fatto con una formazione su misura, punti focali all'interno delle forze dell'ordine e linee guida pratiche fornite agli ufficiali di polizia.

Meccanismi di denuncia efficaci e indipendenti sulla condotta dei membri di polizia o sugli episodi di odio perpetrati dagli ufficiali delle forze dell'ordine contribuirebbero a contrastare le forme di discriminazione istituzionali all'interno delle forze dell'ordine stesse, e sarebbero d'aiuto nello stabilire rapporti di fiducia con la comunità degli LGBT.

LA SITUAZIONE NEGLI STATI MEMBRI CHE PARTECIPANO AL PROGETTO

La Direttiva sui Diritti delle Vittime avrebbe dovuto essere adottata negli stati membri UE entro il 16 novembre 2015. A metà del 2015 nella maggior parte degli stati membri UE l'incitamento all'odio per motivi di orientamento sessuale era diventato un reato (sette stati in più rispetto al 2010). Otto stati membri (compresa la Spagna) hanno aggiunto anche la motivazione dell'identità di genere. A metà del 2015 in quindici stati membri l'intento omofobi-

co veniva considerato circostanza aggravante di un crimine. L'intento transfobico è considerato esplicitamente circostanza aggravante in otto stati membri UE.

Le legislazioni nazionali nei tre paesi coinvolti nel progetto considerano la discriminazione basata sull'identità di genere una forma di discriminazione sessuale.

In Olanda e la Spagna, alla metà del 2015, l'incitamento all'odio, alla violenza o alla discriminazione sulla base dell'orientamento sessuale è considerato un reato (come in altri diciotto stati membri).

La Spagna considera l'intento omofobico circostanza aggravante o comunque elemento da tenere in considerazione quando si stabiliscono le pene, sia per tutti i reati comuni sia per i delitti. Il parlamento spagnolo ha adottato una legislazione che ha modificato il codice penale [6]: fra le cause che garantiscono il riconoscimento dell'aggravante è stata introdotta l'“identità sessuale”, oltre all'orientamento sessuale. La legge riconosce come crimini diversi atti, incluso la promozione, l'incoraggiamento, l'esaltazione o la giustificazione della violenza, dell'ostilità, dell'odio o della discriminazione, con qualsiasi mezzo d'espressione, compresi i media. Inoltre la legge punisce le offese alla dignità delle persone; tali offese possono avvenire anche attraverso l'umiliazione, il disprezzo o la mancanza di rispetto nei confronti di membri di un gruppo protetto. Infine la proposta di legge avanza l'ipotesi di considerare illegali le associazioni che promuovono la violenza o incitano alla violenza contro persone, gruppi o associazioni a causa, fra le altre cose, della loro identità o del loro orientamento sessuale.

In Spagna non esistono riferimenti espliciti alla vittima come attore legale. Il sistema giudiziario non conferisce uno status diverso alla vittima, che viene trattata secondo il suo ruolo da testimone o accusa privata nei processi, come previsto dal Codice di Procedura Penale spagnolo. Negli ultimi anni sono stati attuati diversi cambiamenti normativi al fine di creare uno status specifico per le vittime, soprattutto quelle di violenza di genere e di terrorismo;

ad esempio la Legge Organica 19/1994 del 23 dicembre sulla Protezione dei testimoni e degli esperti in cause criminali, la Legge 35/1995 dell'11 dicembre su Aiuti ed assistenza alle vittime di crimini violenti e crimini contro la libertà sessuale, la Legge 32/1999 dell'8 ottobre sulla solidarietà alle vittime del terrorismo, la Legge Organica 1/2004 del 28 dicembre sulle Misure di protezione integrale contro la violenza di genere, e la Legge 29/2011 del 22 settembre su Riconoscimento e protezione integrata delle vittime del terrorismo. E' anche importante sottolineare che attualmente si sta scrivendo un nuovo Codice di Procedura Penale, che comprenderà la maggior parte dei diritti delle vittime inclusi nella Direttiva delle vittime.

Per quanto riguarda la raccolta dei dati il Ministero degli Interni ha pubblicato ad aprile 2014 un rapporto speciale sui crimini d'odio commessi in Spagna nel 2013 [7]: tale rapporto riferisce di 453 crimini d'odio basati su orientamento sessuale e identità di genere. Tuttavia non è possibile dividere ulteriormente questi dati per ottenere un quadro più chiaro delle caratteristiche di tali crimini. Inoltre è ancora molto comune la pratica di non denunciare, come si evince dall'inchiesta nazionale [8] sulla discriminazione basata su orientamento sessuale e/o identità di genere, condotta dalla Federazione Statale di Lesbiche, Gay, Transessuali e Bisessuali (Federacion Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales) nel 2013.

A riguardo della formazione e della necessità di accrescere la consapevolezza nelle forze di polizia il Ministero degli Interni ha pubblicato un Manuale per la gestione della diversità da parte dell polizia (Guia para la gestion policial de la diversidad).

In Olanda i tribunali applicano pene più alte per i reati commessi con intento omofobico, anche se tali motivazioni non sono specificamente menzionate nella legislazione. La “Direttiva sulla discriminazione” del Servizio di Pubblica Accusa raccomanda una condanna maggiorata dal 50% al 100% per reati comuni che abbiano aspetti discriminatori.

E' stata creata una rete LGBT di polizia, chiamata Rosa in Blu (Roze in Blauw: blu è il colore della divisa della polizia olandese). [9]

Ogni anno il 4 maggio (Giorno del Ricordo Nazionale delle Vittime di Guerra) si presta particolare attenzione alle persone gay, e ad Amsterdam e all'Aia sono stati eretti monumenti speciali alla memoria dei gay e delle lesbiche (homomonument) [10]. Ad Utrecht c'è una pietra commemorativa per le persone gay (“sodomiti”) ai piedi della Cattedrale: ricorda le persecuzioni che i sodomiti hanno subito nel corso del diciassettesimo secolo.

Per quanto riguarda i dati relativi ai crimini contro persone LGBT, ci sono diversi meccanismi di raccolta dati, che registrano molteplici motivazioni basate sul pregiudizio, le caratteristiche di vittime e colpevoli, ed ulteriori informazioni su episodi in Olanda. La polizia cerca di utilizzare, nel proprio sistema di registrazione, un codice specifico per i crimini d'odio. Ciò era difficile da fare in passato poiché, fino ad un anno fa, le forze di polizia erano decentralizzate e venivano utilizzati diversi programmi informatici di registrazione, alcuni dei quali erano fissi. In tali sistemi fissi le forze di polizia concordavano di immettere il codice nella “sezione commenti” aperta, per poter comunque fare un'analisi sui crimini omofobici usando una ricerca per parole chiave su ciascun file. La polizia olandese ha reso possibile registrare la discriminazione anche in casi in cui i colpevoli non siano accusati o condannati o non sembri probabile l'accusa o la condanna. (http://www.politie.nl/themas/discriminatie.html#alinea-title-discriminatie-op-internet-waar-kan-ik-terecht).

Oltre al sistema di registrazione usato dalla polizia, ve ne sono altri due. Il primo è una rete locale di Uffici anti-discriminazione. Questa catena di uffici registra le denunce di discriminazione su qualsiasi base e assiste le vittime nella presentazione delle denunce formali. Gli Uffici anti-discriminazione hanno regolarmente incontri con il commissario di polizia ed il sindaco locale: tali incontri vengono chiamati “triangoli” (il triangolo è formato dal sindaco, dal commissario di polizia e dall'Ufficio anti-discriminazione). Gli Uffici anti-discriminazione offrono inoltre corsi di formazione per scuole secondarie e per professionisti. Il terzo siste-

ma è la linea telefonica nazionale sulla discriminazione in rete, che opera come gli Uffici anti-discriminazione ma focalizza l'attenzione sulla discriminazione in internet (http://www.mindnederland.nl/). Infine, la maggior parte dei comuni ha il proprio “sistema di monitoraggio della sicurezza”, che è un'inchiesta biennale su come la popolazione percepisce la sicurezza locale.

Nella maggior parte dei casi la polizia fornisce corsi di formazione alle forze locali, e l'attenzione nei confronti dell'omofobia e delle discriminazioni è in qualche modo integrata nelle accademie di polizia. Esiste un centro di polizia nazionale specializzato sulla discriminazione, che fornisce consulenza alle forze di polizia locali ed alle accademie e supporta anche i gruppi di polizia “Rosa in Blu”.

In Italia le disposizioni di diritto penale sull'incitamento all'odio non comprendono fra le offese punibili le affermazioni omofobiche, e commettere reati con intento omofobico non è considerato una circostanza aggravante. Tuttavia in due cause che riguardavano affermazioni omofobiche i giudici hanno deliberato sulla base rispettivamente della legge civile (come illecito civile) e della legge amministrativa. Nella prima causa l'imputato è stato condannato per diffamazione. Il caso riguardava affermazioni offensive rivolte ad un politico durante un programma televisivo. Il Tribunale di Milano ha stabilito che le parole usate nei confronti di questa persona erano tese a presentare l'immagine delle persone LGBTI come esseri umani di bassa moralità, intendendo quindi offendere la loro dignità. Per questa ragione l'aggressore verbale è stato condannato a pagare 50.000 euro. Nella seconda causa il preside di un'università privata aveva espulso lo studente di un corso di laurea specialistica per un anno, a seguito di due atti omofobici. Secondo il Tribunale amministrativo scrivere affermazioni offensive nei confronti di persone LGBTI e strappare via dalle pareti poster di un'associazione di supporto per LGBTI il giorno dedicato alla lotta contro l'omofobia sono atti tesi ad offendere la dignità delle persone LGBTI. Quindi, considerando la gravità di questi atti, il Tribunale amministrativo ha ritenuto l'esclusione da tutte le attività universitarie per un anno un provvedimento proporzionato, considerato che il codice di condotta dell'università consentiva espulsioni fino a tre anni.

Per quanto riguarda la trasposizione della Direttiva per i diritti delle vittime, la legge attuativa in Italia è il Decreto Legislativo n.212 del 15 dicembre 2015, entrato in vigore il 20 gennaio 2016, che però non fa specifico riferimento ai crimini basati sulla discriminazione sessuale. Anche le leggi in vigore sulle discriminazioni e sui crimini d'odio [11] fanno riferimento soltanto alle discriminazioni basate su razza, gruppo etnico, nazionalità o religione, e non a quelle su orientamento sessuale e identità di genere. In anni recenti vi sono stati dibattiti a livello politico e sociale al fine di allargare lo scopo di queste leggi ed includervi anche i crimini omofobici e transfobici, ma non è stata ancora apportata alcuna modifica. Il DDL del Senato n. 1052 del 2013 “Disposizioni per combattere l'omofobia e la transfobia”, basato sul disegno di legge n. 245 presentato alla camera bassa del Parlamento italiano il 15 marzo 2013 ed approvato da quest'ultima il 19 settembre 2013, modificherebbe radicalmente le disposizioni del diritto penale sull'incitamento all'odio, che attualmente riguardano esplicitamente la protezione di gruppi diversi da quelli delle persone LGBTI. Inoltre il DDL, se approvato, garantirebbe la conduzione di inchieste almeno ogni quattro anni al fine di monitorare le discriminazioni e le violenze di stampo omofobico e transfobico, il che fornirebbe dati importanti da usare per programmare al meglio ed implementare politiche che prevengano questi fenomeni.

Per quanto concerne la formazione delle forze di polizia, l'Ufficio Nazionale contro la Discriminazione Razziale (UNAR) – Dipartimento di Pari Opportunità ha introdotto moduli sui crimini d'odio di matrice omofobica e transfobica nei corsi di formazione per agenti di polizia, nell'ottica delle azioni migliorative contemplate dalla Strategia nazionale per prevenire e contrastare la discriminazione basata sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere (2013 – 2015).

La polizia e l'arma dei carabinieri hanno anche promosso l'Osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori (OSCAD). Alcuni rappresentanti della polizia italiana hanno frequentato il seminario internazionale su “La formazione delle forze di polizia sulle tematiche LGBT” che si è tenuto a Budua, in Montenegro, nel dicembre 2012, organizzato dal Consiglio d'Europa. Questa esperienza rappresenta un esempio di scambio, fra diversi stati, di buone pratiche nell'ambito della formazione e dell'istruzione delle forze di polizia. Uno de-

gli obiettivi è stato sviluppare un rapporto di fiducia fra le forze di polizia e la comunità LGBT.

I. LIBERTA' DI ASSOCIAZIONE E LIBERTA' DI ESPRESSIONE E RIUNIONE

Il Consiglio dei Ministri, nella sua risposta alla Raccomandazione 211 (2007) del Congresso delle Autorità Locali e Regionali del Consiglio d'Europa (che riguarda la libertà di associazione e di espressione per persone LGBT ed è stata adottata dal Consiglio dei Ministri il 16 gennaio 2008 durante l'incontro 1015 dei vice-ministri), ha sottolineato che “Il diritto alla libertà di espressione, in particolare il diritto di comunicare ed esprimere la propria identità, è fondamentale per la promozione della diversità e della tolleranza nella società. Il Consiglio dei Ministri fa riferimento alla sua Raccomandazione n. R (97) 21 sui media e sulla promozione di una cultura della tolleranza, che sottolinea l'importanza di un uso professionale dei media e la responsabilità che questi hanno nella protezione di diversi gruppi ed individui dalla stereotipizzazione; è inoltre evidenziata l'importanza dei media nel riportare i contributi positivi di tali gruppi ed individui alle manifestazioni pacifiche, che siano in favore dei diritti delle persone LGBT o di altre persone; è infatti auspicabile che non vi siano censure solo a causa dell'esistenza di atteggiamenti ostili nei confronti dei dimostranti o delle cause per le quali essi manifestano.”

Sebbene si organizzino sfilate di gay pride ed eventi pubblici a favore dei diritti LGBT in tutti gli stati membri europei (e non soltanto nelle città capitali), in tutta l'Europa vengono tuttora fatti tentativi di limitare l'esercizio delle libertà delle persone LGBT, con l'intento di censurare la cosiddetta “propaganda omosessuale”.

In Italia, per esempio, hanno fondato un gruppo ufficioso chiamato “Sentinelle in piedi” per “proteggere la famiglia naturale basata sull'unione fra uomo e donna”, e contrastare l'approvazione della legge contro l'omofobia attualmente in discussione nel Parlamento italiano. I membri di questo gruppo hanno già organizzato diverse manifestazioni in molte città per esprimere il loro disaccordo nei confronti dell'estensione alle coppie LGBTI dei diritti riconosciuti alle famiglie “tradizionali” (ad esempio il diritto di adottare i figli del partner nati da una precedente relazione).

OLANDA

La libertà di riunione non è mai stata problematica in Olanda. Il primo gay pride, la manifestazione dell'orgoglio LGBT, fu tenuto ad Amsterdam nel 1996, contemporaneamente alla famosa rivolta a New York in seguito alle retate di polizia allo Stonewall Inn.

Retate simili non sono mai successe in Olanda; già nel 1946 l'organizzazione di gay e lesbiche COC ed il commissario di polizia di Amsterdam stipularono l'accordo che non ci sarebbero state retate. In cambio, il COC promise di non consentire l'iscrizione ai minorenni (che al tempo erano i minori di 21 anni), che non ci sarebbero stati “balli ravvicinati” e che i poliziotti avevano il permesso di fare controlli su questo aspetto.

Dapprima il COC non apprezzò i Gay Pride perché sosteneva che i gay e le lesbiche fossero “normali” e non dovessero provocare, ma successivamente (nel 1977) cambiò idea e così i Gay Pride divennero più comuni e più importanti. Nel 1979 il nome del Gay Pride fu cambiato in “Rote Zaterdag” (Sabato Rosa). In origine tutte le sfilate di Sabati Rosa si tenevano ad Amsterdam, ma dal 1980 in poi la sfilata ha cambiato città ogni anno.

Durante i Giochi Gay internazionali dell'agosto 1998 si tenne la Canal Parade, una parata sul Canale con ottanta carri da parata: fu un tale successo che questo evento da allora viene ripetuto ed è diventato uno degli eventi pubblici più importanti in Olanda. Nonostante sia popolare sia fra persone eterosessuali sia fra persone LGBT, la Canal Parade suscita ancora molte critiche perché è percepita come una provocazione alle norme eterosessuali.

In realtà la provocazione è minima. Gli ottanta carri rappresentano un'ampia sezione trasversale della comunità LGBT e di chi la supporta, e il travestitismo e la semi-nudità che si vedono su alcuni carri non sono poi molto diversi da quelli mostrati in alcune trasmissioni televisive, in spiaggia in estate e a carnevale.

Fonte: http://www.reguliers.net/geschgaypride.php , http://nl.wikipedia.org/wiki/AmsterdamGayPride

SPAGNA

In Spagna, a parte le associazioni cattoliche come Forum Libertas, o i partiti conservatori come il Partido Popular (PP), non c'è stata molta opposizione ai matrimoni omosessuali da quando sono stati approvati nel 2005. Bisogna precisare che anche all'interno della chiesa cattolica esistono gruppi che operano a favore dei diritti delle persone LGBT, come i “Cristianos Gays”, o persino nel partito conservatore PP alcune voci reclamano il matrimonio omosessuale. Il presidente conservatore spagnolo Mariano Rajoy non ha abolito la legge sul matrimonio promulgata dai socialisti, come era invece previsto nel suo programma elettorale. Inoltre Rajoy è stato invitato, nel 2015, al matrimonio omosessuale di Javier Maroto, un alto dirigente del suo partito. L'estrema destra ha ottenuto solo un seggio in parlamento negli ultimi quarant'anni. Attualmente esistono sei partiti considerati formazioni di estrema destra che corrono alle elezioni in Spagna. Non hanno seggi in parlamento e tutti insieme arrivano soltanto al 2% dei voti.

RACCOMANDAZIONI

Secondo il FRA, gli stati membri dovrebbero adottare misure per garantire alle persone LGBTI l'effettivo esercizio dei diritti alla libertà di associazione e di espressione, non soltan-

to nelle capitali. Gli stati membri dovrebbero garantire la sicurezza delle persone LGBT durante le sfilate “gay pride” o in eventi simili su tutto il territorio.

I. DIRITTO AL RISPETTO PER LA VITA PRIVATA E FAMILIARE

La Raccomandazione CM/Rec(2010)5 afferma che “Gli stati membri dovrebbero abrogare qualsiasi legislazione discriminatoria che criminalizzi gli atti sessuali fra persone dello stesso sesso, comprese eventuali differenze nell'età del consenso per atti omosessuali ed eterosessuali; gli stati membri dovrebbero inoltre adottare misure appropriate per abrogare, correggere o applicare in modo compatibile con il principio della non-discriminazione, i provvedimenti di legge che possano portare ad un'applicazione discriminatoria a causa della loro formulazione.”

La Commissione ha anche avanzato la proposta di agevolare, nella legislazione UE, la vita quotidiana dei cittadini che vivono in uno stato membro diverso da quello di origine. Tali misure agevolerebbero anche le vite delle persone LGBT e delle loro famiglie.

La Commissione continuerà a garantire che le specifiche tematiche legate all'orientamento sessuale e all'identità di genere siano opportunamente prese in considerazione nella trasposizione ed implementazione della Direttiva 2004/38 (Direttiva sul libero movimento), che riguarda il diritto dei cittadini europei a muoversi e risiedere liberamente nei paesi UE. La Direttiva non fa distinzione fra coniugi di sesso opposto e coniugi dello stesso sesso, quindi si intende che tutti gli stati membri UE debbano obbligatoriamente trattare tutti allo stesso modo per quanto riguarda l'ingresso e la residenza. In tali contesti le persone LGBTI devono essere trattate come “familiari”, come specificato dalle direttive che definiscono chi possa essere considerato “familiare”. Tutte le direttive comprendono, nella definizione di “familiare”, le coppie che hanno regolarizzato la propria posizione negli appositi registri – e quindi anche le coppie dello stesso sesso negli stati membri che, per legislazione nazionale, le riconoscono.

Non tutti gli stati membri UE, tuttavia, riconoscono le coppie dello stesso sesso, il che ha conseguenze negative poiché non consente loro di godere della libertà di movimento di cui dovrebbero godere in quanto cittadini UE.

La situazione ad ottobre 2015 è la seguente: undici stati membri UE consentono il matrimonio alle coppie dello stesso sesso (sei in più rispetto al 2010). Dodici stati membri UE non prevedono distinzione fra partner omosessuali e partner eterosessuali nel garantire il diritto all'ingresso e alla residenza. Altri sette stati membri, nei quali non è consentito il matrimonio fra omosessuali, trattano comunque le coppie omosessuali sposate all'estero come coppie regolarmente unite civilmente e garantiscono dunque i suddetti diritti. Diciannove stati membri UE garantiscono tali diritti ai partner omosessuali regolarmente registrati. In altri la situazione è ancora poco chiara, a causa di una mancata legislazione in merito o di disposizioni che si contraddicono.

Tutti gli stati membri UE sono obbligati ad agevolare l'ingresso e la residenza ai partner de facto dei cittadini europei, purché sia “debitamente attestata” una “relazione duratura”. Poiché questa disposizione è piuttosto vaga, l'applicazione varia a livello nazionale.

Undici stati membri UE trattano le coppie omosessuali ed eterosessuali allo stesso modo per quanto riguarda il ricongiungimento familiare. Diciassette stati membri garantiscono gli stessi diritti di ricongiungimento familiare ai partner omosessuali dei cittadini di paesi terzi. Undici stati membri non estendono i diritti di ricongiungimento familiare ai partner non sposati dei richiedenti, che essi siano di sesso opposto o dello stesso sesso. Infine undici stati membri UE trattano i coniugi dello stesso sesso dei richiedenti asilo allo stesso modo dei coniugi di sesso diverso. I partner dello stesso sesso registrati civilmente godono del diritto di residenza in sedici stati membri.

RACCOMANDAZIONI

Secondo il FRA , le istituzioni UE e gli stati membri dovrebbero prendere in considerazione l'idea di includere nella definizione di “familiare” i partner dello stesso sesso – che siano sposati, registrati o in un unione di fatto. In particolare, nel contesto del libero movimento, questo obiettivo può essere raggiunto adottando espressamente il principio del “paese d'origine”, già stabilito in altri ambiti della legislazione UE. In altre parole, gli stati membri dovrebbero prendere in considerazione l'idea di riconoscere lo stato civile riconosciuto in un altro stato membro, al fine di garantire il diritto alla libertà di movimento a tutti i cittadini europei.

Gli stati membri UE dovrebbero garantire che gli effetti dei documenti relativi allo stato civile siano vicendevolmente riconosciuti, così da consentire alle coppie omosessuali ed alle persone transessuali l'esercizio della libertà di movimento ed il diritto al ricongiungimento familiare, al pari degli altri.

LA SITUAZIONE NEI TRE PAESI COINVOLTI NEL PROGETTO

Italia: attualmente è l'unico fra i paesi principali dell'ovest europeo a non avere alcuna forma di riconoscimento legale per le coppie omosessuali. Negli ultimi anni è aumentata la pressione in tal senso e recenti sondaggi hanno mostrato che una crescente maggioranza supporta l'uguaglianza del matrimonio. Di fronte alla stagnazione a livello nazionale, alcune città e comuni (tra cui Roma, Milano e Napoli) hanno legalizzato i registri per le unioni civili, che però offrono alle coppie diritti molto limitati.

Il 21 luglio 2015 la Corte Europea per i diritti umani ha stabilito che, nel non riconoscere alcuna forma di unione civile o matrimonio omosessuale in Italia, il Paese risultava inadem-

piente riguardo agli obblighi ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti umani. [12]

Per colmare questa lacuna, un disegno di legge (Disegno di legge n. 2081 - cosiddetto disegno di legge Cirinnà bis) [13] è stato presentato al Senato il 14/10/2015. Esso prevede il riconoscimento giuridico delle coppie dello stesso sesso e consente l'adozione dei figli del partner (step-child adoption) avuti da una precedente relazione. Riconosce inoltre le unioni di fatto sia di coppie dello stesso sesso sia di coppie eterosessuali. La legge riconosce l'unione civile tra persone dello stesso sesso come “specifica formazione sociale”.

A seguito di un lungo e acceso dibattito parlamentare e sociale, è stata approvata l’11 maggio 2016 con 372 sì, 51 no, 99 astenuti, la legge n. 76 del 20 Maggio 2016 denominata “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”.

La nuova legge regolamenta l’unione civile tra persone dello stesso sesso: le coppie omosessuali, qualificate come “specifiche formazioni sociali”, potranno usufruire di un nuovo istituto giuridico di diritto pubblico denominato unione civile. A tal proposito si fa riferimento alla Costituzione con l'articolo 2, relativo ai diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali e all’uguaglianza dei cittadini senza distinzione di sesso, e l'articolo 3, sulla pari dignità sociale dei cittadini senza distinzione di sesso.

L’unione civile tra due persone maggiorenni avverrà di fronte a un ufficiale di stato e alla presenza di due testimoni e verrà registrata nell’archivio dello stato civile. Gli atti dell'unione, indicanti i dati anagrafici, il regime patrimoniale e la residenza vengono registrati nell'archivio dello stato civile. Le parti possono stabilire, per la durata dell'unione, un cognome comune scegliendolo tra i loro cognomi, anche anteponendo o posponendo il proprio cognome se diverso. Per il resto il ddl estende alle coppie dello stesso sesso i diritti previsti dal matrimonio civile.

Si tratta sostanzialmente di un legame diverso dal matrimonio fra eterosessuali, anche se presenta molti doveri e diritti in comune. Il comma 20 dice ancora esplicitamente che, al

fine di tutelare diritti e doveri, “le disposizioni che si riferiscono al matrimonio” in tutte le altre leggi, e quelle che contengono le parole “coniuge” e “coniugi”, si intendono applicate anche alle persone che si uniscono civilmente.

Il matrimonio si differenzia per l’obbligo di usare il cognome dell’uomo come cognome comune, attendere un periodo di separazione da sei mesi a un anno prima di sciogliere l’unione (per le unioni civili ne bastano tre), la possibilità di sciogliere l’unione nel caso che non venga “consumata” e fare le “pubblicazioni” prima di contrarre l’unione.

Le distinzioni maggiori riguardano la stepchild adoption e l’obbligo di fedeltà. Entrambe presenti nel testo originario del ddl (art. 5 la stepchild adoption, art. 3. l'obbligo di fedeltà), ma eliminate nel testo definitivo.

Sui temi legati a successione, eredità e reversibilità si applica il codice civile sul regime patrimoniale della famiglia e la comunione dei beni. In merito al cognome, le due persone possono scegliere quale cognome comune assumere, tra i loro due (nei matrimoni, invece, la moglie è tenuta ad aggiungere quello del marito al suo); si può anche anteporre o porre al cognome comune il proprio cognome. Le due persone concordano una residenza comune e possono decidere, come per il matrimonio, di usare il regime patrimoniale della comunione dei beni.

La seconda parte della legge e disciplina la convivenza di fatto tra due persone, sia eterosessuali che omosessuali, che non sono sposate che potranno stipulare i contratti di convivenza, in forma scritta, davanti a un notaio. È un rapporto che lega due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile.

Per quanto riguarda l'adozione e l’affido, esse sono attualmente disciplinate dalla Legge 184/1983, che consente l'adozione alle coppie sposate, che devono essere solo eterosessuali. Tuttavia, l’11 gennaio 2013 la Suprema Corte di Cassazione ha confermato una decisione della Corte d’Appello, che ha concesso l'affidamento esclusivo di un figlio a una madre lesbica. Il padre del bambino ha lamentato la pericolosità della relazione omosessuale

della madre per il bambino ma la Corte Suprema ha respinto il ricorso del padre perché non sostenuto adeguatamente. [17] Il 15 novembre 2013 è stato comunicato che il Tribunale di Bologna ha scelto una coppia gay per l'affidamento di un bambino di 3 anni. [18]

Nel 2010, la Corte Costituzionale ha emesso una sentenza storica in cui ha riconosciuto coppie dello stesso sesso come "formazione sociale legittima, simile al matrimonio e destinata ad un trattamento uguale ". [15] Da allora, la Corte di Cassazione (l'organo giuridico che si occupa dell'ultima revisione per alcuni aspetti commerciali o questioni di immigrazione) ha rinviato la decisione di un giudice di pace che aveva rifiutato un permesso di soggiorno ad un cittadino algerino, sposato in Spagna con uno spagnolo dello stesso sesso. Dopo di che, la stessa magistratura ha dichiarato che la questura dovrebbe fornire un permesso di soggiorno ad uno straniero coniugato con un cittadino italiano del suo stesso sesso, e ha citato la sentenza.

In ogni caso, vi sono stati casi di Regioni / tribunali che hanno in qualche modo legalmente riconosciuto il matrimonio fra coppie dello stesso sesso. Per esempio, i Tribunali di Reggio Emilia e Pescara [14] hanno stabilito che le coppie omosessuali sposate all'estero devono essere trattate allo stesso modo delle coppie sposate eterosessuali per quanto riguarda il diritto alla libertà di movimento. Queste sentenze sono state confermate da una nota chiarimento del Ministero degli Interni. [15]

Inoltre, una recente decisione del Tribunale di Grosseto è stata seguita da una campagna di sensibilizzazione pubblica - rivolta ai sindaci - sulla trascrizione dei certificati matrimoniali tra coppie omosessuali stipulati all'estero. [16] Sostenuti dalla consulenza legale di Avvocatura per i DIRITTI LGBT - Rete Lenford, un'associazione di avvocati italiani istituita nel 2007 per sviluppare e diffondere la cultura e il rispetto dei diritti delle persone LGBTI, un certo numero di sindaci ha deciso di trascrivere questi matrimoni nel Registro di città. Il Ministero degli Interni ha contestato l'iniziativa dei Sindaci per il fatto che il matrimonio omosessuale non è consentito in Italia. [17]

Vale la pena notare la particolare situazione dell'Italia, dove le coppie omosessuali non hanno accesso al matrimonio e il diritto al ricongiungimento familiare non è riconosciuto per le persone omosessuali dal D.L. 5/2007, che implementa la Direttiva sul ricongiungimento familiare. Pertanto, ne deriva una differenziazione tra cittadini di paesi terzi e coniugi UE.

Per quanto riguarda questi ultimi, il ministro degli Interni ha emanato una circolare chiarendo che, quando uno o entrambi i coniugi dello stesso sesso sia cittadino UE, essi debbano essere trattati come membri della famiglia [18]

Sia l'Olanda che la Spagna consentono a coppie dello stesso sesso di sposarsi e non fanno differenza tra coniugi dei cittadini dell'UE, che siano dello stesso sesso o di sesso diverso, per quanto riguarda i diritti di ingresso e di soggiorno o di ricongiungimento familiare.

I. LAVORO

Secondo la direttiva sulla parità di occupazione (Direttiva 2000/78/CE), che è stata adottata nel 2000 all'unanimità da parte degli stati membri, la discriminazione per motivi di religione e di credo, età, disabilità e orientamento sessuale è vietata nell'ambito di occupazione e impiego, attività professionale, adesione alle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori. All’articolo 1- Scopi, si afferma: “Lo scopo della presente direttiva è di stabilire un quadro generale per la lotta alle discriminazioni basate su religione o credenze, disabilità, età o orientamento sessuale, per quanto riguarda l'impiego e l'occupazione, al fine di rendere effettivo negli stati membri il principio della parità di trattamento.”

La direttiva è stata trasformata in Legge nazionale dai tre paesi coinvolti nel progetto nel 2003.

Secondo la Raccomandazione CM/Rec(2010)5, gli Stati membri devono “assicurare l'istituzione e l'attuazione di misure adeguate che forniscano una protezione efficace contro la discriminazione per motivi di orientamento sessuale o identità di genere nel mondo del lavoro e dell'occupazione, nel settore pubblico così come nel settore privato. Tali misure dovrebbero includere le condizioni di accesso al lavoro e alla promozione, i licenziamenti, la retribuzione e altre condizioni di lavoro, comprese la prevenzione, la lotta e la punizione di molestie e altre forme di vittimizzazione. Particolare attenzione dovrebbe essere rivolta a fornire una protezione efficace del diritto alla privacy delle persone transgender nel contesto lavorativo, in particolare per quanto riguarda le domande di assunzione, al fine di evita-

re qualsiasi divulgazione irrilevante della loro storia di genere o del loro nome precedente al datore di lavoro e agli altri dipendenti.”

Per sostenere gli stati membri nell'attuazione della raccomandazione, la Commissione intende aumentare il livello di consapevolezza tra le imprese riguardo ai vantaggi di un ambiente di lavoro inclusivo, che coinvolga anche i sindacati e le parti sociali. Ciò avverrà attraverso la Piattaforma europea delle Carte della Diversità [19] e l'iniziativa include una pubblicazione sui casi di inclusione LGBTI nelle aziende pubbliche e private, con esempi di buone pratiche nella UE e altrove.

La Commissione, inoltre, fornirà un esempio come datore di lavoro che valorizza un ambiente di lavoro inclusivo attraverso la creazione e pubblicizzazione delle strategie di rispetto della diversità, con azioni di formazione specifica sulla diversità sia per i dirigenti che per il personale.

SITUAZIONE NEI TRE PAESI COINVOLTI NEL PROGETTO

In Spagna sono state cambiate leggi per migliorare o rafforzare l'attuazione della Direttiva sulla parità in ambito lavorativo: una nuova Legge sul lavoro [20] è stata emanata nel 2011, che sposta l'onere della prova quando le accuse di un attore stabiliscono fatti dai quali si può presumere che si è verificata una discriminazione. Ciò significa che, una volta che i lavoratori hanno dimostrato i fatti che indicano la discriminazione, i datori di lavoro devono fornire la prova contraria e non chiedere alle vittime di dimostrare di essere state discriminate. Inoltre, la legge stabilisce che un giudice o il tribunale può chiedere il parere delle agenzie governative interessate quando la discriminazione è basata sull'orientamento sessuale. Infine, nei casi di discriminazione basate sui motivi indicati nella legge, compreso l'orientamento sessuale, il giudice può avviare un processo d'ufficio.

Nel 2013, la Corte costituzionale spagnola ha considerato discriminatoria e quindi incostituzionale una disposizione che richiedeva ad una coppia di avere figli in comune per poter ricevere la pensione da vedova del partner defunto, dato che questo requisito è quasi impossibile da rispettare per coppie dello stesso sesso. Sulla base di questa decisione, la Corte costituzionale spagnola ha stabilito che negare la pensione ad una vedova transessuale poiché non ha figli in comune con il suo defunto sposo era discriminatorio e in contrasto con il principio di parità di trattamento.

La Spagna ha promulgato la Carta della Diversità nel 2009, su iniziativa dell'Istituto europeo per la gestione della diversità con il sostegno del Ministero della parità. [21]

In Italia, un caso portato in tribunale dagli Avvocati per i diritti LGBTI - Lenford Network (Avvocatura per i diritti GLBTI - Rete Lenford) ha portato alla prima sentenza in Italia ad applicare la Direttiva sulla parità di occupazione rispetto alla discriminazione basata sull'orientamento sessuale (agosto 2014). Il caso riguardava un avvocato che in un'intervista radiofonica aveva detto più volte che non avrebbe mai assunto una persona omosessuale nel suo studio legale. Il Tribunale di Bergamo, Sezione Lavoro, ha riconosciuto che le dichiarazioni dell'avvocato costituissero una discriminazione nei confronti delle persone omosessuali, in quanto li scoraggerebbe dal presentare domanda e, di conseguenza, tenderebbe a impedire o ostacolare l'accesso al lavoro. Le dichiarazioni hanno avuto un effetto demoralizzante e deterrente su coloro che speravano di essere assunti nello studio legale dell’avvocato. Il tribunale ha ritenuto che le dichiarazioni costituissero una discriminazione ai sensi della direttiva sulla parità in ambito lavorativo, anche se l’avvocato non era in fase di assunzione nel momento in ha fatto tali dichiarazioni. La decisione ha sottolineato che la discriminazione include un comportamento che impedisce o ostacola l'accesso al lavoro anche a livello astratto.

Per quanto riguarda l'accesso a benefit lavorativi per le coppie dello stesso sesso, la Corte d'Appello di Milano, Sezione Lavoro, ha deliberato nel 2012 su un caso riguardante i benefit a cui poteva accedere una coppia dello stesso sesso in materia di contratti di lavoro. Il ricorrente è stato un impiegato di banca, che beneficiava di un schema assicurativo sanitario per sé e per “sua moglie o partner convivente” dietro pagamento di un determinato importo. Quando il ricorrente ha presentato una richiesta formale per includere il suo partner

nello schema, la banca ha rifiutato la richiesta perché ha interpretato “partner conviventi” solo come “partner di sesso diverso”. La Corte d'appello ha osservato che la nozione di partner conviventi si è evoluta e non è più limitata alla sua interpretazione tradizionale, che escludeva due persone dello stesso sesso che vivono insieme. La Corte ha stabilito che la clausola deve essere interpretata alla luce della realtà sociale attuale, ed in conformità sia alla Decisione N. 138/2010 della Corte costituzionale italiana e sia del caso Schalk e Kopf della Corte Europea per i Diritti Umani, che considerano le coppie dello stesso sesso come aventi gli stessi fondamentali diritti alla vita familiare delle coppie non sposate di sesso diverso. La Corte d'Appello ha quindi concluso che partner dello stesso sesso hanno uguale diritto di accesso al contratto assicurativo dell’azienda.

In Italia vi sono alcuni esempi di buone pratiche per ridurre la discriminazione nei confronti dell'orientamento sessuale e dell'identità di genere, comprese le attività di sensibilizzazione dell'Amministrazione Pubblica. A livello locale stati istituiti in alcuni comuni (Torino [22], Venezia [23] e Bologna [24]) uffici preposti che si occupano di questioni LGBTI, al fine di sostenere l'impegno delle rispettive amministrazioni comunali nell’affrontare le questioni LGBTI e lo sviluppo di politiche antidiscriminatorie. Per quanto riguarda il ruolo delle amministrazioni pubbliche, l'Italia ha istituito RE.A.DY [25] (Rete nazionale delle pubbliche amministrazioni per il superamento delle discriminazioni basate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere), una rete nazionale delle pubbliche amministrazioni locali e regionali per lo scambio di buone pratiche e per la promozione dei diritti civili di persone LGBTI [26]. La rete ha settantacinque membri (in sei regioni, undici province e cinquantuno comuni, tra cui il Comune di Bari e la Regione Puglia, che ha aderito alla rete nel mese di ottobre 2015).

L'Italia ha promulgato la Carta della Diversità nell'ottobre 2009 su iniziativa di Sodalitas, un'associazione che lavora per promuovere la responsabilità sociale delle imprese. La Carta è sostenuta dal Ministero del Lavoro e il Ministero della parità di genere così come da un gran numero di associazioni e reti di imprenditori che lavorano per la diversità. [27]

Una versione italiana della Carta della Diversità è disponibile all'indirizzo: http://www.cartapariopportunita.it/files/10/Carta%20con%20loghi%20def.pdf (per le im-

prese private) e http://www.cartapariopportunita.it /files/10/Carta_Pubbliche%20Amministrazioni.pdf (per le amministrazioni pubbliche).

L'Olanda ha allineato la formulazione della Legge Generale sulla parità di trattamento (Algemene wet gelijkebehandeling) [28] con quella della Direttiva sulla parità di occupazione, in modo da definire la discriminazione diretta e indiretta [29]. La Legge Generale sulla parità di trattamento contiene un'eccezione per istituzioni fondate su principi religiosi, affermando che esse possono imporre “condizioni che, viste le finalità dell'istituzione, sono necessarie per l'adempimento dei doveri collegati all'impiego” - a meno che tali requisiti portino ad una distinzione basata su “la sola motivazione” (per esempio) dell'orientamento omosessuale (articolo 5 (2)). La Commissione europea ha criticato il fatto che la legge manchi di specificare che tali requisiti devono essere legittimi e proporzionali. Il 27 maggio 2014 la Camera Bassa del Parlamento in Olanda ha approvato un disegno di legge che proponeva di riformulare questa eccezione e di limitare il campo di applicazione, eliminando la dicitura “la sola motivazione di”; tale riformulazione è entrata in vigore il 1° luglio 2015 (https://www.mensenrechten.nl/toegelicht/afschaffing-van-de-enkele-feitconstructie).

Per quanto riguarda le buone pratiche, Il “Workplace Pride”, una piattaforma internazionale per l'inclusione delle persone LGBT sul posto di lavoro, ha effettuato uno studio sull'inserimento di dipendenti LGBT in Olanda (RICERCA PER PORTARE UN CAMBIAMENTO PER I DIPENDENTI LGBT). Lo studio comprende anche una guida pratica per le organizzazioni che cercano di essere proattive nel migliorare l'inclusione di LGBT sul posto di lavoro e contribuire a costruire un modello per la diversità (ad esempio, assicurare la competenza del personale che gestisce i reclami fornendo formazione sull'orientamento sessuale e i problemi di identità di genere; monitorare incidenti omofobici e transfobici). Per garantire un miglioramento sul posto di lavoro per le persone LGBT, la Fondazione “Workplace Pride” ha creato la Dichiarazione di Amsterdam, una richiesta di azione per tutte le parti coinvolte: dipendenti, datori di lavoro, LGBT e non-LGBT, sindacati e governi, per promuovere, migliorare, misurare e comunicare all’esterno l’inclusività LGBT nell'organizzazione aziendale.

Infine, a livello internazionale, un interessante studio (Open for Business [30]- Il caso economico e aziendale per l’inclusione globale LGB&T di Jon Miller e Lucy Parker), sottolinea

che “Apertura, inclusività e diversità migliorano gli affari e la crescita economica”. Il rapporto presenta quanto segue: dimostra che le imprese prosperano in società tolleranti e che la diffusione di politiche anti-LGB&T è in contrasto con gli interessi delle imprese e lo sviluppo economico. Come sostenuto nella relazione, “Per molte aziende leader è un imperativo strategico creare una cultura di inclusione e diversità che si estenda a persone LGB&T: esse sanno che si correla ad una maggiore performance individuale e, in ultima analisi, ad una più forte performance del business”.

RACCOMANDAZIONI

sulla base della Conclusione formulata al termine della conferenza su “Come affrontare la discriminazione basata sull'orientamento sessuale e sull'identità genere: le prossime fasi della definizione delle politiche dell'UE e degli stati membri” [31], che si è tenuta nel mese di ottobre 2014 a Bruxelles

I datori di lavoro, in collaborazione con i sindacati, dovrebbero adottare misure proattive per promuovere l'uguaglianza e incoraggiare la diversità negli ambienti di lavoro. Ciò potrebbe essere fatto attraverso campagne dedicate, strategie di diversità e uguaglianza sul lavoro e altre misure.

I. ISTRUZIONE

La Raccomandazione CM/Rec(2010)5 stabilisce che “gli Stati membri dovrebbero adottare opportune misure legislative e di altro tipo, rivolte al personale educativo e agli studenti, al fine di garantire che il diritto all'istruzione sia efficacemente goduto senza discriminazione per motivi di orientamento sessuale o identità di genere; ciò include, in particolare, la salva-

guardia del diritto dei bambini e dei giovani all'istruzione in un ambiente sicuro, libero da violenza, bullismo, o esclusione sociale o altre forme di trattamento discriminatorio e degradante relativo all'orientamento sessuale o identità di genere. [...] dovrebbero essere adottate misure adeguate in tal senso a tutti i livelli per promuovere la tolleranza e il rispetto reciproci nelle scuole, indipendentemente dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere. Ciò dovrebbe includere il fornire informazioni oggettive per quanto riguarda l'orientamento sessuale e l'identità di genere, per esempio, nei programmi scolastici e nei materiali didattici, e fornire agli alunni e agli studenti le informazioni necessarie, la protezione e il sostegno per consentire loro di vivere secondo il loro orientamento sessuale e di identità e di genere. Inoltre, gli stati membri possono progettare e realizzare la parità scolastica e politiche di sicurezza e di piani d'azione e possono garantire l'accesso ad un'adeguata formazione anti-discriminazione anche con ausili di supporto e di insegnamento. Tali misure dovrebbero tener conto dei diritti dei genitori per quanto riguarda l'educazione dei loro figli."

Gli organismi internazionali sono tradizionalmente riluttanti a concordare orientamenti comuni in materia di istruzione, tranne che sull'aspetto minimo del diritto all'istruzione (accesso alla scuola primaria e secondaria). Tuttavia, nell'ultimo decennio è diventato sempre più chiaro che la discriminazione e gli stereotipi siano gravi minacce ad un'istruzione di qualità.

Nel 2007 l'organizzazione croata per i diritti umani "Interights" ha presentato una denuncia al Comitato europeo dei diritti sociali contro il governo croato per l'attuazione di un programma di studi discriminatorio per quanto riguarda l'educazione sessuale. Il Comitato ha parzialmente concordato con l'istanza. Nel 2009 il Consiglio dei ministri europei ha preso una decisione per questo caso. E' stata la prima volta nella storia che a livello internazionale fosse attuata con successo un'azione legale nei confronti di un programma di studi discriminatorio. Il caso mostra che il contenuto dei programmi può essere una prerogativa nazionale, ma quando essi contengono palesi bugie, questa prerogativa può essere contestata. (Fonte: http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/Complaints/Complaints_en.asp: 45/2007.)

Nel 2011 l'Agenzia europea per i diritti fondamentali (FRA) ha avviato la più grande ricerca mai svolta sulla discriminazione LGBT tra le stesse persone LGBT. L'indagine ha coinvolto più di 93.000 partecipanti. I risultati hanno mostrato che due terzi degli studenti LGBT nascondevano il loro orientamento o identità e l'80% è risultata vittima di insulti, bullismo e altri comportamenti negativi. I livelli di comportamento negativo non sono variati di molto tra i paesi europei, si va dal 85% al 97% (Olanda: 88%, Spagna: 91%, l'Italia: 93%). Questo rapporto FRA giunge alla conclusione che le scuole sono il luogo con più discriminazione rispetto ad altri settori. (Fonti: http://fra.europa.eu/en/publication/2013/eu-lgbt-survey-european-union-lesbian-gay-bisexual-and-transgender-survey-results, http://www.edudivers.nl/nieuws/2013/groot-europees-onderzoek-pleit-voor-aandacht-homofobie-in-onderwijs)

La Commissione sosterrà gli stati membri attraverso l'organizzazione di un scambio di buone pratiche in materia di azioni contro la discriminazione LGBTI, contro il bullismo scolastico omofobico e transfobico, per ambienti scolastici sicuri e lezioni sulla diversità a scuola in un contesto di tolleranza e di sviluppo della politica della diversità che attuerà la Dichiarazione di Parigi. Tale scambio di buone pratiche coinvolgerà le competenti autorità nazionali, scuole, forze di polizia. La Commissione presenterà, promuoverà e diffonderà le linee guida esistenti e le esperienze di successo su tali questioni e pubblicherà un rapporto per una più vasta diffusione.

La Commissione si è impegnata a pubblicare due rapporti analitici entro la fine del 2015. Uno si focalizza sul bullismo nelle scuole e include il genere, il razzismo, la disabilità e l'orientamento sessuale e l'altro riguarda la tolleranza e la diversità. Tali rapporti saranno tenuti in considerazione nello sviluppo della politica conseguente alla Dichiarazione di Parigi dei ministri dell'istruzione dell'Unione europea, il 17 marzo 2015.

Nel 2016 il FRA ha pubblicato i risultati di una ricerca basata su interviste con professionisti di tutta Europa, e ha concluso che - tra gli altri gruppi professionali - i docenti mancano ancora di competenze e, talvolta, di volontà di affrontare il tema dell'omofobia (http://fra.europa.eu/ it / publication/2016/professional-views-lgbt-equality,

http://www.gale.info/en/news/local_news/160316-european-teachers-still-hold-homophobic-transphobic-attitudes).

SITUAZIONE NEI TRE PAESI COINVOLTI NEL PROGETTO

In Italia la Direttiva Ministeriale n. 16/2007 , “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo”, ha introdotto la campagna nazionale contro il bullismo (dal 2007). I suoi obiettivi sono a) registrare e studiare la violenza scolastica e il bullismo, b) lo sviluppo di strategie generali a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo, c) fornire informazioni utili per la prevenzione e la lotta contro il bullismo, d) coordinare e facilitare interventi mirati a livello locale. Ogni regione ha un proprio osservatorio, che è composto da accademici, membri della scuola, autorità locali e società civile. In generale la campagna comprende attività e azioni, come per esempio un numero verde gratuito, un indirizzo e-mail, un sito web, gli Osservatori permanenti regionali sul bullismo nel quadro dell'organizzazione scolastica regionale, e altri progetti europei nazionali o regionali insieme ad iniziative per la prevenzione e la lotta al bullismo.

Nel sistema giuridico italiano non esiste attualmente alcun quadro normativo specifico per il bullismo e il cyberbullismo. Tuttavia, un vuoto legislativo del genere viene compensato collegando i singoli casi ai reati già esistenti. Azioni perpetrate possono produrre conseguenze punibili ai sensi del diritto sia civile sia penale. In particolare, si fa riferimento ai reati di percosse (art. 581 del Codice penale italiano) lesioni personali (art. 582 del Codice penale italiano), offese personali (art. 594 del Codice penale italiano), diffamazione (art. 595 del Codice penale italiano), coercizione (art. 610 del Codice penale italiano), minacce (art. 612 del Codice penale italiano), danni penali (art. 635 del Codice penale italiano). Se l'autore del reato è una persona tra i 14 e i 18 anni, saranno applicate le disposizioni che disciplinano il procedimento penale minorile (ai sensi del Decreto n. 448 del 22 settembre 1988 del Presidente della Repubblica). Se l'autore è un bambino sotto i 14 anni al momento di commettere l'atto, possono essere adottate misure riabilitative, dal momento che, secon-

do il sistema giuridico italiano (art. 97 del Codice penale italiano), il minore di 14 anni non è imputabile.

In Senato, a maggio del 2015, è stato approvato con voto unanime un disegno di legge che è attualmente in esame alla Camera, assegnato alle commissioni riunite di Giustizia e Affari Sociali. Mira a mettere dei paletti in una materia ancora troppo nebulosa ma senza assumere posizioni sanzionatorie: definisce il fenomenodi cyberbullismo, regola la rimozione dei contenuti offensividalla rete, stabilisce quando debba intervenire il Garante della privacy e, soprattutto, introduce una misura di ammonimento nel caso di reati commessi da minorenni ma con età superiore ai 14 anni (il questore convoca il ragazzo insieme ai genitori e lo ammonisce sulla sua condotta). Si potenzia poi l'educazione e la sensibilizzazione nelle scuole – in parte già recepita – e si costituisce un tavolo interministeriale permanente per il contrasto al fenomeno.

(FONTE: http://www.osservatoriopedofilia.gov.it/dpo/en/bullismo_e_cyberbullismo.wp)

BUONE PRATICHE nella lotta bullismo in Italia [32]

#bellimanonbulli: Noemi e Totti contro il cyber bullismo.

Il 23 aprile è stata introdotta una nuova proposta di legge nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo durante un workshop presso la Camera dei Deputati. Essa si propone di regolamentare l'uso di internet e dei social network, dopo un lungo periodo di episodi di violenza a scuola e su Internet. Secondo una ricerca effettuata da Beatbullying (una delle più grandi ONG che affrontano il bullismo in Europa), oltre il 70% dei cittadini dell'UE ritiene che i governi nazionali non facciano abbastanza per affrontare i problemi di bullismo e cy-

ber-bullismo. La ONG italiana Telefono Azzurro, partner di Beatbullying, chiede alla UE la creazione di una giornata europea dedicata all'antibullismo e all'ant-icyberbullismo.

http://www.adnkronos.com/IGN/News/Cronaca/Minori-Telefono-Azzurro-marcia-sul-web-per-dire-bastaa-bullismo_321251293379.html

Campagna Nazionale Contro il bullismo www.smontailbullo.it

“Le cose cambiano”: campagna del dipartimento scuola del governo locale contro il bullismo omofobico.

Nel corso di questo anno scolastico il dipartimento scuola del governo di Roma sta promuovendo un progetto per affrontare il bullismo omofobico nelle scuole superiori. Esso prevede diverse attività, come indagini sugli studenti, incontri presso le scuole con rappresentanti della cultura, teatro, cinema e sanità e un concorso tra le scuole. Alla fine ci sarà un evento conclusivo, il 17 maggio, durante la giornata internazionale contro l'omofobia.

http://www.romanotizie.it/le-cose-cambiano-campagna-assessorato-scuola-contro-il-bullismo omofobico.

In arrivo il primo codice antibullismo “Gli insulti saranno rimossi entro due ore”

Una bozza del primo codice antibullismo è stato approvato da una rete composta da autorità governative (Autorità per la privacy, Autorità per l'infanzia, il Ministro dello sviluppo economico, squadra anti-frode), associazioni (Confindustria e Assoprovider) e i maggiori stakeholders (Google e Microsoft).

http://www.corriere.it/cronache/14_gennaio_08/arrivo-primo-codice-anti-bullismo-insulti-offese-sarannorimossi-entro-due-ore-a3816166-7892-11e3-8d51-efa365f924c5.shtml

Contro il bullismo, la violenza e l'omofobia a scuola, nasce un centro di mediazione per bambini

E' previsto per giovedì 5 giugno, presso Pisana, un confronto tra consulenti, consiglieri regionali, rappresentanti delle scuole, delle istituzioni e di varie organizzazioni, in merito alla creazione di un centro di mediazione per bambini per le questioni legate al bullismo, alla violenza e all'omofobia.

http://roma.repubblica.it/cronaca/2014/06/02/news/contro_bullismo_violenze_e_omofobia_a_scuola_nascono_nelle_asl_i_centri_per_la_mediazione_minorile-87902619/

Facebook in Italia, una piattaforma contro il bullismo

Facebook Italia, insieme a Save the Children e Telefono Azzurro, ha ideato una campagna per aiutare, attraverso una piattaforma e col supporto dello Yale Center per l'Intelligenza Emotiva, coloro che subiscono violenza, indicando loro cosa fare o a chi rivolgersi.

http://www.ansa.it/sito/notizie/tecnologia/internet_social/2014/05/21/fbin-italia-piattaforma-controbullismo_72ece7c3-9f85-4890-844a-60c6dc5a5ec8.html

Cyber-bullismo, cyber-stalking e pericoli nel Web!

La Polizia di Stato in Italia ha effettuato un incontro con i bambini della scuola Antonino Caponnetto, che si trova a Caltanissetta, in Sicilia. L'obiettivo era quello di cambiare le loro idee sul bullismo, e spiegare loro come utilizzare Internet in modo sicuro, come bloccare gli utenti che li infastidiscono, come attivare le impostazioni di privacy in modo coretto... E anche dare loro link utili per informarsi su tali rischi.

http://questure.poliziadistato.it/Caltanissetta/articolo-6-128-66828-1.htm

Un progetto europeo contro il bullismo e il cyber-bullismo. Il 25 marzo prevista la presentazione a Palazzo Ducale, Lucca

Questo progetto europeo promuove azioni in grado di registrare i fenomeni di bullismo e cyber-bullismo e individuarne le cause. Attraverso le attività di peer-mentoring/peer-support, esso mira a ridurre questi problemi. Uno dei risultati sarà la formazione on-line di duecentocinquanta mentori. BeatBullying Europa è simile al progetto locale Noncadiamointrappola, implementato nelle scuole di Lucca gli scorsi anni.

http://www.gonews.it/2014/03/24/lucca-un-progetto-europeo-contro-bullismo-e-cyberbullismopresentazione-a-palazzo-ducale-il-25-marzo/#.UzUvXc65GZQ

Relazione sul tour “Facebook: Genitori alla riscossa”

Il 1 febbraio 2014 il workshop “Facebook-genitori-alla-riscossa”, organizzato dal governo regionale della Sicilia in numerose scuole di varie città, si è concluso con grande partecipazione da parte di studenti e genitori. Mille copie del libro “Facebook genitori-alla-riscossa” è stato distribuito alle scuole. Sia il workshop che il libro hanno illustrato il lato pericoloso che Facebook può avere sui più giovani.

http://corecom.ars.sicilia.it/resoconto-tour-facebook-genitori-alla-riscossa/

Bullismo, vademecum per i giovani e le famiglie.

La Prefettura di Rovigo, insieme alla forze di polizia locale, ha scritto “Bullismo e cyber-bullismo: cosa fare?”, manuale per educatori, ragazzi e famiglie in materia di bullismo e cyber-bullismo, il secondo dei quali in particolare è un fenomeno che sta crescendo moltissimo ed è quindi necessario coinvolgere attivamente tutte le parti interessate.

http://www.ilrestodelcarlino.it/rovigo/cronaca/2014/01/31/1018647-bullismo-vademecum-famiglie.shtml

In Olanda, dal 2010, sono stati messi a punto programmi anti-bullismo nelle scuole per creare un ambiente adatto ai bambini e studenti LGBTI. Questi includono: la Risoluzione del 21 settembre 2012, che modifica cinque Risoluzioni (Risoluzione sugli obiettivi chiave rinnovati per l'istruzione primaria, la Risoluzione sugli obiettivi chiave per l'istruzione secondaria inferiore, la Risoluzione sugli obiettivi chiave riguardanti la legge sui centri di competenza, la Risoluzione relativa agli obiettivi chiave dell'istruzione primaria nelle tre isole Caraibiche BES, e la Risoluzione relativa alla istruzione secondaria inferiore nelle isole BES, per quanto riguarda l'adeguamento degli obiettivi fondamentali nel campo della sessualità e della diversità sessuale.[33]

Nel 2012, dopo una difesa sostanziale del movimento LGBT e sotto pressione del Parlamento, il governo olandese ha cambiato le linee guida principali per le scuole primarie e secondarie e ha reso obbligatorio educare al “ rispetto delle opinioni differenti e dei diversi stili di vita,incluso la diversità sessuale”. (Fonte https://www.rijksoverheid.nl/documenten/besluiten/2012/09/28/besluit-houdende-wijziging-van-de-kerndoelen-onderwijs-op-het-gebied-van-seksuele-diversiteit)

Questa disposizione era destinata ad avere un impatto più ampio sulla sicurezza della scuola. Tuttavia, l'attuazione di queste linee guida è lenta. Sembra che le scuole non stiano realmente migliorando il livello e la qualità della formazione. Verso la fine del 2013 e all'inizio del 2014, una sequenza di tre suicidi di adolescenti legati al bullismo ha suscitato un ampio dibattito pubblico sulle politiche anti-bullismo. Due dei tre episodi erano legati al bullismo omofobico. Il governo ha risposto con una proposta di legge che impegna le scuole a monitorare i fenomeni di bullismo attraverso un sistema obbligatorio nazionale di registrazione degli episodi, per creare un piano di prevenzione del bullismo, nominare un coordinatore scolastico per la prevenzione del bullismo e utilizzare solo programmi anti-bullismo basati su prove. Gli uffici scolastici nazionali hanno cercato di fermare queste di-

sposizioni perché percepite come una limitazione all'autonomia delle scuole. Dopo una negoziazione tra gli uffici e il governo la legge è stata orientata agli obblighi “di monitorare la sicurezza della scuola (la scuola è libera di scegliere gli strumenti), di avere un piano di sicurezza sociale (la scuola è libera nella scelta del focus e del contenuto), e di nominare un coordinatore della sicurezza della scuola” (https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2015-238.html). In cambio, gli uffici hanno concordato di lavorare più attivamente per stimolare e sostenere le scuole ad attuare questa politica e il governo ha fondato un centro di competenza nazionale in materia di sicurezza della scuola (Stichting School en Veiligheid). Nonostante il numero di suicidi omofobici, l'aspetto dell’omofobia si è in gran parte perduto nel dibattito e nella legge stessa. Il ministro scrive nella “spiegazione della legge”: “le scuole devono essere sensibili al bullismo nei confronti di gruppi vulnerabili, come omosessuali e studenti autistici).”

In Spagna ci sono stati sviluppi significativi dal 2010 in materia di protezione dalla discriminazione nel contesto dell’istruzione e/o della formazione professionale. La Legge organica per il miglioramento della qualità dell'istruzione (Ley Orgánica para la mejora de la calidad educativa) [34] ha modificato la Legge organica sull'istruzione (Ley Orgánica de Educación) [35] e ha introdotto sanzioni esplicite per la discriminazione basata sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere. Le misure correttive devono essere educative e riparatrici e devono assicurare il rispetto dei diritti degli altri studenti e migliorare i rapporti con tutti i membri della comunità educativa. Le misure correttive devono essere proporzionate all'atto commesso. Sono considerati reati molto gravi i comportamenti che violano la dignità personale degli altri membri della comunità educativa, che derivano o provocano discriminazione o molestie basate sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità, tra gli altri motivi, o rivolti agli studenti più vulnerabili per le loro caratteristiche personale, sociale o per il loro livello d’istruzione. Le decisioni sulle azioni correttive per quanto riguarda i reati minori sono immediatamente esecutive.
Inoltre, la regione della Catalogna ha emesso il 10/10 2014 la Legge n. 11/2014 per proteggere i diritti delle persone LGBTI e per sradicare l'omofobia, la bifobia e la transfobia nel campo dell'istruzione. In base a questa legge, devono essere intraprese azioni educative per rafforzare le reali pari opportunità ed eliminare ogni forma di discriminazione basata sull'orientamento sessuale, identità di genere o espressione di genere (articolo 12).

Articolo 12. Istruzione

1. Per quanto riguarda questa legge, si intende per co-educazione un'azione educativa che promuove una vera parità di opportunità e l'eliminazione di ogni forma di discriminazione legata all'orientamento sessuale, all'identità di genere o all'espressione di genere.
2. In base a questo principio di co-educazione, in un ambiente educativo la diversità sessuale ed affettiva e i diversi modelli di famiglia devono essere protetti.
3. Il principio di co-educazione deve essere incluso nei programmi e nelle regole di convivenza civile a scuola.
4. Il contenuto dei materiali educativi, formativi e scolastici, qualunque sia la loro presentazione ed il lessico usato, devono tener conto della diversità per quanto riguarda l'orientamento sessuale, l'identità di genere, l'espressione di genere, ed evitare ogni tipo di discriminazione.
5. Il rispetto della diversità relativa all'orientamento sessuale, all'identità di genere e all'espressione di genere e i principi di questa legge devono essere efficaci in tutto il sistema di istruzione, nei centri di formazione, di educazione degli adulti, di formazione dei genitori, nelle attività sportive della scuola e nelle attività ricreative dei bambini e dei giovani..
6. La prevenzione della violenza contro l'orientamento sessuale, l'identità di genere e l'espressione di genere e la sensibilizzazione su questo tema deve essere incentivato, e devono essere forniti ai centri gli strumenti per rilevare ed evitare discriminazioni. Lo sviluppo efficace di progetti per vivere insieme deve essere promosso, con particolare attenzione alle misure volte a prevenire ed evitare il bullismo contro le persone LBGTI a scuola.
7. L'Amministrazione, in particolare il dipartimento dell'educazione, deve garantire l'attuazione di questo articolo e far sì che le scuole e i centri di formazione diventino ambienti favorevoli alla diversità sessuale e affettiva, e dove gli studenti e gli insegnanti possano vivere il loro orientamento sessuale, l'identità di genere e l'espressione di genere in modo naturale, creando modelli positivi per l'intera comunità scolastica.

Articolo 13. Le università

1. I principi di non discriminazione e di rispetto per l'orientamento sessuale, l'identità di genere e l'espressione di genere sono da riferirsi anche all'ambiente universitario.
2. L'Amministrazione e le università della Catalogna, nel rispetto della libertà accademica e dell'autonomia delle università, devono promuovere misure congiunte per proteggere,

aiutare e rendere visibili le persone LGBTI, sviluppare misure contro la discriminazione e aumentare la consapevolezza nelle Università. Per questo, esse devono elaborare un protocollo di non discriminazione dell'orientamento sessuale, identità di genere ed espressione di genere.

Forniamo qui di seguito una tabella, tratta dalla checklist di GALE [36], che raccoglie un elenco di indicatori riguardanti l'attuazione del diritto allo studio nei paesi coinvolti nel progetto:

Punteggi:

0. No, questo è proibito o negato
1. Non esiste una direttiva chiara su questo, ma è sconsigliato
2. Non esiste alcuna direttiva su questo
3. Sì, è incoraggiato, ma non esiste una direttiva chiara su questo
4. Sì, ci sono prove a sostegno di ciò
5. Nessun dato disponibile

ALTRE BUONE PRATICHE UE

Il progetto STIR (Safeguarding Teenage Intimate Relationship), Salvaguardia delle relazioni intime degli adolescenti, è un progetto di ricerca finanziato dal Programma Daphne III della Direzione Generale Giustizia della Commissione europea. STIRitAPP è stato progettato con i giovani per i giovani che vogliono sapere di più sulle relazioni, e per esplorare i propri atteggiamenti e comportamenti utilizzando la tecnologia interattiva. L'utente viene guidato in un viaggio per esplorare i diversi aspetti delle relazioni, per valutare il comportamento proprio e del partner in una relazione e scoprire come si può chiedere aiuto se se ne ha bi-

sogno. STIRitAPP è stato creato in collaborazione con gruppi di giovani in cinque paesi, che hanno sviluppato e discusso le proposte app e sono stati coinvolti in tutte le fasi del progetto sul sito web STIR www.stiritup.eu insieme ai partner del progetto. Nell'applicazione ci sono due quiz, una storia interattiva, una panoramica dei risultati della ricerca STIR e una serie di link e risorse per assistere gli utenti a chiedere aiuto o consigli. Il contenuto della app è anche disponibile completo attraverso il sito www.stiritup.eu.

RACCOMANDAZIONI

Durante lo scambio organizzato ad Amsterdam nel novembre 2015 nel quadro del progetto LEGOP i dodici studenti olandesi dell'Hyperion College di Amsterdam e i ventisei studenti italiani del Liceo G. Salvemini di Bari coinvolti hanno sviluppato le loro raccomandazioni per una scuola più sicura per studenti LGBT, raccomandazioni che sono state poi presentate anche nel corso di un evento pubblico (simposio) organizzato per gli studenti dagli studenti stessi. Nella settimana precedente al simposio gli studenti sono stati impegnati in un programma interattivo che ha permesso loro di effettuare una ricerca scolastica in materia di sicurezza per la diversità e di fare un film educativo sull'omofobia.

Qui di seguito le raccomandazioni degli studenti:

1. INTEGRAZIONE: Tutti dovrebbero ricevere una formazione riguardante la diversità sessuale, perché è rilevante per tutti. Questi argomenti non dovrebbero essere trattati in ore aggiuntive o in lezioni separate, perché ciò sottolineerebbe le "differenze", anziché "normalizzare" le questioni LGBTI. Le lezioni sulla diversità sessuale non dovrebbero ripetere sempre gli stessi argomenti, soffermandosi solo sulla semplice consapevolezza. Le lezioni dovrebbero essere diverse ogni volta. Sarebbe bene invitare persone LGBTI.

2. CONDIVISIONE: gli studenti devono lavorare con gli insegnanti per definire il contenuto delle lezioni. Gli insegnanti dovrebbero impegnarsi a livello personale con gli studenti.

L'istruzione non è solo imparare i fatti, ma implica anche uno sviluppo personale. Pertanto, gli insegnanti devono essere aperti e parlare di questioni delicate.

3. ALLEANZE CONTRO LA DISCRIMINAZIONE: gli studenti sono stati molto colpiti dalla conversazione che hanno avuto con studenti gay e lesbiche che facevano parte di alcune alleanze gay/eterosessuali olandesi. Dopo aver discusso su questo metodo, hanno considerato che ogni scuola dovrebbe avere un'alleanza di questo tipo. Ma avrebbero preferito un'alleanza per la lotta alle discriminazioni in generale, piuttosto che specificatamente su questioni LGBTI.

4. COMPORTAMENTO A SCUOLA: Gli studenti raccomandano che ogni scuola abbia regole chiare e definite sul comportamento sociale da avere a scuola. Pensano anche che sia essenziale che tutti gli studenti siano coinvolti all'inizio di ogni anno nella stesura di tali regole.

5. DIVERSITÀ: Gli studenti sostengono che il termine “diversità sessuale” sia da preferire a “LGBTI”. Gli acronimi tendono ad etichettare le persone e potrebbero portare a ulteriori stereotipi e stigmatizzazioni. Inoltre, questa lotta non è solo per le persone LGBTI ma anche per l’emancipazione dei giovani eterosessuali.

6. FORMAZIONE: La formazione degli insegnanti è importante. In caso contrario, non sarebbero in grado di fare delle buone lezioni sulla diversità sessuale o sostenere gli studenti LGBTI.

7. HOTLINE: Le scuole dovrebbero predisporre una e-mail o una hotline. In questo modo gli studenti potrebbero chiedere informazioni e chiedere l'aiuto di altri studenti o insegnanti.

8. MENTORI: Gli studenti vorrebbero UN SOLO mentore a cui fare riferimento nel corso di tutta la loro carriera scolastica. Gli insegnanti hanno sostenuto che ciò sarebbe difficile da organizzare. Ed inoltre ritengono che gli studenti debbano imparare a farsi sostenere da persone differenti. Tuttavia gli studenti pensano che queste argomentazioni non possano equiparare lo svantaggio di cambiare mentore ogni anno.

9.INTERATTIVITA': Gli studenti trovano che i corsi debbano essere più interattivi. In questo modo sarebbero più coinvolti nell'apprendimento. Ma ancora più importante: acquisirebbero meglio le competenze lavorando in modo interattivo con gli altri.

10. PROGRAMMA A SPIRALE: Gli studenti raccomandano che le scuole migliorino la coerenza dei loro programmi. Invece di moduli e corsi con lezioni individuali, il programma scolastico deve essere costruito in maniera logica e coerente. Tale coerenza dovrebbe iniziare nella prima lezione del primo anno e continuare fino alla lezione dell'esame finale. Ciò è particolarmente importante quando si tratta di competenze di base e di diversità.. Le raccomandazioni 1-4 sono state presentate all'inizio del simposio, mentre le raccomandazioni 5-10 sono state sviluppate dagli studenti sulla base dei suggerimenti che hanno ricevuto nelle tavole rotonde con genitori, insegnanti, attivisti olandesi ed educatori, attivisti stranieri e un gruppo di ricercatori ed esperti, organizzate nello stesso giorno del simposio.

Raccomandazioni basate sui risultati del workshop strategico tenutosi a Bari a giugno 2016

Durante l'incontro finale del progetto, a giugno 2016, Peter Dankmeijer di GALE ha moderato un workshop strategico sulle politiche educative per combattere l'omofobia e la transfobia nella Regione Puglia. Il workshop è stato ospitato dal Liceo Salvemini di Bari ed è iniziato con una valutazione dei 30 partecipanti (per la maggior parte docenti) sulla situazione in Puglia. Ciò è stato fatto attraverso il completamento di un breve sondaggio sull'imple-

mentazione del diritto all'istruzione. Basandosi su questi risultati del sondaggio, GALE ha effettuato una panoramica del livello di implementazione. Lo strumento di monitoraggio che GALE ha sviluppato per questo, la Checklist di GALE per il Diritto all'Istruzione, ha distinto in "neganti", "ambigue" e "a supporto" le politiche delle autorità competenti. Nella panoramica sottostante è illustrata una sintesi delle valutazioni dei partecipanti.

Con un punteggio medio di 2,03, su una scala di 5, i partecipanti hanno assegnato alla politica anti-omofobia della Regione Puglia nelle scuola un punteggio che si colloca nella parte bassa, tra le "ambigue". Quando guardiamo ai risultati per singoli checkpoint, le risposte dei partecipanti possono variare in maniera abbastanza ampia. Durante la discussione nel workshop, è diventato chiaro che queste varie valutazioni non avevano molto a che fare con le politiche della Regione in generale, ma piuttosto con il livello percepito di omofobia nelle scuole della periferia, dei paesi locali e delle città vicine. Si è ritenuto che le aree urbane fossero molto più aperte alla diversità, mentre la maggior parte dei partecipanti pensava che le tradizioni cattoliche e locali prendevano il sopravvento nella periferia che spesso si rivelava un ambiente ostile per gli studenti LGBT e "diversi". Questo chiarimento porta alla raccomandazione di distinguere le politiche in Puglia tra aree di periferia e aree urbane.

Il sondaggio ha anche mostrato che un certo numero di partecipanti sentiva di non poter rispondere a qualche quesito perché non era a conoscenza delle politiche della Regione Puglia in quel particolare campo o non ne conosceva l'impatto sugli studenti. Questo ha portato alla raccomandazione di fare più ricerca, specialmente per quanto riguarda le seguenti questioni:

- In che misura gli studenti LGBT non frequentano le lezioni o abbandonano gli studi?

- Gli studenti LGBT raggiungono gli stessi risultati degli studenti eterosessuali e cisgender [38]

- Gli insegnanti sono consapevoli dei diritti umani e li implementano a scuola?

- Gli studenti LGBT si sentono liberi di esprimere se stessi, come ad esempio di fare coming out?

- Gli studenti LGBT sperimentano lo stesso livello di sicurezza scolastica come gli altri studenti?

- Il personale LGBT è discriminato sul lavoro?

- Ci sono abbastanza informazioni pubbliche circa le diversità sessuali disponibili in Puglia?

- Ci sono abbastanza risorse e supporto per i giovani LGBT in Puglia?

- Possono studenti e giovani LGBT incontrarsi tra loro facilmente, sia nelle città che nelle periferie?

- Di che cosa hanno bisogno gli insegnanti per insegnare meglio l'educazione sessuale e la diversità e per supportare gli studenti LGBT?

- Come si sentono gli studenti LGBT a proposito del supporto nell'ambiente scolastico?

Per rispondere alle prime cinque di queste domande c'è bisogno di effettuare una comparazione statistica tra studenti eterosessuali/cisgender e LGBT. Questo può essere solo fatto attraverso una ricerca sui giovani in larga scala avviata dalla Regione Puglia. Per rispondere alle altre domande si possono effettuare ricerca in scala minore e ricerche qualitative, ad esempio ci si può concentrare su discussioni di gruppo con giovani LGBT.

Forniamo qui sotto raccomandazioni più dettagliate riferite ai vari problemi trattati nel breve sondaggio compilato dai partecipanti al workshop strategico che potrebbero essere utili anche per altre scuole:

1. Accesso a scuola: la maggior parte degli intervistati crede che gli studenti LGBT abbiano accesso alle scuole. Tuttavia, più del 40% è in una posizione ambigua o non è d'accordo. Considerato che non è chiaro il motivo per cui gli intervistati siano indecisi su questo, sarebbe consigliabile discutere di questo problema in "focus groups";

2. Libertà di espressione: la metà dei partecipanti lo etichettano come "ambiguo" e la restante parte è quasi divisa egualmente tra "neganti" e "a supporto", dando un'impressione di disaccordo. Questo potrebbe essere attribuito alla differenza di atteggiamento nelle zone rurali e urbane. Realizzare una ricerca più approfondita e più estesa aiuterebbe ad avere una visione più attendibile della situazione e aiuterebbe anche a sviluppare una strategia che prenda in considerazione le differenze.

3. Bullismo: Più della metà dei partecipanti sono d'accordo sul fatto che le politiche anti bullismo non sono sufficienti. Un altro 26% pensa che siano "ambigue". Questi risultati indicano il bisogno di sviluppare maggiori e migliori politiche di inclusione anti bullismo nelle scuole.

4. Dispersione scolastica: Esattamente un terzo dei partecipanti valuta le politiche di anti dispersione scolastica delle scuola "a supporto", "ambigue" o "neganti". Questo evidenzia un massiccio disaccordo su questo tema. Anche in questo campo sarebbe consigliabile realizzare una ricerca più approfondita e più estesa per avere una visione più attendibile della situazione.

5. Performance scolastiche: un numero uguale di partecipanti ha etichettato questo punto come "a supporto" e "ambiguo". L'impressione è che essi valutino questo aspetto come migliore rispetto ad altri, ma le opinioni ancora divergono. Includere una domanda sull'attrazione dello stesso sesso in un sondaggio di valutazione di istruzione generale consentirebbe una comparazione più adeguata tra i risultati degli studenti attratti dallo stesso

sesso e quelli attratti dal sesso opposto. Aggiungendo una terza opzione alla domanda maschio/femmina si fornirebbero le stesse informazioni anche in merito agli studenti transessuali.

6. Informazione pubblica: il 37/38% degli intervistati ha descritto questo punto come “ambiguo” o “a supporto”, mostrando un alto livello di opinioni differenti. Questo potrebbe riflettere le differenze tra le aree rurali e quelle urbane o il disaccordo in generale. Risulterebbe utile compiere adeguate ricerche per mostrare l’effettiva quantità di informazioni pubbliche (attraverso mass media, internet, librerie). Sarebbe allo stesso tempo utile valutare quali strumenti di comunicazione vengono utilizzati da studenti di periferia e studenti di città per sviluppare strategie di grande impatto.

7. Disponibilità di supporto ai curricula: la metà dei partecipanti lo segnano come “ambiguo” e il 39% come “negante”. Questo evidenzia una qualità piuttosto bassa dei curricula degli LGBT che devono quindi essere rivisti e migliorati grazie alla cooperazione tra attivisti LGBT, esperti e insegnanti.

8. Disponibilità di risorse specifiche per DESPOGI: quasi la metà dei partecipanti segna questo punto come “negante”, questo per la mancanza di risorse, ma il 37% pensa che ci siano risorse LGBT, quindi le opinioni divergono. Così risulterebbe necessario scoprire perché le opinioni differiscono su questo argomento. Questo potrebbe essere fatto mappando e pubblicando le risorse disponibili, ma anche attraverso l’uso di un sondaggio per chiedere ai giovani se sono a conoscenza di dove reperire le risorse e se loro le userebbero.

9. Disponibilità di servizi di supporto per gli studenti DESPOGI: sono stati assegnati punteggi uguali definendo le politiche “neganti” e a “supporto”. Sarebbe interessante mappare i servizi di supporto e indagare se gli studenti possono accedervi sia nelle aree rurali che urbane.

10. Opportunità informali di peer-learning per studenti DESPOGI: più della metà dei partecipanti pensa che ci siano opportunità di peer-learning, ma ci sono anche minoranze consistenti che negano queste opportunità o le assegnano alla voce “ambiguo”, sarebbe

quindi consigliabile chiedere ai giovani LGBT appartenenti ad aree rurali e urbane informazioni sulle loro esperienze e sui bisogni riscontrati.

11. Competenze del personale della scuola: poiché molti dei partecipanti etichettano le competenze degli insegnanti nell'insegnamento delle diversità sessuali come "a supporto" o "neganti", sarebbe consigliabile esaminare e mettere in atto "focus groups" tra docenti su ciò di cui hanno bisogno per insegnare educazione sessuale e per combattere l'omofobia e la transfobia.

12. Ambiente scolastico: la questione più rilevante ha ricevuto risposte piuttosto ambigue, per questo motivo sarebbe necessario esaminare la valutazione degli studenti LGBT circa il livello di supporto nel loro ambiente scolastico e fare una ricerca qualitativa per scoprire i fattori esatti che preoccupano maggiormente gli studenti LGBT.

13. Tutela del lavoro: L'Italia ha sottoscritto la Direttiva europea sulle pari opportunità nel lavoro, quindi in teoria tutte le regioni della Comunità Europea dovrebbero implementare questo diritto.
Tuttavia ancora il 53% dei partecipanti etichettano questo come "negante". Questo significa che loro pensano che un insegnante che sia gay, lesbica o transessuale potrebbe essere licenziato in base alla sua identità. È consigliabile sottoporre a un sondaggio gli insegnanti LGBT su come si sentono sotto questo aspetto e raccogliere esempi di discriminazioni sul lavoro del personale per sostenere la causa del trattamento alla pari. Questo può, tra le altre cose, essere fatto presentandosi in tribunale per casi di discriminazione.

Inoltre, riportiamo qui le raccomandazioni basate sulle Conclusioni emerse al termine della conferenza su "Come affrontare la discriminazione basata sull'orientamento sessuale e sull'identità genere: le prossime fasi della definizione delle politiche dell'UE e degli stati membri" [39], tenutasi a ottobre 2014 a Bruxelles:

Le scuole dovrebbero progettare e attuare politiche volte a scoraggiare il bullismo contro gli studenti LGBTI. Gli insegnanti e gli studenti, nonché i genitori, dovrebbero impegnarsi in discussioni aperte per sensibilizzare sui particolari problemi affrontati dalle persone LGBTI. A tal fine, i programmi scolastici dovrebbero includere informazioni obiettive sull'orientamento sessuale, l'identità di genere e l'espressione di genere. La formazione sulla diversità dovrebbe essere obbligatoria per insegnanti e assistenti sociali, in modo che essi possano riconoscere le vulnerabilità degli studenti LGBTI e contribuire a prevenire il bullismo e le molestie.

VI. SALUTE

Secondo la Raccomandazione CM/Rec(2010)5 gli Stati membri dovrebbero adottare opportune misure legislative e altre misure per:

1. assicurare che possa essere efficacemente goduto lo stato di salute migliore possibile, senza discriminazione per motivi di orientamento sessuale o identità di genere; in particolare dovrebbero prendere in considerazione le esigenze specifiche delle persone lesbiche, gay, bisessuali e transgender nello sviluppo dei piani sanitari nazionali, incluse misure di prevenzione del suicidio, indagini sanitarie, piani di studio medico, corsi e materiali di formazione, e il monitoraggio e la valutazione della qualità di servizi di assistenza sanitaria.

2. evitare la classificazione dell'omosessualità come una malattia, in conformità con le norme dell'Organizzazione mondiale della sanità.

3. garantire che le persone transgender abbiano realmente accesso ai servizi preposti per il cambiamento di sesso, tra cui competenza psicologica, endocrinologica e chirurgica nel campo della sanità transgender, senza essere soggetti a requisiti irragionevoli; nessuna persona deve essere sottoposta a procedure di cambiamento di sesso senza il suo consenso.

Per quanto riguarda il punto 2, la Commissione continuerà a seguire attivamente il lavoro dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) verso la depatologizzazione delle identità transgender nella revisione della classificazione internazionale delle malattie (ICD). L'OMS ha proposto di sostituire i termini utilizzati in precedenza - come “disturbo” - con nuovi concetti, come “incongruenza” di genere. La quinta edizione del Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali (DSM-5) realizzato dall’Associazione Psichiatrica Americana ha sostituito il termine “disturbo dell'identità di genere” con “disforia di genere”. Nel DSM-5 la non conformità di genere non è considerata di per sé un disturbo mentale.

Il Parlamento europeo, nella sua Risoluzione del 4 febbraio 2014 contro l'omofobia e la discriminazione per motivi di orientamento sessuale e identità di genere (vedi anche Lunacek Report), ha ribadito che:

“La Commissione deve continuare a lavorare in seno all'Organizzazione mondiale della sanità per eliminare dall'elenco dei disturbi mentali e comportamentali i disturbi dell'identità di genere e per garantire una riclassificazione non patologizzante nella undicesima versione della Classificazione internazionale delle malattie (ICD-11)”.

La Commissione guida un Gruppo di esperti sui determinanti sociali e le disuguaglianze sanitarie che verrà informato su relazioni, ricerche e sviluppi significativi riguardanti le persone LGBTI.

La Commissione svilupperà un progetto pilota [40] che comprende uno studio sulle disuguaglianze sanitarie incontrate dalle persone LGBTI, in particolare quelle in situazioni di vulnerabilità (comunità isolate, anziani e giovani, in condizioni di prigionia, persone appartenenti a gruppi socioeconomici svantaggiati, ecc.) e gli ostacoli incontrati dal personale sanitario nel fornire assistenza. Sulla base degli esiti devono essere predisposti moduli di formazione per il personale sanitario e -se necessario- anche per gli operatori sociali. Questa formazione dovrebbe riguardare abilità, atteggiamenti e conoscenze.

Per quanto riguarda l'accesso alla chirurgia per il cambiamento di sesso, (in inglese SRS – Sex Reassignment Surgery), secondo l'ONG Transgender Europe [41] a partire dal 2014 almeno ventiquattro stati membri dell'UE (tra cui Italia, Olanda, Spagna) hanno richiesto la diagnosi di un disturbo dell'identità di genere per poter accedere ad un SRS e/o al riconoscimento giuridico del gender di una persona.

In Olanda finora non sono stati segnalati problemi formali per l’accesso al SRS. L'Olanda è uno dei pochi paesi dove gli adolescenti possono già essere sottoposti al trattamento di ormoni inibitori della pubertà per evitare lo sviluppo di tratti sessuali secondari. Questo rende più facile il successivo SRS quando compiono diciotto anni. Se gli adolescenti cambiano decisione possono interrompere l'assunzione di inibitori, senza danni per lo sviluppo.

Tuttavia, il Centro Medico della Libera Università (VUmc) di Amsterdam, il centro principale per gli interventi chirurgici sulle persone trans (85%), ha annunciato nel 2014 che non ha abbastanza fondi per il trattamento di nuovi pazienti. I transessuali hanno lamentato che l'accesso ai SRS è possibile solo sulla base di una diagnosi di disturbo di identità di genere e, quindi, subordinato al parere dei medici. Sotto la pressione della necessità di fare tagli di bilancio, il governo olandese ha eliminato la “chirurgia estetica” dallo standard minimo dell’assicurazione sanitaria. Questo è stato criticato dal movimento transgender, che non considera la “chirurgia estetica” dopo il SRS come un lusso, ma come una necessità.

In Italia il SRS per le persone trans detenute o in custodia cautelare viene effettuata gratuitamente negli ospedali pubblici, se autorizzata dalle autorità giudiziarie. Tuttavia, nel 2011 l'accesso a queste terapie correlate è stato inizialmente negato ad una persona trans mentre era detenuta perché l'amministrazione regionale (responsabile dell'assistenza sanitaria) e l'amministrazione penitenziaria non avevano concordato un protocollo.

In Spagna la legge sul Registro Civile del 2011 [42] ha semplificato le procedure amministrative per cambiare il nome di una persona (e l'ordine dei cognomi).

R A C C O M A N D A Z I O N I

Riportiamo qui le raccomandazioni basate sulle Conclusioni al termine della conferenza su "Come affrontare la discriminazione basata sull'orientamento sessuale e sull'identità genere: le prossime fasi della definizione delle politiche dell'UE e degli stati membri" [43], tenutasi nel mese di ottobre 2014 a Bruxelles:

Gli stati membri dovrebbero riconsiderare le loro disposizioni di legge in merito alla procedura di riconoscimento del genere legale come base per l'autodeterminazione della persona. La legislazione nazionale deve garantire il pieno riconoscimento giuridico di genere preferito di una persona. Questo dovrebbe includere la possibilità di modificare il nome, il numero di previdenza sociale e altri indicatori di genere sui documenti di riconoscimento. I rappresentanti della società civile hanno fatto presente che tredici stati membri dell'UE richiedono l'infertilità non reversibile e nove stati membri richiedono alla persona di essere celibe o di sciogliere il matrimonio prima che che gli venga legalmente riconosciuto il nuovo genere.

Questioni specifiche relative all'INTERSESSO (o DSD - Disturbi di Sviluppo Sessuale)

Ci sono poche informazioni sull'esistenza di protocolli medici sul trattamento delle persone intersessuali in tutta l'UE. In Spagna e in Italia non viene applicato alcun protocollo medico ufficiale.

Sembra che la (ri)assegnazione del sesso e la chirurgia correlata venga eseguita su bambini e giovani intersessuali in almeno ventuno stati membri dell'Unione Europea, compresi Italia, Olanda e Spagna. Tuttavia, non si sa con quale frequenza vengano effettuate tali operazioni. In tutti questi paesi è necessario il consenso informato del paziente e/o del suo rappresentante legale per l'intervento chirurgico, eccetto che in caso di emergenza medica.

In Spagna, quando un intervento medico comporta un "grave rischio" per il bambino, è necessario il consenso del legale rappresentante, indipendentemente dalla capacità del bambino di decidere.

Il consenso del paziente sembra essere legalmente richiesto in almeno diciotto stati membri, tra cui Italia, Olanda e Spagna, a condizione che il bambino sia considerato con sufficienti facoltà cognitive e capacità di decidere. In quattordici stati membri, tra cui Olanda e la Spagna, si presume che il bambino abbia tali abilità dopo aver raggiunto una certa età.

In Italia il Comitato di Bioetica [44] ha pubblicato un rapporto nel 2010, sostenendo un approccio esclusivamente medico per problemi di intersessualità, e ripristinando il binario sessuale come un "elemento indispensabile dell'identità personale".

In Spagna la Legge 14/2012 dei Paesi Baschi [45] sulla non discriminazione in base all'identità di genere include riferimenti a "persone intersessuali", per le quali si richiede un

sostegno specifico.
Qui di seguito si riportano protocolli per forme specifiche di caratteristiche intersessuali, tra cui il protocollo sviluppato dall'Associazione Spagnola di Pediatria (Asociación Española de Pediatría) [46] e il protocollo della Associazione Europea di Urologia [47].

In Olanda, se il sesso di un bambino non è chiaro, il certificato di nascita può affermare che non è stato possibile determinarne il sesso. Entro tre mesi dalla data di nascita, un nuovo certificato di nascita deve essere redatto e il primo va distrutto. Nel nuovo certificato di nascita deve essere specificato il sesso del bambino sulla base di una dichiarazione medica. Se non vi è alcuna dichiarazione medica o se il sesso non può essere ancora determinato, il nuovo certificato di nascita deve indicare che non è possibile determinare il sesso del bambino. Una volta che una persona intersessuale decide della sua identità sessuale, si può cambiare la registrazione ai sensi dell'articolo 1:24 del Codice Civile, senza alcun limite di tempo. Se i certificati di nascita contengono degli errori è possibile per persone intersessuali cambiare l'identificativo del sesso successivamente, senza doversi riferire ai requisiti richiesti per le persone trans.

In Olanda è anche pratica comune seguire il "Chicago Consensus", (http://www.pediatrics.org/cgi/content/full/118/2/e488), ma ciò potrebbe non essere fatto in tutti gli ospedali [48]. In ogni caso, il problema non è quanto il trattamento sia fatto "bene", ma se soddisfa gli standard dei diritti umani quando viene attuato senza il consenso anche se la "condizione" non è pericolosa per la vita e non porterà ad un danno significativo.

In Olanda nel 2013 è stata approvata una legge [49] che prevede che a partire dai 16 anni ci si può rivolgere all'anagrafe comunale per modificare il sesso. L'unico requisito è la dichiarazione di un esperto che confermi che la persona richiedente è convinta di appartenere al sesso opposto.

RACCOMANDAZIONI

Riportiamo qui raccomandazioni contenute nel rapporto “La protezione contro la discriminazione per motivi di orientamento sessuale, identità di genere e caratteristiche sessuali nell'Unione europea: un'analisi giuridica comparativa”:
Gli stati membri devono rivedere le loro leggi e pratiche che possono portare a discriminazioni e a violazioni dell'integrità fisica e psicologica di persone intersessuali, soprattutto bambini.

VII. ALLOGGI

Secondo la raccomandazione CM/Rec(2010)5 gli stati membri dovrebbero adottare opportune misure legislative e altre misure per garantire che un alloggio adeguato possa essere efficacemente ed equamente accessibile a tutte le persone, senza discriminazioni basate su orientamento sessuale o identità di genere; tali misure dovrebbero in particolare fornire protezione contro gli sfratti discriminatori e garantire la parità di diritti per acquisire e mantenere la proprietà dei terreni e altri immobili.
Inoltre:
Un’attenzione adeguata dovrebbe essere prestata ai rischi della condizione di senzatetto affrontati da lesbiche, gay, bisessuali e transgender, tra cui i giovani e bambini che possono essere particolarmente vulnerabili all'esclusione sociale, anche da parte delle loro stesse famiglie; a questo proposito, i servizi sociali competenti dovrebbero essere coadiuvati da una valutazione obiettiva delle esigenze di ogni individuo, senza discriminazione.

ITALIA

Allo stato attuale in Italia non vi sono iniziative di housing sociale o accoglienza per vittime di omofobia. Tuttavia, è di aprile 2016 l’annuncio del sindaco di Milano dell’imminente im-

plementazione di una casa di accoglienza temporanea per le giovani vittime di omofobia. Un posto dove lesbiche, gay, bisessuali e transessuali che hanno subito discriminazioni e violenze, fisiche o verbali che siano, possano rifugiarsi e vivere per qualche mese.

Diversi enti locali, poi, hanno provato, prima dell'approvazione della legge sulle unioni civili per gli omosessuali, ad inserire nelle normative di assegnazioni di alloggi popolari la possibilità che tale diritto fosse concesso anche a coppie LGBT, senza ottenere grande successo in quanto le modifiche proposte ai regolamenti specifici, spesso, non hanno ottenuto la maggioranza utile all'approvazione. In un caso (Comune di Empoli) la modifica ha avuto esito positivo ed è stata collegata all'istituto del Registro delle Unioni Civili che alcuni comuni hanno adottato prima dell'entrata in vigore della legge nazionale.

OLANDA

La discriminazione relativamente all'edilizia abitativa è vietata in Olanda, e non ci sono casi di impedimento alle persone LGBT di acquistare o affittare una casa o un appartamento. Tuttavia, ci sono stati alcuni casi di discriminazione a causa di condizioni abitative pericolose laddove gli affittuari non hanno provveduto a migliorare tali condizioni o eliminare i rischi.

In Olanda la responsabilità per la sicurezza delle abitazioni e il loro ambiente è condivisa dal fornitore/proprietario e dal comune. In Olanda la maggior parte degli appartamenti in affitto viene fornita da cooperative edilizie sociali. Nel 2014 una di queste cooperative è stata incriminata e ha dovuto comparire davanti all'Istituto per i diritti umani (difensore civico). Il vicino di casa del denunciante lo ricopriva costantemente di insulti, lo minacciava e addirittura lo ha attaccato fisicamente in modo omofobico. L'Istituto per i diritti umani ha condannato l'associazione perché, anche se aveva avviato una negoziazione con il vicino di casa, ha trattato questo caso come se si trattasse di un comune conflitto fra vicini, piuttosto che un incidente dovuto ad odio omofobico. (Fonte: https://www.mensenrechten.nl/publicaties/oordelen/2014-94)
Molti altri episodi di tali intimidazioni circoscritte sono stati segnalati e vengono segnalati regolarmente. Tali incidenti risultano difficili da risolvere perché spesso gli aggressori for-

mano un gruppo anonimo e attacchi individuali spesso non possono essere perseguiti, il che ostacola il procedimento formale da parte della polizia. Inoltre, vi è una mancanza di cooperazione tra la polizia, il pubblico ministero, le vittime, i funzionari della comunità, colui che ha fornito l'appartamento e il Comune. E' particolarmente importante avviare il processo nel modo giusto per risolvere l'incidente, perché dopo che è stata sporta denuncia alla polizia in un certo modo, la procedura formale impone un certo tipo di processo legale, che può non essere la migliore strategia per porre rimedio alla situazione. Diverse grandi città hanno sviluppato procedure per semplificare questi processi, le cosiddette procedure di "allerta gay". L'essenza della procedura di "allerta gay" è quella di nominare un referente che sovrintende al processo e tiene le vittime informate. Il centro di competenza nazionale in materia di benessere MOVISIE ha pubblicato una guida sulla sicurezza nei quartieri della città (https://www.movisie.nl/sites/default/files/alfresco_files/Handreiking%20homo-emancipatie;%20LHBT's%20en%20veiligheid%20[MOV-181062-0.3].pdf) e il governo sostiene un'Alleanza nazionale gay/eterosessuali"Natuurlijk Samen" ("Vivere insieme in modo naturale", http://www.natuurlijksamen.org) che combatte l'omofobia nei quartieri.

Un altro problema è la situazione abitativa a rischio dei giovani respinti dai loro genitori. Essi sono spesso buttati fuori di casa e devono ricorrere alla prostituzione per sopravvivere. A causa del rifiuto sociale e dell'isolamento psicologico, questi giovani hanno spesso a che fare con una serie di altri problemi correlati come vendetta d'onore, violenza di strada, tossicodipendenza e alcolismo, dipendenza da gioco d'azzardo, e problemi di salute tra i quali STD (malattie infettive sessualmente trasmissibili) e HIV, senza essere assicurati. Ci sono soluzioni abitative di emergenza per i giovani di strada, ma questi alloggi sono spesso pericolosi per i giovani LGBT. Essi possono essere intimiditi, derubati e violentati. A causa di ciò, in diverse città si è tentato di creare alloggi specifici per LGBT come si trovano a Berlino e Londra. Ma questo tentativo ha suscitato l'opposizione delle autorità olandesi all'idea di creare servizi per gruppi specifici. La tendenza è quella di fare accedere ai servizi tutti coloro che ne abbiano bisogno. Tuttavia, in pratica, molti servizi pubblici tra cui case per donne e alloggi per giovani non sono abbastanza sicure per lesbiche, gay, bisessuali e transgender. Gli unici alloggi relativamente sicuri fino ad ora sono ad Amsterdam: "Veilige Haven" (Porto sicuro, http://www.veiligehavenamsterdam.nl) e Secret Garden (http://www.stichtingsecretgarden.nl/).

SPAGNA

Non abbiamo trovato alcuna menzione di alloggi per le persone LGBT nella legge spagnola. Tuttavia, una legge catalana (20/11/2014) all'articolo 17, comma 2, stabilisce che l'amministrazione debba promuovere misure e azioni per aiutare gli adolescenti e i giovani LGBTI che sono stati cacciati dalle case delle loro famiglie o se ne sono andati a causa di maltrattamenti o situazioni di pressione psicologica.

VIII. LO SPORT

La Raccomandazione 1635 (2003) dell'Assemblea parlamentare - Lesbiche e gay nello sport (adottata dal Comitato permanente, che agisce a nome dell'Assemblea, il 25 novembre 2003) stabilisce che:
Lo sport è un fattore chiave per l'integrazione sociale e la Carta europea dello sport afferma che la partecipazione allo sport deve essere aperto a tutti.
I gay e le lesbiche lamentano di trovarsi in una situazione di svantaggio quando si tratta di partecipazione ad attività sportive, sia in organizzazioni sportive che a scuola.
L'Assemblea ritiene che l'omofobia nello sport, sia tra i partecipanti che in relazione agli spettatori, debba essere combattuta quanto il razzismo e altre forme di discriminazione.
L'Assemblea invita pertanto gli Stati membri a:
i. lanciare campagne attive contro l'omofobia nello sport e ampliare le campagne esistenti contro la xenofobia nello sport per includere l'omofobia;
ii. includere l'omofobia e il linguaggio offensivo diretto a gay e lesbiche nei motivi di accusa di discriminazione e molestia basata sull'orientamento sessuale;
iii. rendere i cori omofobi durante gli eventi sportivi o in situazioni collaterali un reato penale, come accade attualmente per i cori razzisti;
iv. coinvolgere le ONG delle comunità gay e lesbiche nelle loro campagne di sport e in tutte le altre fasi necessarie per il rafforzamento della fiducia.
L'Assemblea invita inoltre le organizzazioni sportive europee a:
i. Rendere i cori omofobici e altri abusi omofobici un reato contro le loro costituzioni, come

già avviene per il canto xenofoba e razzista e altri abusi;
ii. invitare la UEFA ad adattare il suo “Programma in dieci punti per i club di calcio professionista” in modo tale da includere l'azione contro l'omofobia;
iii. adottare o adattare le linee guida pratiche per società sportive professioniste come supporto per combattere ogni forma di discriminazione, compresi il razzismo, la xenofobia, la discriminazione di genere e l'omofobia; avviare campagne attive contro l'omofobia nello sport e ampliare le campagne esistenti contro la xenofobia nello sport per includere l'omofobia.

ITALIA

Nel campo dello sport, in Italia si discute molto sul fenomeno dell’omofobia e negli ultimi anni sono diverse le iniziative tese a contrastarla in un settore tendenzialmente molto “machista” e di forte rilievo a livello sociale (si pensi ad esempio all’importanza che lo sport del calcio assume tra i cittadini italiani).

Da diversi anni, alcune squadre di rugby e di basket hanno avviato delle campagne anti-omofobia, producendo dei calendari che vedono come protagonisti i loro atleti e il cui ricavato viene utilizzato per finanziare progetti di sensibilizzazione di fondazioni private ed enti pubblici.

Nelle ultime edizioni del calendario, gli scatti non hanno riguardato soltanto gli atleti, ma si sono allargati su persone qualsiasi: il vicino di casa, l'amico del fratello, il ragazzo che ogni sera porta a spasso il cane, ovvero persone che rifiutano l'etichetta che qualcun altro ha deciso di imporre loro e sono felici di essere ciò che sono, dando spazio alla vita e che mettono il loro impegno in ogni cosa che fanno nella quotidianità. Un messaggio, che in breve tempo si è diffuso in tutta la Penisola, arrivando anche all'interno del Vaticano, tanto che i promotori dell'iniziativa, la scorsa primavera, hanno ricevuto un messaggio di incoraggiamento e di approvazione anche da Papa Francesco.

Nel mondo del calcio, poi, è stata molto rilevante e d’impatto l’iniziativa adottata dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e dalla Nazionale Italiana di Calcio, che hanno raccolto l'invito della Fondazione Candido Cannavò aderendo alla campagna contro l'omofobia ideata dall’associazione Paddy Power.

Per un week end di campionato, i giocatori hanno indossato di tutti i campionati di calcio hanno indossato dei lacci arcobaleno da indossare durante le competizioni e l'associazione Paddy Power ha promosso la costituzione di un Osservatorio sull'omofobia nello sport al fine di promuovere studi e ricerche sul tema e diffondere un codice etico, incentivando tutto il mondo dello sport ad aderirvi. Allo stato attuale non vi è ancora nessuna notizia in merito alle attività dell'Osservatorio.

OLANDA

La ricerca olandese mostra che l'ambiente dello sport non è molto positivo per la maggioranza delle persone LGBT. Soprattutto gli sport di squadra con un approccio virile non sono sicuri, e se gli LGBT vi partecipano normalmente tengono nascosta la loro identità. La ricerca rivela anche che le persone LGBT in media praticano sport in misura inferiore alle persone eterosessuali (soprattutto i giovani LGBT), e se praticano uno sport preferiscono comunque sport individuali piuttosto che quelli di squadra [50]. Inoltre, quando le persone LGBT praticano sport di squadra, spesso preferiscono iscriversi ad un'associazione sportiva per LGBT. L'Olanda ha una rete molto ampia di associazioni sportive per LGBT in diversi sport, fra cui i più popolari sono il nuoto, la pallavolo e i balli lisci.

Dal 2008 il governo olandese ha lavorato sull'emancipazione LGBT nello sport, supportando finanziariamente un insieme di principali associazioni e club sportivi per LGBT. Questo gruppo si chiama "Alleanza Pari Gioco" (Alliantie Gelijk Spelen): vi fanno parte la Gay Union Through Sport (GUTS, una federazione di club sportivi LGBT), NOC*NSF (federazione e comitato olimpico dei club sportivi olandesi), Nederlandse Sport Alliance (NSA, consultorio sportivo), John Blankenstein Foundation (fondazione che promuove tematiche LGBT nello sport e in special modo nel calcio), COC (organizzazione nazionale LGBT) e MOVISIE (centro nazionale di competenza sul lavoro sociale)[51]. La strategia dell'Alleanza Pari Gioco e perlopiù volta all'operatività in rete ed alla visibilità. I partner si informano e fanno il possibile per dare la massima attenzione alla diversità sessuale. L'intervento più

semplice è di sbandierare le bandiere con l'arcobaleno in uno o più dei tre giorni di celebrazioni LGBT (IDAHO, il 17 maggio; il Gay Pride, l'ultimo sabato di giugno; il giorno del comimg-out, l'11 ottobre) o di indossare magliette rosa o con l'arcobaleno durante una partita o un evento sportivo. L'Alleanza promuove inoltre protocolli anti-discriminazione nei club sportivi, offre formazione, spinge i presidenti delle associazioni sportive a condannare pubblicamente l'omofobia e spinge gli sportivi LGBT a fare coming-out.

NOC*NSF ha anche pubblicato una guida su come integrare i transgender nello sport[52]. Queste linee guida focalizzano l'attenzione su come indicare una persona sportiva trans, come assegnare la persona sportiva transgender ad una squadra, sul fare coming-out e sulla comunicazione all'interno della squadra e del club, sugli spogliatoi e le docce, su come gestire gli avversari, le trasferte ed il supporto durante la transizione. In ciascuna linea guida la scelta personale della persona trans è centrale. Le linee guida hanno anche un capitolo per le unioni sportive nazionali che dà consigli su come offrire l'esonero e come cambiare la registrazione del sesso, come gestire il coming-out, regole per gli avversari e le partite in trasferta, gli spogliatoi, la comunicazione e gli sport principali.

SPAGNA

In Spagna le leggi di alcune comunità autonome, come Estremadura, Galizia e Catalogna, citano la difesa dei diritti delle persone LGBTI all'interno del mondo dello sport e la necessità di formazione per gli insegnanti di sport, procuratori e professionisti delle attività sportive, al fine di conoscere la realtà delle persone LGBTI e per promuovere e garantire il rispetto e la tutela della collettività contro ogni tipo di discriminazione.

La tradizione sportiva LGBT proviene dai club Panteres Grogues di Barcellona e Halegatos

di Madrid, che organizzano tornei e promuovono lo sport LGBT in Spagna dal 1994. Nel 2003 lo Sportiu Samarucs Club di Valencia ha iniziato a lavorare con loro.

Dal 2012 gli Jocs Taronja si sono organizzati con il calcio, la pallavolo e il nuoto, ma anche con manifestazioni sportive di nuoto sincronizzato e di rugby. Queste competizioni sono ben note per il rispetto tra le persone con diverso orientamento sessuale, identità e scelte. L'organizzazione fa capo alla Agrupación Deportiva Ibérica LGBT (http://adilgbt.blogspot.com.es).

IX. Diritto di chiedere asilo

L'inclusione dell'identità di genere e dell'orientamento sessuale [53] nella definizione "particolare gruppo sociale", ai sensi della direttiva UE 2011/95 (Direttiva concernente le qualifiche (riformulata)) sulle norme per la qualificazione dei cittadini di paesi terzi o apolidi come beneficiari di protezione internazionale, su uno stato uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta, ha portato anche al loro inserimento come motivi di garanzia di protezione internazionale dalle persecuzioni.

SITUAZIONE NEI TRE PAESI COINVOLTI NEL PROGETTO

L'ITALIA implementa la Direttiva concernente le qualifiche (riformulata) e ha incluso la "identità di genere" nelle leggi che hanno recepito il nuovo Articolo 10. L'atto che recepisce la direttiva UE è il Decreto Legislativo n. 18 del 21 febbraio 2014, "Attuazione della Direttiva 2011/95/ UE recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno stato uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta". [54]
In pratica l'asilo italiano non tiene conto delle sanzioni penali contro le persone LGB. In Italia le lesbiche, i gay e i bisessuali richiedenti asilo provenienti da paesi che criminalizzano

l'orientamento sessuale ottengono lo status di rifugiato. Questa pratica è stata confermata dalla Corte di Cassazione italiana: “La circostanza che gli atti omosessuali siano criminalizzati nel paese di origine è rilevante, in quanto si tratta di una interferenza grave nella vita privata dei cittadini omosessuali, che minaccia la libertà personale e crea una situazione oggettiva di persecuzione che giustificherebbe la concessione di protezione internazionale”.

Secondo la Suprema Corte italiana “una sanzione penale per atti omosessuali di per sé costituisce una situazione generale di privazione del diritto fondamentale di vivere liberamente la propria vita sessuale e privata. Le persone con un orientamento omosessuale sono costrette a violare la legge penale (...) e si espongono a gravi sanzioni (...). Ciò rappresenta una grave interferenza nella vita privata dei (...) cittadini omosessuali, compromettendo notevolmente la loro libertà personale. Questa violazione di un diritto fondamentale è contenuta nella Costituzione italiana, nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo e nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che è vincolante in questa materia, e colpisce automaticamente la situazione individuale delle persone omosessuali, in quanto li pone in una situazione di persecuzione oggettiva”.

A seguito della sentenza della Corte Suprema, la Corte d'Appello di Bari ha aggiunto: “il fatto che le sanzioni penali degli atti contro gli omosessuali non vengano applicate non è rilevante. Anche la minaccia di una sanzione penale, che può diventare realtà solo abbandonando il presunto atteggiamento discrezionale di tolleranza, di fatto dà luogo a un fondato timore, e costituisce una modifica della libertà personale dei gay”. FONTE: http://www.ilgaeurope.org/sites/default/files/good_practices_related_to_lgbti_asylum_applicants_in_europe_jul14.pdf

Solo tredici stati membri, tra cui Olanda [55] e Spagna [56], trattano i coniugi dello stesso sesso rifugiati (uno stato civile piuttosto eccezionale) nello stesso modo dei coniugi di sesso diverso.

In Olanda la Circolare sugli stranieri specifica che i richiedenti LGB non dovrebbero essere tenuti a nascondere il loro orientamento sessuale nei loro paesi di origine. Il 27 giugno 2009 la circolare è stata modificata per specificare anche che, quando gli atti consensuali tra persone dello stesso sesso sono criminalizzati nel paese di origine, il richiedente non deve attestare di aver chiesto la protezione delle autorità in quel paese. La Divisione Magistratura del Consiglio di Stato [57] ha emesso due sentenze il 18 dicembre 2013 - per quanto riguarda i richiedenti asilo provenienti dalla Sierra Leone e dal Senegal - ritenendo che il Segretario di Stato non ha potuto chiedere ai richiedenti asilo di osservare una certa moderazione nel loro stile di vita. Olanda (2009), Circolare sugli stranieri 2000 (Vreemdelingencirculaire 2000), Sezione C2/2.10.2, come modificata nel 2009. La modifica del 2009 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Staatscourant (2009) 115) è stata fatta in conseguenza di un suggerimento da parte dell'organizzazione nazionale LGBT COC Nederland.

Il Consiglio di Stato olandese ha considerato, nella sua interpretazione delle risposte della Corte di Giustizia dell'UE sulla criminalizzazione, che le autorità preposte all’asilo devono anche studiare come la legislazione penale viene applicata e come funziona nella pratica. Questa indagine non dovrebbe essere limitata alla effettiva applicazione della detenzione e di altre sentenze, ma dovrebbe anche prendere in considerazione le precedenti azioni di polizia ed inchieste giudiziarie, e gli effetti della criminalizzazione sulla situazione generale degli omosessuali nella società. Come regola generale, la politica olandese sostiene che se il richiedente proviene da un paese in cui sono criminalizzati omosessualità o atti omosessuali, non ci si aspetta che lui/lei cerchi protezione da parte delle autorità contro la persecuzione non statale. Questa procedura è esposta anche nelle linee guida sulla politica specifica del Paese. L'Olanda concede lo status di rifugiato ad iraniani LGBT e di recente anche a ugandesi LGBT.

FONTE:

http://www.ilgaeurope.org/sites/default/files/good_practices_related_to_lgbti_asylum_applicants_in_europe_jul14.pdf

Comunque, questi regolamenti sono contrapposti a un certo numero di sfide pratiche. In primo luogo i regolamenti affermano che l'asilo a causa di persecuzioni può essere concesso solo quando esiste una prova di persecuzione sistematica da parte dello Stato. Molti stati non dichiarano esplicitamente che le persone LGBT sono vittime di persecuzione a causa del loro orientamento sessuale o della loro identità di genere. Piuttosto, affermano che gli arresti sono stati fatti a causa di “atti osceni in luogo pubblico”, “atti contro natura”, “comportamento asociale” o “violenza sessuale” (una sessualità consenziente fra uomini è spesso considerata impossibile). In secondo luogo i profughi LGBT sono spesso vittime di vendette d'onore da parte di familiari o di odio da parte della comunità, il che non conta come “persecuzione sistematica da parte dello Stato”. Terzo, la maggioranza dei profughi LGBT non osa ammettere di essere LGBT ad un ufficiale dell'immigrazione che indossa una divisa, dopo essere stati nei loro paesi maltrattati, rapinati, picchiati e violentati dalle forze di polizia in divisa. Eppure la polizia olandese che si occupa di immigrazione (IND) richiede di esplicitare fin dalla prima conversazione i motivi per cui si chiede asilo. Quando il richiedente asilo cambia versione nel corso della procedura viene considerato opportunista e le sue possibilità di ottenere l'asilo diminuiscono considerevolmente. Quarto, nei centri per l'asilo i rifugiati sono alloggiati tutti insieme, spesso con altri compatrioti. Ciò crea situazioni poco sicure e pericolose per gli LGBT nei centri per rifugiati (ed attualmente nei campi profughi). Le autorità e il personale che lavora nei campi profughi (COA) spesso non sanno come affrontare questa situazione o non hanno personale a sufficienza per monitorarla o per garantire la sicurezza. Il COA ha organizzato negli ultimi anni corsi di formazione sulle tematiche LGBT per il personale; formare tutto il personale richiede tempo e non si riesce a tenere il passo con l'attuale crisi dei profughi siriani. Ufficialmente il governo vieta l'alloggio separato, nel contesto della politica “nessun servizio specifico”. Questo causa regolarmente offese, intimidazioni, insudiciamento e distruzione degli effetti personali dei profughi LGBT, percosse e violenze. Le associazioni LGBT locali cercano di essere d'aiuto ed ospitano i profughi LGBT per i fine settimana, o anche più a lungo, così che possano fuggire temporaneamente allo stress ed alla violenza. In alcune città più grandi il COA ha concesso alloggio separato ai profughi LGBT, almeno in qualche misura (un diverso gruppo di stanze nell'edificio), nonostante le linee guida del governo.

La Spagna non ha attuato la Direttiva concernente le qualifiche (riformulata) entro il 21 dicembre 2013; essa richiedeva che i richiedenti asilo per motivi di orientamento sessuale o identità di genere dimostrassero di essere vittime di sanzioni giuridiche.

RACCOMANDAZIONI

Secondo il FRA gli stati membri UE dovrebbero considerare le persecuzioni basate sull'identità di genere un motivo per concedere protezione internazionale.

Si forniscono qui di seguito anche le raccomandazioni degli autori della relazione “Fuggire dall'omofobia”:

Alla luce dell'Articolo 3 del Regolamento 439/2010, che istituisce un Ufficio europeo di sostegno per l'asilo, l'ufficio dovrebbe dare priorità alla promozione e coordinamento dell'identificazione e implementazione di buone pratiche riguardanti l'esaminazione delle richieste da parte di richiedenti asilo LGBTI.

Criminalizzazione

- L'Articolo 4(3)(a) della Direttiva concernente le qualifiche dovrebbe essere applicata in modo tale da concedere lo status di rifugiati ai richiedenti LGBTI originari di paesi in cui l'orientamento sessuale o l'identità di genere sono criminalizzati, o dove vengono usati provvedimenti generali di diritto penale per perseguire le persone a causa del loro orientamento sessuale o della loro identità di genere.

- I paesi d'origine che criminalizzano l'orientamento sessuale o l'identità di genere non possono essere considerati “paesi sicuri” per i richiedenti asilo LGBTI.

Tutela statale contro persecuzione non-statale

- L'Articolo 7 della Direttiva concernente le qualifiche dovrebbe essere applicata in modo tale da prevedere che i richiedenti LGBTI si rivolgano alle autorità per ottenere tutela e protezione solamente se sia stato accertato che una protezione efficace di natura non-temporanea sarebbe generalmente disponibile per le persone LGBTI nel loro paese. L'Articolo 7 della Direttiva concernente le qualifiche dovrebbe essere applicato in modo tale che, se l'orientamento sessuale o l'identità di genere vengono criminalizzati nel paese d'origine, i richiedenti LGBTI non debbano richiedere alle autorità tutela e protezione.

Protezione all'interno del paese d'origine

- L'Articolo 8 della Direttiva concernente le qualifiche dovrebbe essere applicato in modo tale che la protezione all'interno del paese d'origine non sia considerata disponibile nei casi di richiedenti LGBTI di paesi che criminalizzano l'orientamento sessuale o l'identità di genere. In tutti gli altri casi le autorità che prendono le decisioni dovrebbero valutare attentamente la situazione delle persone LGBTI nei paesi che propongono la protezione interna, incluso se sia possibile vivere apertamente come LGBTI e se sia effettivamente disponibili per loro una protezione efficace da parte dello stato.

- Ai richiedenti non dovrebbe essere chiesto di nascondere il loro orientamento sessuale o la loro identità di genere, né si deve presumere che essi lo facciano, al fine di ottenere protezione all'interno del paese.

Credibilità

- Come principio generale, l'identificazione dell'orientamento sessuale e dell'identità di genere dovrebbe basarsi sull'auto-dichiarazione del richiedente asilo. Avvalersi dell'opinione di medici e psichiatri è un metodo improprio di stabilire l'orientamento sessuale o l'identità di genere del richiedente.

- Chi conduce i colloqui, chi prende le decisioni, chi assiste dal punto di vista legale e giudiziario deve essere competente e capace di considerare gli aspetti relativi all'orientamento sessuale o l'identità di genere delle richieste di asilo, compreso il processo di coming-out e i bisogni speciali dei richiedenti LGBTI. A tal fine, sarebbe necessario che fos-

sero professionalmente formati, sia con un modulo specifico di formazione basilare sia con moduli generali di istruzione permanente. Il fatto che un richiedente non conosca organizzazioni o sedi LGBTI non può essere considerato un'indicazione che il suo timore di essere perseguitato a causa del suo orientamento sessuale o della sua identità di genere non sia credibile.

- L'Articolo 7 della Direttiva concernente le qualifiche dovrebbe essere applicato in modo che se esiste la possibilità che i potenziali attori di protezione siano omofobici/transfobici, ai richiedenti LGBTI non venga chiesto di appellarsi alle autorità.

La necessità della discrezione

- L'elemento di un fondato timore della definizione di rifugiato dovrebbe essere applicato in modo che ai richiedenti LGBTI non sia richiesto di nascondere il loro orientamento sessuale o la loro identità di genere, né si deve presumere che essi debbano farlo, quando tornano al paese d'origine, per evitare la persecuzione.

- L'Articolo 7 della Direttiva concernente le qualifiche dovrebbe essere applicato in modo che se esiste la possibilità che i potenziali attori di protezione siano omofobici/transfobici, ai richiedenti LGBTI non venga chiesto di appellarsi alle autorità.

- Il fatto che il richiedente sia o sia stato sposato oppure abbia o abbia avuto una convivenza eterosessuale, anche avendo avuto figli da quel rapporto, non dovrebbe in alcun modo escludere che possa essere LGBTI.

- Durante il colloquio, secondo quanto afferma l'Articolo 12 della Direttiva sui procedimenti, ai richiedenti LGBTI dovrebbe essere data la possibilità di descrivere:

- come il loro orientamento sessuale o la loro identità di genere si sono sviluppati, incluse le reazioni all'ambiente;

- esperienze con problemi, molestie, violenze;

- sentimenti di diversità, stigmatizzazioni, paura e vergogna;

- omofobia e transfobia nelle istituzioni governative e nelle autorità come polizia, prigioni, istruzione;

- casi di persecuzione statale e non-statale;

- omofobia e transfobia nella vita quotidiana (in strada, sul posto di lavoro, nelle scuole, negli alloggi),

- la disponibilità e la capacità delle autorità di fornire una protezione efficace dalla violenza omofobica e transfobica, e se le persone LGBTI abbiano accesso a tale protezione.

Rivelazione tardiva

- Le ragioni per una rivelazione tardiva dovrebbero essere attentamente ponderate, con particolare considerazione per i fattori rilevanti addotti dal richiedente.

- La nozione di “nuovi elementi” nell'articolo 32(3) della Direttiva sui procedimenti non dovrebbe essere interpretata in modo strettamente procedurale ma, al contrario, in una modalità orientata alla protezione. In tal modo si può evitare un'applicazione rigorosamente inflessibile del principio della res iudicata.

- La scoperta di una credibilità negativa non può essere basata esclusivamente sulla rivelazione tardiva dell'orientamento sessuale o dell'identità sessuale.

Informazioni sul paese d'origine

- Alla luce dell'Articolo 4(3)(a) della Direttiva concernente le qualifiche, è necessario raccogliere e diffondere informazioni pertinenti sul modo in cui le persone LGBTI vengono trattate in tutti i paesi d'origine.

- Le informazioni sui paesi d'origine devono basarsi sulle relazioni di organizzazioni che si occupano di diritti umani, delle agenzie delle Nazioni Unite, di consolati e rappresentanze degli stati membri, oltre che di organizzazioni LGBTI, dove esistono. Tali informazioni dovrebbero essere integrate da informazioni alternative, come testimonianze scritte o

orali di altri LGBTI che abitano nelle stesse zone, o ricerche condotte da organizzazioni non-governative o internazionali, o altre ricerche indipendenti.

- Alla luce dell'Articolo 4(3)(a) della Direttiva concernente le qualifiche, le informazioni relative ai paesi d'origine dovrebbero includere dati sulla criminalizzazione diretta e indiretta dell'orientamento sessuale o dell'identità sessuale.

- Alla luce dell'Articolo 4(3)(a) della Direttiva concernente le qualifiche, le informazioni relative ai paesi d'origine dovrebbero essere precise ed aggiornate in merito a:

- - l'esistenza di un'efficace protezione statale in diverse aree del paese, tenendo in debita considerazione la possibilità di una protezione interna al paese stesso.

- Le informazioni sui paesi d'origine dovrebbero essere dettagliate in merito alla situazione degli LGBTI, inclusi i travestiti.

Uso proprio di informazioni disponibili sui paesi d'origine

- Se non è disponibile alcun tipo di informazione relativa alla situazione dei diritti umani di LGBTI nei paesi d'origine, o se l'informazione disponibile non è sufficiente, non bisognerebbe considerare questa mancanza come un segno che le violazioni dei diritti umani per costoro non avvengano. Coloro che prendono le decisioni ed il sistema giudiziario dovrebbero tenere a mente che in alcuni paesi la violenza omofobica e transfobica potrebbe non essere sempre denunciata. Il principio del beneficio del dubbio è particolarmente importante in tali situazioni.

- La scarsità di informazioni sull'attuazione della criminalizzazione dell'orientamento sessuale o dell'identità sessuale non dovrebbe essere considerata un'indicazione del fatto che tale attuazione non esista.

- Quando si fa affidamento su informazioni relative alla situazione dei richiedenti LGBTI nei paesi d'origine non si dovrebbe presumere che le informazioni che riguardano un sottogruppo siano applicabili anche agli altri sottogruppi, a meno che non ci siano validi motivi per farlo. Allo stesso tempo non si dovrebbe ritenere l'assenza di informazioni su

un sottogruppo una prova del fatto che non esistano rischi per i membri degli altri sottogruppi.

- Considerando i paesi in cui l'orientamento sessuale gay viene criminalizzato, mentre le lesbiche, i bisessuali, i transessuali e gli intersessuali non vengono esplicitamente menzionati nel codice penale, si dovrebbe presumere che anche costoro rischino persecuzioni, finché non venga dimostrato il contrario.

- Considerando i paesi in cui l'orientamento sessuale viene criminalizzato, mentre l'identità di genere non viene esplicitamente menzionata nel codice penale, si dovrebbe presumere che anche le persone transessuali e intersessuali rischino persecuzioni, finché non venga dimostrato il contrario.

Accoglienza

- Le autorità che si occupano dell'accoglienza negli stati membri dovrebbero prestare particolare attenzione ai bisogni speciali dei richiedenti asilo LGBTI relativamente ad accoglienza, sistemazione e alloggio, e dovrebbero prevedere procedure, linee guida e moduli di formazione appropriati al fine di andare incontro a tali bisogni speciali.

- Poiché molti incidenti di stampo omofobico e transfobico vengono citati durante la fase dell'accoglienza, bisognerebbe menzionare esplicitamente i bisogni speciali riguardanti l'orientamento sessuale e l'identità di genere nella stesura di una nuova Direttiva riguardante l'accoglienza, e bisognerebbe garantire nei centri d'accoglienza la prevenzione e la protezione dalla violenza omofobica e transfobica.

- Gli stati membri devono attuare sistemi efficaci ed appropriati per la denuncia di molestie e violenze nei confronti di richiedenti LGBTI nei centri di accoglienza e negli alloggi per immigrati.

- Ai richiedenti LGBTI deve essere data la possibilità di spostarsi in una stanza singola o in un altro centro se stanno affrontando molestie o violenze nel centro in cui sono stati assegnati; oppure bisogna trasferire i responsabili.

- Gli stati membri dovrebbero facilitare la collaborazione di organizzazioni LGBTI nel lavoro di accoglienza e sistemazione nei centri per immigrati.

X. STRUTTURE NAZIONALI PER I DIRITTI UMANI

L'Italia [58] e l'Olanda [59] hanno strategie specifiche per le persone LGBT.

L'Olanda è l'unico stato membro che ha emesso periodicamente documenti sulla "politica di emancipazione omosessuale" dal 1986, ponendo una sempre maggiore attenzione alle questioni riguardanti le persone trans. Riconoscendo la particolarità delle persone trans l'Ufficio delle uguaglianze inglese ha preparato un programma specifico per LGBT ed uno a parte per le persone trans.

In Italia ci sono enti che hanno intrapreso cooperazioni con organizzazioni non governative LGBT, sviluppando vari progetti finalizzati ad aumentare la consapevolezza dei principi di uguaglianza.

Ad esempio l'Ufficio nazionale contro la discriminazione razziale (UNAR) ha promosso nel 2010 e 2011 e progetti chiamati "Diversità come valore" [60], insieme ad un gruppo di lavoro nazionale che includeva organizzazioni non governative LGBT.

Centro di coordinamento regionale contro la discriminazione nella regione Puglia

È un punto di riferimento sul territorio nella prevenzione e nella lotta a tutte le forme di discriminazione. Il centro lavora in cooperazione con le istituzioni pubbliche e con le organizzazioni del terzo settore ed è sostenuto dall'UNAR (ufficio nazionale contro la discriminazione razziale), che fornisce gli strumenti operativi ed analitici per supportare la formazione di una rete di centri antidiscriminazione sul territorio, che siano in grado di assicurare un'ampia azione, un'omogeneità nella qualità dell'informazione, servizi di arbitrato e assistenza legale.

In Spagna nessun organo sull'uguaglianza si occupa espressamente di difendere il pari trattamento o di combattere la discriminazione sulla base dell'orientamento sessuale e dell'identità di genere. Queste funzioni corrispondono a un difensore civico a livello statale, creato dall'Azione Organica sul Difensore Civico (Legge organica della difesa del popolo), n. 3, del 6 Aprile 1981, e ai difensori civici di ciascuna delle comunità autonome, le cui competenze sono proteggere i diritti e le libertà esposti nell'art. 14 della Costituzione, che proibisce qualunque forma di discriminazione. Il loro compito è quello di supervisionare l'attività delle amministrazioni pubbliche. Essi realizzano qualunque tipo di ispezione che ritengano necessaria, informando il Parlamento dei risultati. Non decidono autonomamente sulle possibili sanzioni nei casi che vanno ad ispezionare, ma possono daresti suggerimenti in proposito.

A livello di UE, la Commissione Europea ha creato il Gruppo di Alto Livello per la Non discriminazione, l'Uguaglianza e la Diversità, che mette insieme rappresentanti di tutti i ventotto stati membri dell'UE ed è responsabile di emendamenti sull'uguaglianza due volte l'anno [61]. Attraverso questa piattaforma la commissione facilita gli impegni volontari degli stati membri, fornendo possibilità di apprendimento tra pari e regolari scambi di buone pratiche che focalizzano l'attenzione sulle politiche pubbliche contro le discriminazioni LGBT e coinvolgono esperti nel campo delle società civili e /o altre rilevanti organizzazioni a seconda degli argomenti. Questo gruppo sostiene il lavoro di ogni Presidenza del Consiglio nell'area della parità.

Gli aspetti identificati per lo scambio di buone pratiche includono: legislazione transgender/ riconoscimento legale del gender, sviluppo di piani d'azione nazionali efficienti ed uso del Fondo Sociale Europeo per sostenere la piena inclusione sociale delle persone LGBT, in particolare rispetto al mercato del lavoro.

RACCOMANDAZIONI

Secondo il FRA (Agenzia per i diritti fondamentali) questa organizzazione potrebbe servire come centro di coordinamento per le future attività a livello UE; tali attività dovrebbero basarsi su un approccio sinergico che coinvolga strumenti legislativi, finanziari e di coordinamento politico. Inoltre, un'azione del gruppo di alto livello reciprocamente concordata sugli aspetti LGBT aiuterebbe a sveltire il lavoro e a costruire un senso condiviso di impegno sia a livello nazionale sia a livello europeo.

XI. DISCRIMINAZIONE BASATA SU MOLTEPLICI MOTIVI

Secondo la raccomandazione CM/Rec(2010)5, gli Stati membri sono incoraggiati a prendere misure per assicurare che le disposizioni di legge nazionali che proibiscano o prevengano la discriminazione proteggano anche le persone dalla discriminazione basata su molteplici motivi, includendo l'aspetto dell'orientamento omosessuale o di identità di genere; le strutture che si occupano di diritti umani nazionali dell'uomo dovrebbero avere un più ampio mandato per affrontare tali aspetti.

SITUAZIONE NEI PAESI COINVOLTI NEL PROGETTO

La Spagna ha messo in atto una buona pratica che riguarda la raccolta di dati sulla discriminazione a partire dal 2013 [62]. Il progetto, sviluppato dal Ministero della Sanità, dei Servizi sociali e dell'Uguaglianza (Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad), era teso a creare una Mappa della Discriminazione (Mapa de la Discriminacion). Tra le altre cose, la mappa aveva lo scopo di sopperire alla mancanza di statistiche ufficiali e di studi sistematici e comprensivi sulla discriminazione. Il primo passo prevedeva l'analisi di dati disponibili per comprendere la percezione sia delle potenziali vittime di discriminazione sia della società, con lo scopo di promuovere migliori politiche di anti-discriminazione in Spagna. Il progetto copriva molti aspetti della discriminazione, compreso l'orientamento sessuale, l'identità di genere e la discriminazione multipla.

L'Olanda non è stata attiva nell'affrontare la discriminazione multipla. Durante il processo precedente alla revisione del 2014 della Legge sulla Parità dei Diritti (AWGB), sollecitata dalla critica dell'Unione Europea, l'Istituto dei Diritti Umani (allora chiamato Commissione del Pari Trattamento) aveva raccomandato nel 2011 al governo di fare una ricerca su come la discriminazione multipla potesse essere integrata nella legge sulla Parità dei Diritti. L'Istituto dei Diritti Umani distingue due tipi di discriminazione multipla: una in cui si può ancora effettuare una distinzione tra differenti motivi di discriminazione ("samenloop" o "going together") e un'altra in cui tale distinzione è quasi impossibile da fare (" interferentie " o "in-

terference”). Gli stereotipi nella società olandese sui giovani uomini “Antellean” sono un esempio di interferenza. Nella discriminazione interferenziale multipla è difficile stabilire un caso legale. Il governo rifiutò la proposta dell’Istituto dei Diritti umani perché riteneva che un tale cambiamento nella legge non avrebbe offerto una protezione legale maggiore rispetto a quanto già assicurato nella legge attuale. Il governo sostiene questa posizione facendo riferimento alla ricerca sull’implementazione della Legge sulla Parità dei Diritti, la cui conclusione era che la legge funzionava adeguatamente. Tuttavia, il Governo ammette che sarebbe utile effettuare un'ulteriore ricerca sulla discriminazione multipla. (Fonte: lettera del Governo al Parlamento 24-10-2011; https://officielebekendmakingen.nl/kst-28481-16.html)

CONSIDERAZIONI FINALI

Secondo il documento di Conclusione emesso al termine della conferenza su “Come affrontare la discriminazione basata sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere: le prossime fasi della definizione delle politiche dell'UE e degli stati membri” [63], che si è tenuta nel mese di ottobre 2014 a Bruxelles, la legislazione di per sé non è sufficiente per portare un cambiamento radicale. L'effettiva attuazione del quadro legislativo deve essere integrata con quadri politici globali, con campagne di sensibilizzazione che combattano i pregiudizi e con l'incoraggiamento al cambiamento nelle pratiche sociali. A tal fine la Commissione europea metterà a punto un Piano d'azione globale per promuovere la parità delle persone LGBTI in tutta l'UE. Per raggiungere questo obiettivo, i rappresentanti della Commissione hanno sottolineato la necessità di lavorare a stretto contatto con gli stati membri dell'Unione europea nella stesura di tale piano d'azione, in modo tale che gli sforzi dell'UE si integrino al lavoro degli stati membri, comprendendo iniziative nazionali, regionali e locali.

In seguito, la Commissione prevede una campagna di comunicazione per migliorare l'accettazione sociale delle persone LGBTI, che includa azioni specifiche volte a:

a) migliorare l'accettazione sociale delle persone LGBTI e rendere le società più aperte e inclusive in tutta l'Europa;

b) combattere contro gli stereotipi negativi che le persone LGBTI subiscono, e che si traducono in discriminazioni;

c) sensibilizzare sui diritti delle persone LGBTI. Aree di interesse speciale includeranno l'omofobia nello sport, i giovani LGBTI, il bullismo nelle scuole e le persone transgender e intersessuali.

La campagna sarà attuata in collaborazione con gli stati membri e la società civile a livello nazionale, e terrà conto delle specifiche esigenze e delle circostanze nazionali. La cooperazione e il coordinamento saranno anche rafforzati da organizzazioni internazionali, al fine di evitare duplicazioni.

Inoltre, la Commissione continuerà anche a sostenere il lavoro delle organizzazioni della società civile a livello UE difendendo e sostenendo i diritti LGBTI. Sovvenzioni di azioni per progetti specifici che affrontano la discriminazione basata sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere o sulle caratteristiche sessuali (intersessualità) continueranno anche ad essere una priorità di finanziamento.

Il Fondo sociale europeo dedica nel periodo attuale (2014-2020) almeno il 20% all'inclusione sociale e alla lotta contro la discriminazione, in modo che i gruppi svantaggiati (compresi gli LGBTI) avranno maggiore sostegno nell'ottenere le stesse opportunità degli altri sul mercato del lavoro.

I progetti relativi alla parità, alla diversità e all'anti-discriminazione (anche degli LGBTI) nel campo dell'istruzione e della formazione sono supportati e finanziati nell'ambito del programma Erasmus+, che copre l'istruzione, la formazione e la gioventù.

Per l'attuazione delle azioni riassunte sopra, la Commissione continuerà a cooperare con il FRA (Agenzia dei diritti fondamentali) dell'Unione europea, l'EIGE (Istituto europeo per la parità di genere) ed altre agenzie competenti dell'UE, oltre alla società civile e alle organizzazioni internazionali competenti, tra cui il Consiglio d'Europa, l'OCSE e l'ONU.

Per quanto riguarda la raccolta dei dati sulla parità da parte degli stati membri, sarà pubblicato uno studio nel 2016. Lo studio fornirà una mappa del quadro giuridico e delle pratiche esistenti all'interno dell'Unione europea, aggiornerà il Manuale Europeo per i Dati sulla Parità [64] e produrrà un esame comparativo delle pratiche di raccolta dei dati sulla parità negli Stati membri.

Infine, concludiamo questa sezione del Toolkit con la dichiarazione di Věra Jourová, Commissario per la Giustizia, per i Consumatori e per la Parità di genere: “Il barometro europeo del 2015 sulla discriminazione mostra che quasi il 60% dei cittadini dell'UE riconosce la diffusione della discriminazione basata sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere. I dati sulla mancanza di accettazione sociale di questo gruppo sono allarmanti. Allo stesso tempo, il 71% degli intervistati sostiene la parità dei diritti per le persone LGBT. Questi dati dovrebbero essere un campanello d'allarme per i governi. Nessuno avrà nulla da perdere se le persone LGBTI otterranno i diritti che tutti gli altri già posseggono. Mi impegno a difendere e promuovere i valori di parità, tolleranza e rispetto per l'altro, i valori su cui si fonda l'Unione Europea.”

c. IMPLEMENTAZIONE DELLE PARI OPPORTUNITA' DI GENERE

ITALIA

NORMATIVA NAZIONALE E REGIONALE IN MATERIA DI PARI OPPORTUNITA’ E INSERIMENTO LAVORATIVO

Introduzione

Nell’ultimo quindicennio la legislazione italiana, in tema di pari opportunità e inserimento lavorativo, ha puntato molto l’attenzione al potenziamento degli interventi in favore dell’inserimento, re- inserimento e permanenza della donna nel settore lavorativo, attraverso una serie di azioni a supporto di tale obiettivo.

In modo particolare si può osservare come le azioni si siano strutturate verso due direzioni:

Azioni in grado di sostenere l’inserimento femminile nel settore lavorativo

Azioni a supporto della divulgazione delle azioni di sistema (diffusione servizi educativi per la prima infanzia, investimenti per l’accesso ai servizi, sensibilizzazione e informazione circa la fruizione delle agevolazione dei congedi parentali sia per i padri che per le madri) finalizzate a rinforzare le prassi di conciliazione vita-lavoro e la ridistribuzione dei carichi di cura famigliari tra uomo e donna.

Questi interventi normativi in tal modo hanno da un lato incentivato le donne a poter intraprendere un percorso lavorativo e dall’altro stimolare l’evoluzione culturale rispetto alla concezione della donna nella famiglia e il suo ruolo di lavoratrice.

Nello specifico, possiamo osservare come la moderna normativa sulle pari opportunità è anticipata, in Italia, dalla Costituzione agli artt. 3, 37, 51 e 117.I principi delle pari opportunità definiti nella normativa europea, sono stati recepiti in Italia con il D.Lgs. 215/2003, il D.Lgs. 216/2003 e la L. 67/2006.

Il Decreto legislativo 11/04/2006 n° 198 (G.U. 31/05/2006) è conosciuto come "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna". Questo provvedimento pone le basi del riassetto delle disposizioni vigenti in materia di pari opportunità e stabilisce:

il divieto di discriminazione tra uomo e donna;

istituzione, funzioni, durata e composizione della Commissione per le pari opportunità fra uomo e donna;

costituzione, compiti e funzionamento del Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parità di trattamento ed uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici;

istituzione, compiti e funzioni del Collegio per l'istruzione degli atti relativi alla individuazione e alla rimozione delle discriminanti;

attività del Comitato per l'imprenditoria femminile.

Il Decreto individua le varie forme di discriminazione e pone il divieto a qualsiasi tipo di discriminazione:

nell'accesso al lavoro;

nella retribuzione;

nelle prestazioni lavorative e nella carriera;

nell'accesso alle prestazioni previdenziali;

nell'accesso agli impieghi pubblici;

nell'arruolamento nelle forze armate e nei corpi speciali

nell'arruolamento nelle forze armate e nel corpo della Guardia di Finanza;

nelle carriere militari.

Individua inoltre alcune forme di finanziamento specifiche.

Il Decreto Legislativo n° 5 del 25/10/2010 (G.U. n° 29 del 5/02/2010) modifica il D.lgs. 198/06 "Codice delle pari opportunità" e rafforza il principio della parità di trattamento e di opportunità fra donne e uomini e prevede sanzioni più severe in caso di violazione di tali principi.

La legge 183 del 4 novembre 2010 “Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro” interviene sulla disciplina delle pari opportunità e dell'impiego femminile.

In materia di impiego femminile, la legge delega il Governo:

a prevedere incentivi e sgravi contributivi che consentano alle donne orari flessibili, “legati alle necessità della conciliazione tra lavoro e vita familiare”, per favorire l'aumento dell'occupazione in rosa;

a rivedere la normativa vigente del congedo parentale, con l'aumento della loro massima estensione temporale e l'incremento degli indennizzi economici ad essi collegati, al fine di incentivare le donne a utilizzare di più questa agevolazione;

a rafforzare i servizi per l'infanzia e agli anziani non autosufficienti, allo scopo di rendere reale la libertà di scelta nel campo del lavoro da parte delle donne.

In particolare si insiste sulla necessità di rafforzare le garanzie che consentano l'effettiva parità di trattamento tra donne e uomini in materia di occupazione: la stessa legge ipotizza la realizzazione di sistemi di raccolta ed elaborazione dati che siano in grado di far emergere e di misurare la discriminazione di genere, anche di tipo retributivo.

RASSEGNA NORMATIVA NAZIONALE

INIZIATIVE PER LA CONCILIAZIONE: art. 9 – Legge 53/2000

Dal 2000 ad oggi l'articolo 9 della legge 53/2000 ha subito diverse modifiche. Il dispositivo che consente l'attuazione di iniziative volte a creare e migliorare le opportunità di conciliazione vita – lavoro, ha carattere sperimentale ed è stato adottato proprio allo scopo di conseguire migliori esiti possibili, intercettando al meglio i bisogni di conciliazione inevitabilmente soggetti a evoluzione e mutamento in considerazione delle variabili temporali, spaziali e del contesto socio economico di riferimento. L'estrema rilevanza riconosciuta all'articolo 9 risiede nel fatto di aver codificato delle misure per la conciliazione in favore sia di lavoratori dipendenti che autonomi, che abbiano a carico figli minori, disabili, persone non autosufficienti o affette da gravi forme di infermità, e di aver previsto un fondo per l'attuazione di progetti volti ad attuare tali iniziative.

Per incoraggiare l'adozione di misure di conciliazione, si prevede un fondo per il sostegno di:

- progetti articolati per consentire alla lavoratrice madre o al lavoratore padre (anche quando si tratti di genitori adottivi e/o affidatari) di usufruire di particolari forme di flessibilità degli orari e dell'organizzazione del lavoro. Tra questi: part time reversibile, telelavoro e lavoro a domicilio, orario flessibile in entrate o in uscita, banca delle ore, flessibilità su turni, orario concentrato, con priorità per i genitori che abbiano bambini fino a 8 anni di età, e in caso di affidamento e/o adozione tale limite temporale è da considerarsi fino agli 12 anni d'età del minore; programmi di formazione per il reinserimento dei lavoratori dopo il periodo di congedo; progetti che consentano la sostituzione del titolare di impresa, o del lavoratore autonomo che beneficino del periodo di astensione obbligatoria nella forma del congedo parentale, avvalendosi di un altro imprenditore o lavoratore autonomo che li sostituisca; servizi innovativi ad hoc, pensati in relazione ad esigenze specifiche dei dipendenti, da realizzarsi anche attraverso l'unione di una pluralità di soggetti riuniti in consorzio promuovendo uno sviluppo delle reti territoriali per ampliare il bacino di utenza di un determinato servizio, abbattendone i costi e rendendolo il più vicino possibile alle esigenze dei destinatari finali.

- Decreto Legislativo 23 maggio 2000, n. 196 "Disciplina dell'attività delle consigliere e dei consiglieri di parità e disposizioni in materia di azioni positive, a norma dell'articolo 47 della legge 17 maggio 1999, n. 144"

Il Decreto istituisce il ruolo delle Consigliere e dei Consiglieri di parità a livello nazionali, regionali e provinciali. Inoltre costituisce la Rete nazionale delle Consigliere e dei Consiglieri di Parità, al fine di rafforzare le funzioni delle consigliere e dei consiglieri di parità, di accrescere l'efficacia della loro azione, di consentire lo scambio di informazioni, esperienze e buone prassi. Tale organismo, coordinato dalla Consigliera nazionale di parità, si riunisce due volte l'anno e ha la facoltà di promuovere programmi e progetti finalizzati al perseguimento degli obiettivi generali previsti dalla legge.

La Consigliera nazionale fa parte del Comitato Nazionale di parità per l'attuazione dei principi di parità di trattamento ed eguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici (art.5 legge n.125/91) e del Collegio Istruttorio (art.7 legge n.125/91).

Le Consigliere regionali e provinciali partecipano ai tavoli di partenariato locale ed a i comitati di sorveglianza di cui al regolamento (CE) n.1260/99 del Consiglio del 21 giugno 1999. Sono inoltre componenti delle commissioni di parità del corrispondente livello territoriale, ovvero di organismi diversamente denominati che svolgono funzioni analoghe.

Nell'esercizio delle proprie funzioni le Consigliere e i Consiglieri di parità sono pubblici ufficiali ed hanno l'obbligo di segnalazione all'autorità giudiziaria per i reati di cui vengono a conoscenza.

Le Consigliere ed i Consiglieri svolgono funzioni di promozione e di controllo dell'attuazione dei principi di uguaglianza di opportunità e non discriminazione per uomini e donne nel lavoro (art.1 d.lgs n.196/2000) mediante:

- la promozione di progetti di azioni positive;

- il sostegno delle politiche attive del lavoro, comprese quelle formative; la promozione di politiche di pari opportunità da parte di soggetti pubblici e privati che operano nel mercato del lavoro;

- il collegamento e la collaborazione con gli assessorati al lavoro degli enti locali e gli organismi di parità degli enti locali;

la vigilanza sul rispetto del principio di non discriminazione tra uomini e donne nel lavoro pubblico e privato e la rilevazione di violazioni della normativa in materia di parità e pari opportunità;

- la individuazione di procedure efficaci per la rimozione delle discriminazioni e delle situazioni di squilibrio di genere sui luoghi di lavoro;

la eventuale promozione ed il sostegno di azioni in giudizio; (individuali e collettive) nei casi di rilevata discriminazione basata sul sesso;

- la partecipazione all'attività della Rete Nazionale (istituita ai sensi dell'art.4 del d.lgs n.196/2000).

2001 Testo Unico per la tutela della Maternità e della Paternità: il congedo per maternità e i congedi di paternità

Il congedo per maternità (pre e post partum) tutela la salute e il benessere della madre e del bambino. È prevista la possibilità di avvalersi della flessibilizzazione del congedo per maternità, consentendo di posticipare il periodo di astensione, anche ad un mese prima del parto, previa certificazione medica che attesti la possibilità di proseguire l'attività lavorativa senza rischi per la gestante.

Con l'approvazione del Testo Unico per la Tutela della Maternità e Paternità (D.Lgs. n. 151 del 2001), si disciplina in modo organico tutta la materia relativa a: congedi, riposi, permessi, tutela delle lavoratrici e dei lavoratori connessi alla maternità e paternità di figli naturali, adottivi e in affidamento, nonché il sostegno economico alla maternità e alla paternità. Si tratta di un intervento normativo volto ad armonizzare le disposizioni precedenti, un intervento ispirato al bisogno di riaffermare il ruolo della famiglia nella società, non senza qualche novità. In particolare, si rafforza il ruolo paterno rispetto al riconoscimento del congedo parentale per i figli, e per le madri lavoratrici autonome si riconoscono delle forme di tutela. Inoltre, la normativa prevede strumenti per agevolare le famiglie in cui si verifica l'adozione o l'affidamento di figli.

2001: Diritti dei genitori di figli disabili

Per agevolare le esigenze di conciliazione dei genitori lavoratori nei confronti di figli disabili, la normativa italiana (Decreto Legislativo 151/2001 e successive modifiche introdotte dal Dlgs 119/2011) prevede diverse forme di tutela che consentono l'assistenza e la cura anche verso famigliari disabili. Per andare incontro alle esigenze dei genitori lavoratori sono previste misure di conciliazione, modulate in funzione dell'età del figlio da assistere, e queste sono: i permessi orari, il prolungamento del congedo parentale, il congedo biennale retribuito.

- I permessi orari: dal primo sino al terzo anno di vita del bambino, i genitori possono usufruire di un permesso pari a 2 ore al giorno (in caso di orario giornaliero superiore alle 6 ore lavorative). Sono esclusi da questo regime di tutela i lavoratori a domicilio, coloro che si occupano di lavori domestici e famigliari, i lavoratori autonomi e i parasubordinati.

- Prolungamento del congedo parentale: comprendendo anche il periodo del congedo parentale "ordinario" si può arrivare sino a 36 mesi complessivi, di cui i genitori possono usufruire alternandosi, in modo frazionato o continuativo, entro gli 8 anni di vita del bambino.

- Il congedo biennale retribuito: indipendentemente dall'età del figlio disabile, tale forma di congedo può arrivare sino a 2 anni, e i genitori ne possono usufruire in forma alternativa. Nel caso in cui i figli con gravi problemi di handicap siano due, viene meno tale requisito di alternatività, e il padre e la madre avranno diritto a 2 anni di congedo per uno dei due figli, e potranno anche assentarsi dal lavoro contemporaneamente. Si esclude la possibilità, invece, che mentre uno dei due genitori usufruisca di tale forma di congedo, l'altro possa beneficiare di altre forme di tutela come i permessi mensili, il prolungamento del congedo parentale, o i permessi orari.

Nel corso del decennio tra il 2001 2 il 2010, sono state emanate una serie di decreti leggi a valenza nazionale, attuate poi a livello regionale, finalizzate a dotare le Pubbliche amministrazioni di azioni in grado di monitorare e rilevare le condizioni di attuazione delle politiche in favore della parità tra uomini e donne. Questo processo di attenzione ha condotto gradualmente a favorire il passaggio da una politica di P.O ad una politica di genere, in grado

di supportare le azioni in favore delle esigenze di genere, non solo sul piano lavorativo, ma anche sociale e culturale.

Le principali azioni normative sono le seguenti:

1. Decreto Legislativo 30 maggio 2005, n. 145 "Attuazione della direttiva 2002/73/CE in materia di parità di trattamento tra gli uomini e le donne, per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionale e le condizioni di lavoro"

2. Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246"

3. Direttiva 23 maggio 2007 "sulle misure per attuare parità e pari opportunità tra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche"

Decreto legislativo 25 gennaio 2010, n.5 "Attuazione della Direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra omini e donne in materia di occupazione e lavoro (rifusione)"

Il decreto legislativo n. 5/2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 5 febbraio 2010, serie generale n. 29, ha emanato il recepimento della Direttiva n. 54 del 2006 relativa al principio "delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e di impiego". Obiettivo del provvedimento è quello di evitare disparità di trattamento tra uomini e donne nel mondo dell'occupazione e sradicare ogni forma di disparità e discriminazione che ancora sopravvive negli ambienti di lavoro.

Il decreto prevede il divieto di discriminazione per ragioni connesse al sesso, allo stato di gravidanza, di maternità o paternità, anche adottive. Vengono garantiti l'accesso al lavoro, la parità di trattamento economico per la medesima mansione, la mobilità verticale nella carriera. Vengono inclusi, tra i fattori discriminanti, i trattamenti di sfavore subiti da chi ha rifiutato comportamenti indesiderati o molestie sessuali, espresse a livello fisico, verbale o non verbale, che violano la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e creano un clima intimidatorio e offensivo. Sanzionabili anche le discriminazioni cosiddette "indirette", ossia quelle provocate da disposizioni, prassi, atteggiamenti in apparenza neutri che mettono o

possono mettere i lavoratori di un determinato sesso in una posizione di svantaggio rispetto ai lavoratori dell'altro sesso.

Si interviene, inoltre, sul cosiddetto "gender pay gap" vietando qualsiasi discriminazione, diretta o indiretta, relativa alle retribuzioni, sanzionando i datori di lavoro che discriminano le lavoratrici con l'ammenda da 250 a 1.500 euro e stabilendo, altresì, qualora il datore di lavoro non ottemperi alla sentenza che accerta la discriminazione, l'ammenda fino a 50.000 euro o l'arresto fino a sei mesi.

Quanto all'accesso alle prestazioni previdenziali, viene riconosciuto alle lavoratrici il diritto di proseguire il rapporto di lavoro fino agli stessi limiti di età previsti per gli uomini. È inoltre prevista la possibilità che associazioni e organizzazioni sindacali rappresentative del diritto o dell'interesse leso possano costituirsi in giudizio, ed è riconosciuta la tutela giudiziaria non solo alle vittime, ma anche a coloro che pagano per aver difeso una persona discriminata. Vengono infine potenziati gli organismi di parità.

Legge 28 giugno 2012 n.92 "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita", (art. 4, commi 24-26) - ha introdotto per i padri lavoratori dipendenti un giorno di congedo di paternità obbligatorio e due giorni di congedo facoltativo, questi ultimi peraltro alternativi al congedo obbligatorio di maternità. Il congedo deve essere fruito entro i primi 5 mesi di vita del figlio o della figlia e dà diritto ad un’indennità pari al 100% della retribuzione;

- ha riconosciuto alla madre lavoratrice, per gli undici mesi successivi al congedo di maternità, la possibilità di fruire di voucher per l'acquisto di servizi di baby-sitting o di servizi per l'infanzia. Tale possibilità è peraltro riconosciuta nei limiti delle risorse stanziate ed in alternativa al congedo parentale.

Alla nuova disciplina è stata data attuazione con il D.M. 22 dicembre 2012.

In materia di congedi di maternità e congedi parentali è inoltre intervenuto alla fine del 2012 il cd. decreto “salva-infrazioni” (art. 3 D.L. n. 216/2012), il cui contenuto è successivamente confluito nella legge di stabilità 2013 (L. 228/2012, art. 1, commi 336-339).

Le nuove disposizioni:

- estendono alle pescatrici autonome della piccola pesca gli istituti dell’indennità di maternità e del congedo parentale previsti per le lavoratrici autonome;

- rimettono allacontrattazione collettiva la determinazione delle modalità di fruizione delcongedo parentale su base oraria;

- prevedono che il lavoratore e il datore di lavoro concordano, ove necessario, adeguate misure di ripresa dell'attività lavorativa al termine del periodo di congedo parentale.

Agli organismi di parità è infine attribuito il compito di scambiare le informazioni disponibili con gli organismi europei corrispondenti.

E’' inoltre proseguito il recepimento della normativa europea sulla parità di trattamento tra uomini e donne e sono state adottate specifiche misure per il sostegno alla genitorialità.

Ai fini della piena attuazione del principio della parità di genere, che trova il suo fondamento negli articoli 3 e 51 della Costituzione, nel corso della XVI legislatura sono state approvate due importanti leggi:

PARITA’ NELLA VITA POLITICA: la legge n. 120/2011, che riserva al genere meno rappresentato almeno un terzo dei componenti dei consigli di amministrazione delle società quotate in borsa e delle società pubbliche, e la legge n. 215/2012, volta a promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nelle amministrazioni locali, che modifica, fra l'altro,. Il sistema elettorale dei comuni, introducendo la cd. doppia preferenza di genere.

Parità di accesso agli organi delle società quotate: Il Parlamento ha approvato la legge n. 120/2011, che reca disposizioni in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati. La nuova legge è volta a superare il problema della scarsa presenza di donne negli organi di vertice delle società

commerciali e, in particolare, nei consigli di amministrazione delle società quotate in borsa. A tal fine è previsto un “doppio binario” normativo: per le società non controllate da pubbliche amministrazioni, la disciplina in materia di equilibrio di genere è recata puntualmente dalle disposizioni di rango primario. Tali disposizioni si intendono applicabili anche alle società a controllo pubblico. In particolare, si dispone che lo statuto societario deve prevedere che il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato in base a un criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi, dovendo il genere meno rappresentato ottenere almeno un terzo degli amministratori eletti. Per un approfondimento, si rinvia al tema Parità di accesso agli organi delle società quotate

Il rebus della maternità per lavoratrici autonome e atipiche

La sfera delle tutele per le madri lavoratrici autonome e atipiche ha subito delle modifiche nel corso del tempo, a partire nel 2001 con l’approvazione del Testo Unico (DLgs. n. 151 del 2001) sino ad interventi successivi, sebbene vi siano ancora delle differenze rispetto alle lavoratrici dipendenti.

Dal 7 novembre del 2007, sono entrate in vigore delle novità per le parasubordinate, con il riconoscimento dell’obbligo di astensione dall’attività lavorativa per maternità durante gli stessi periodi previsti per le lavoratrici dipendenti. Inoltre, alle madri che lavorino con contratti a progetto sono riconosciuti 3 mesi di congedo parentale entro il primo anno di vita del bambino. Anche in caso di parto plurimo tale diritto si riconosce per ogni figlio (Circolare Inps 137/2007).

Per le madri lavoratrici autonome (artigiane, commercianti, coltivatrici dirette, colone e mezzadre, imprenditrici agricole professionali) si amplia la sfera delle tutele. Ad esse viene versata un’indennità di maternità, anche senza obbligo di astensione del lavoro, per i primi 2 mesi pre parto e per i 3 mesi successivi. Inoltre, vengono riconosciuti 3 mesi di congedo parentale entro il primo anno di vita del bambino, in caso di effettiva interruzione dell’attività professionale. L’erogazione dell’indennità è subordinata all’esistenza di precisi requisiti contributivi.

Il congedo parentale è riconosciuto alle madri affidatarie e ad adottive che svolgano attività autonoma nella misura massima di 3 mesi per ciascun minore in adozione o in affidamento, fino ai 12 anni di età del bambino, entro i primi 3 anni dall'ingresso in famiglia, e non oltre i 15 anni di età.

Condizione indispensabile per usufruire di tale forma di tutela è che non si svolga alcuna attività lavorativa, e pertanto non è possibile intraprenderne una nuova (Circolare Inps n. 62 del 29.04.2010).

Sono escluse dal diritto ai riposi per allattamento le lavoratrici autonome (artigiane, commercianti, coltivatrici dirette o colone, imprenditrici agricole, parasubordinate, libere professioniste), e quelle che svolgono lavori a domicilio come colf e badanti.

Normativa REGIONE PUGLIA , IN MATERIA DI PARI OPPORTUNITA'

Il sistema normativo della REGIONE Puglia, nel corso degli ultimi anni ha costituito una base normativa regionale, che istituisce una serie di azioni in favore delle politiche di genere, dell'accesso delle donne nel mercato del lavoro, azioni di sostegno per le imprese, in favore della conciliazione, percorsi sperimentali orientati a creare nuovi modelli integrati in favore del benessere di uomini e donne. Una nota importante meritano le leggi di contrasto alla violenza di genere e l'istituzione di fondi dedicati al supporto per le donne vittime di violenza.

Le seguenti azioni vanno ad istituire forme di collaborazione tra più enti, m soprattutto tende a concentrare le risorse economiche e tra le risorse istituzionali e al tempo stesso attraverso apposite linee di finanziamento mette a regime azioni positive per la conciliazione dei tempi vita-lavoro, contribuendo in tal modo a creare un sistemi di servizi e sostegni in grado di contribuire al mantenimento delle forme di parità di genere nel mercato del lavoro
.

Legge regionale 21 marzo 2007 n.7 "Norme per le politiche di genere e i servizi di conciliazione vita-lavoro in Puglia"

ELEMENTI PRINCIPALI E STATO DI ATTUAZIONE DELLA Legge regionale 21 marzo 2007 n.7 "Norme per le politiche di genere e i servizi di conciliazione vita-lavoro in Puglia" .

Per la governance di genere

a) istituito l'Ufficio Garante di Genere

L'Ufficio ha la funzione di integrare la dimensione genere e di fornire una valutazione di merito sui programmi e gli atti di indirizzo generali, con riferimento all'applicazione dei principi di pari opportunità e della dimensione di genere in tutti i principali atti regionali.

b) Istituito il Centro Risorse Regionale per le donne con l'obiettivo di inserire le politiche di genere nelle strategie di sviluppo locale al fine di assicurare una coesione economica e sociale ed una crescita bilanciata nei territori dell'Unione Europea. Il suo principale compito è di raccordare tutte le istituzioni di genere che insistono sul territorio regionale per rafforzare la rete e le comunicazioni.

c) istituito il Gruppo Interassessorile di Coordinamento per favorire l'integrazione delle politiche di genere nelle politiche di sviluppo regionale.

d) Istituito il Tavolo Permanente di Partenariato sulla conciliazione vita – lavoro quale luogo di confronto tra i rappresentanti delle organizzazioni sindacali, delle associazioni di categoria e delle associazioni datoriali, delle istituzioni regionali di parità, delle associazioni delle autonomie locali e del terzo settore, al fine di favorire intese in merito all'applicazione delle disposizioni della legge.

Per la conciliazione vita – lavoro:

Conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e armonizzazione dei tempi delle città. Art. 28 Legge Regionale 10 luglio 2006 n. 19 Piani dei Tempi e degli Spazi : Per la redazione degli studi di fattibilità da parte degli Ambiti territoriali. Sono 28 gli Ambiti che hanno risposto all'Avviso pubblico e che stanno già operando per ridisegnare la fruizione di tempi e spazi in un'ottica di conciliazione vita-lavoro.

Patti Sociali di Genere : Sono stati avviati, grazie al finanziamento regionale, 16 Patti sociali di genere su tutto il territorio regionale.

I patti sono accordi territoriali fra settore pubblico e privato per attivare e diffondere azioni a sostegno della maternità e paternità e sperimentare formule di organizzazione dell'orario di lavoro che favoriscano la ri-conciliazione tra vita professionale e vita privata e promuovano un'equa distribuzione del lavoro di cura tra i sessi. I Patti coinvolgono province, comuni, organizzazioni sindacali e imprenditoriali, sistema scolastico, aziende sanitarie locali e consultori.

Regolamento per i piani territoriali degli orari e degli spazi e delle banche dei tempi.

Regolamento per la predisposizione e l'attuazione dei piani territoriali degli orari e degli spazi e per la costituzione, la promozione e il sostegno delle banche dei tempi ai sensi della L.R. n. 7 del 21 marzo 2007 e della Legge 8 marzo 2000, n. 53, perla concessione ai Comuni ed agli Ambiti territoriali di contributi regionali: Regolamento Regionale 11 novembre 2008, n. 21 Azioni di sistema in favore dell'associazionismo familiare : Sono stati finanziati 80 progetti presentati da Associazioni in favore della sperimentazione di strumenti innovativi quali Banche del tempo, esperienze di consumo critico e solidale, forme di mutuo aiuto per la cura parentale anche attraverso l'uso di tecnologie informatiche e assistitivo, il volontariato di impresa.

In particolare sono 10 le Banche del Tempo finanziate sul territorio regionale che usufruiscono del supporto regionale in termini di attività di promozione, diffusione, informazione.

Misure economiche per il sostegno alla genitorialità e alla conciliazione vita-lavoro

Progetto R.O.S.A : Progetto R.O.S.A per l'emersione dal sommerso delle assistenti familiari, per promuovere la conciliazione vita – lavoro e la qualità della cura domiciliare. In fase di erogazione i contributi alle famiglie che assumono gli assistenti familiari iscritti nelle liste speciali del progetto ROSA istituite presso i CENTRI PER L'IMPIEGO

Catalogo on line dei servizi per l'infanzia e buoni servizio di conciliazione : Attivo il catalogo on line di servizi all'infanzia per la conciliazione vita – lavoro. Questa misura contribui-

sce alla soddisfazione di bisogni di conciliazione vita – lavoro delle famiglie, ed in particolare delle donne con figli minori, che intendano entrare o migliorare la propria posizione nel mercato del lavoro. Le risorse sono destinate esclusivamente alla contribuzione degli oneri relativi all'acquisto di servizi di cura.

Per le imprese:

Costituzione Fondi per favorire la flessibilità nel lavoro : In fase di costituzione i Fondi di flessibilità con gli enti bilaterali pugliesi per l'integrazione al reddito di lavoratori/lavoratrici che intendano usufruire di strumenti di flessibilità nel lavoro nel caso di astensione facoltativa per maternità, riduzione dell'orario di lavoro per motivi di cura, congedi di cura familiare. Sulla violenza contro le donne: Per l'attuazione degli interventi previsti dal programma Regionale per prevenire e contrastare la violenza di genere 2009-2011. Sono stati approvati e sono operativi i 6 Piani di Interventi Locale (PIL) per il potenziamento della rete dei servizi di prevenzione e contrasto alla violenza di genere prodotti dalle Province insieme agli Ambiti territoriali per il raggiungimento degli obiettivi di servizio che prevedono come set minimo, 2 Centri antiviolenza per provincia, 1 casa rifugio, la presenza di un'equipe multidisciplinare per Ambito. Sono in via di attivazione alcuni Strumenti per l'indipendenza economica delle donne vittime di violenza, che intervengono su A) inserimento o re-inserimento nel mercato del lavoro; B) diritto all'abitare.

Altre azioni avviate:

Albo delle associazioni e dei movimenti femminili linkabile con associazioni femminili

Istituito l'Albo delle associazioni e in fase di approvazione la modifica della legge 7 relativamente all'iscrizione delle associazioni che diviene a sportello e non più dietro candidatura ad Avviso di manifestazione di interesse annuale.

Sono circa 100 le associazioni iscritte.

Rapporti annuali sulla Condizione delle donne in Puglia Pubblicati i primi tre rapporti relativi all'anno 2009, 2010 e 2012.

I Rapporto: Condizione delle donne in Puglia e servizi di conciliazione – anno 2010

II Rapporto: Le donne e l'occupazione – anno 2011

Il secondo rapporto approfondisce le principali dinamiche del mercato del lavoro femminile in rapporto ad alcune politiche "strutturali" regionali di sostegno della domanda di lavoro.

III Rapporto: le donne e il lavoro nella crisi – anno 2012

Osservatorio sulla comunicazione di genere Costituito a marzo 2011, con le Università pugliesi e gli organismi di parità, l'Osservatorio sulla comunicazione di genere, con il compito di fornire un supporto scientifico alla Regione in materia di comunicazione orientata al genere, promuovere attività di prevenzione e contrasto agli stereotipi di genere, realizzare nuove iniziative di natura tecnico scientifica, formativa e culturale in questo campo.

Per la salute delle donne:

Nel settembre 2008 il Primo Forum Regionale sulla salute ed il benessere delle donne che ha proposto alcune integrazioni al Piano di salute.

Nasce l'Osservatorio Permanente per la salute ed il benessere delle donne che vara il Programma Regionale per la riorganizzazione della rete consultoriale pugliese, intorno ad obiettivi condivisi di accessibilità ai servizi, multidisciplinarietà delle prestazioni, efficienza ed offerta attiva.

Vengono stanziate risorse per il potenziamento della rete infrastrutturale, le attrezzature e le attività a valenza sociale. Nell'ambito del programma, in particolare, viene approvato un programma per la mediazione interculturale per le donne immigrate.

Marchio di Genere

1. Elaborate le linee guida per l'attribuzione del Marchio di Genere per promuovere responsabilità sociale orientata al genere nel sistema imprenditoriale pugliese.

In fase di presentazione la delibera di adozione del marchio.

Note al testo

[1] Vedi https://www.facebook.com/aresnetwork e https://www.youtube.com/user/aresnetworkvideo.

[2] Relazione di stato sull'omofobia 2015: https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwioi4W3xbDJAhWCQBoKHYt2DGEQFgghMAA&url=http%3A%2F%2Fold.ilga.org%2FStatehomophobia%2FILGA_State_Sponsored_Homophobia_2015.pdf&usg=AFQjCNGNXQnPuX0O5vdhCXQ-IvlnissJnw&sig2=hiai4wzEoO_sT_X34D_YQw

Ricerche effettuate da FRA – Agenzia per i diritti fondamentali: http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2014-being-trans-eu-comparative-0_en.pdf

Sondaggio sugli LGBT in UE – Risultati: http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-eu-lgbt-survey-main-results_tk3113640enc_1.pdf

[3] Secondo la legge italiana sulla transessualità (Legge 164 del 14/04/1982)

[4] Vedi anche http://ec.europa.eu/justice/criminal/victims/index_en.htm

[5] La conferenza mirava a fare il punto della situazione riguardo ai risultati raggiunti e le sfide future in merito alla situazione dei diritti fondamentali per le persone LGBTI in UE all'inizio della nuova legislatura europea. I dibattiti si sono focalizzati sul livello in UE e negli stati membri e sono stati supportati da dati raccolti dall'Agenzia per i diritti fondamentali (FRA).

[6] Spagna, Legge organica 1/2015 del 30 marzo 2015, che modifica la Legge organica 10/1995 del 23 novembre 1995 del Codice penale (Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo de 2015, por la que se modifica

la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal).

[7] Rapporto sull'evoluzione dei crimini d'odio in Spagna nel 2013 (Informe sobre la evolución de los delitos de odio en España 2013), 24 Aprile 2013

[8] Estudio 2013 sobre discriminación por orientación sexual y/o identidad de género en España

[9] Vedi anche http://www.amsterdo.com/pink-police-network-amsterdam-politienetwerk-roze-in-blauw-amsterdam/ e https://www.facebook.com/rozeinblauw.ams

[10] Olanda, Homomonument (2014), Homomonument, www.homomonument.nl

[11] Legge 654 del 13 ottobre 1975, che implementa la Convenzione internazionale sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale ed il Decreto Legislativo 122 del 26 aprile 1993, convertito nella Legge 205/93, la cosiddetta Legge Mancino

[12] Vedi il Giudizio Oliari ed altri contro lo Stato, http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-156265#{%22itemid%22:[%22001-156265%22]} e http://www.advocate.com/italy/2015/07/21/breaking-european-court-rules-italys-same-sex-marriage-ban-human-rights-violation

[13] http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/FascicoloSchedeDDL/ebook/46051.pdf

[14] Italia, Tribunale di Reggio Emilia (2012), X v. Questore di Reggio Emilia, Decisione 15, 13 febbraio 2012, www.articolo29.it/decisioni/tribunale-di-reggio-emilia-prima-sezione-civile-decreto-del-13-febbraio-2012, Tribunale di Pescara (2013), G. v. Questore di Pescara, Decisione, 15 gennaio 2013, www.articolo29.it/decisioni/tribunale-di-pescara-ordinanza-del-15-gennaio-2013/

[15] Italia, Ministero dell'Interno (2012b), Circolare sulle unioni tra persone dello stesso sesso – Titolo di soggiorno ai sensi del Decreto Legislativo n. 30/2007, N. 8996, 5 novembre 2012, www.articolo29.it/wp-content/uploads/2012/11/nota-ministero-interni-5-11-2012.pdf

[16] Italia, Tribunale di Grosseto (2014), X e Y v. Ufficiale dello stato civile di Grosseto, Decisione del 3 aprile 2014, www.articolo29.it/ wp-content/uploads/2014/04/ordinanza-Tribunale-di- Grosseto-3-aprile-20141.pdf

[17] Italia, Ministero dell'Interno (2014), Circolare in materia di trascrizione dei matrimoni, 7 ottobre 2014, www.articolo29.it/documentazione-giuridica/circolare-ministero-dellinterno-in-materia-dei-trascrizione-dei-matrimoni-7-ottobre-2014/

[18] Italia, Ministero dell'Interno (2012b), Circolare sulle unioni tra persone dello stesso sesso – Titolo di soggiorno ai sensi del Decreto Legislativo n. 30/2007, N. 8996, 5 novembre 2012, www.articolo29.it/wp-content/uploads/2012/11/nota-ministero-interni-5-11-2012.pdf

[19] Dodici paesi, fra cui Italia e Spagna, hanno promosso la Carta della diversità fra i datori di lavoro pubblici e privati per contrastare ogni tipo di discriminazione sul lavoro basata, fra le altre cose, sull'orientamento sessuale, e per sensibilizzare i dipendenti e formarli in modo appropriato sul valore della diversità e sui modi per gestirla.

[20] Legge sulla giurisdizione sociale (Ley reguladora de la jurisdicción social), n. 36, 10 October 2011.

[21] Vedi www.fundaciondiversidad.org

[22] Italia, Comune di Torino, www.comune. torino.it/politichedigenere/lgbt/

[23] Italia, Comune di Venezia, www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/ IDPagina/49638

[24] Italia, Comune di Bologna (2011), “Approvato l'atto di indirizzo per la costituzione dell'ufficio pari opportunità., differenze e diritti umani”, Comunicato stampa, 2 novembre 2011

[25] Rete nazionale delle pubbliche amministrazioni per il superamento delle discriminazioni basate sull’orientamento sessuale e sull’identità di genere. Vedi http://www.comune.torino.it/politichedigenere/bm~doc/per-press_presentazione-ready.pdf

[26] Italia, Comune di Torino, Rete RE.A.DY, www.comune.torino.it/politichedigenere/lgbt/lgbt_reti/ lgbt_ready/index.shtml

[27] Vedi www.cartapariopportunita.it

[28] Olanda, Legge Generale sulla parità di trattamento (Algemene wet gelijkebehandeling), Gazzetta Ufficiale (Staatsblad) n. 230 (2004)

[29] Olanda, Legge del 7 novembre 2011 per emendare la Legge Generale sulla parità di trattamento, il Codice Civile, la Legge sulla parità di trattamento delle persone disabili o malate croniche, la Legge sulla parità di trattamento sulla base dell'età nell'impiego, la Legge sulla parità di trattamento delle donne e degli uomini – adattamento delle definizioni di discriminazione diretta e indiretta e di altri provvedimenti per portarli in linea con la terminologia usata nelle direttive europee (Wet van 7 november 2011 tot wijziging van de Algemene wet gelijke behandeling, het Burgerlijk Wetboek, de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte, de Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid en de Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen (aanpassing van definities van direct en indirect onderscheid en enkele andere bepalingen aan richtlijnterminoloie), Gazzetta Ufficiale (Staatsblad) n. 554 (2011); in vigore dal 3 dicembre 2011.

[30] Open for Business è una coalizione di aziende che supportano l'inclusione LGBT&I, che ha preso il via all'incontro annuale della Clinton Global Initiative a New

York il 29 settembre 2015. Vedi http://www.open-for-business.org/

[31] La conferenza mirava a fare il punto della situazione riguardo ai risultati raggiunti e le sfide future in merito alla situazione dei diritti fondamentali per le persone LGBTI in UE all'inizio della nuova legislatura europea. I dibattiti si sono focalizzati sul livello in UE e negli stati membri e sono stati supportati da dati raccolti dall'Agenzia per i diritti fondamentali (FRA).

[32] FONTE: rapporto finale di diffusione EAN del CESIE e http://www.antibullying.eu/news

[33] Besluit van 21 september 2012 tot wijziging van het Besluit vernieuwde kerndoelen WPO, het Besluit kerndoelen onderbouw VO, het Besluit kerndoelen WEC, het Besluit kerndoelen WPO BES en het Besluit kerndoelen onderbouw VO BES in verband met aanpassing van de kerndoelen op het gebied van seksualiteit en seksuele diversiteit), Gazzetta Ufficiale (Staatsblad) n. 470 (2012), in vigore dal 1 Dicembre 2012, Gazzetta Ufficiale (Staatsblad) n. 594 (2012)

[34] Legge organica per il miglioramento della qualità dell'istruzione (Ley Orgánica para la mejora de la calidad educativa), N. 8, 9 dicembre 2013

[35] Legge organica sull'istruzione (Ley Orgánica de Educación), N. 2, 3 maggio 2006

[36] http://www.gale.info/en/right-to-education/check

[37] DESPOGI: Disadvantaged because of their Expression of Sexual Preference Or Gendered Identity (“Svantaggiati a causa della preferenza sesuale o identità di genere”)

[38] Cisgender: sentirsi e comportarsi secondo il tuo genere biologico, opposto di transgender

[39] La conferenza mirava a fare il punto della situazione riguardo ai risultati raggiunti e le sfide future in merito alla situazione dei diritti fondamentali per le persone LGBTI in UE all'inizio della nuova legislatura europea. I dibattiti si sono focalizzati sul livello in UE e negli stati membri e sono stati supportati da dati raccolti dall'Agenzia per i diritti fondamentali (FRA).

[40] Vedi http://ec.europa.eu/dgs/health_food-safety/funding/call_sante_2014-c4-034_en.htm

[41] Transgender Europe (2014a), Mappa europea dei diritti dei trans, 15 aprile 2014, www.tgeu.org/sites/default/files/Trans_Map_ Index_2014.pdf

[42] Spagna, Legge 20/2011 sul Registro Civile (Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil), 21 luglio 2011

[43] La conferenza mirava a fare il punto della situazione riguardo ai risultati raggiunti e le sfide future in merito alla situazione dei diritti fondamentali per le persone LGBTI in UE all'inizio della nuova legislatura europea. I dibattiti si sono focalizzati sul livello in UE e negli stati membri e sono stati supportati da dati raccolti dall'Agenzia per i diritti fondamentali (FRA).

[44] Italia, Comitato Nazionale di Bioetica (2010), I disturbi della differenziazione sessuale nei minori: aspetti bioetici, Roma, Presidenza del Consiglio dei Ministri, p. 8

[45] Spagna (2012), Legge 14/2012, approvata dal Parlamento il 28 giugno 2012, sulla non-discriminazione per motivi di identità di genere e sul riconoscimento dei diritti delle persone transessuali ((Ley de no discriminación por motivos de identidad de género y de reconocimiento de los derechos de las personas transexuales), Gazzetta Ufficiale di Stato Spagnola N. 172 del 19 luglio 2012, pp.51730- 51739 (BOE-A-2012-9664).

[46] Associazione Spagnola di Pediatria (Asociación Española de Pediatría) (2011), Anomalie della differenziazione sessuale (Anomalías de la diferenciación sexual).

[47] Associazione Europea di Urologia (2010), Guía clínica sobre urología pediátrica.

[48] Scelte del Servizio Sanitario Nazionale (2014), Disordini nello sviluppo sessuale, 12 November 2014

[49] Legge del 18 dicembre 2013 per la modifica del Libro 1 del Codice Civile e Legge sulla registrazione municipale relativa alla modifica delle condizioni per le quali un'au-

torità possa cambiare la registrazione del sesso sul certificato di nascita (Wet van 18 december 2013 tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens in verband met het wijzigen van de voorwaarden voor en de bevoegdheid ter zake van wijziging van de vermelding van het geslacht in de akte van geboorte), 18 dicembre 2013.

[50] Elling, A. (2002). Ze zijn er niet voor gebouwd: in- en uitsluiting in de sport naar sekse en etniciteit. Nieuwegein / ‘s-Hertogenbosch: Arko Sports Media / W.J.H. Mulier instituut.

[51] http://www.nocnsf.nl/CMS/showpage.aspx?id=2184

[52]http://nocnsf.nl/stream/advies-transgenders-en-sport-nocnsf, 2015

[53] La Corte di Giustizia UE si è espressa su alcuni aspetti chiave in merito alla valutazione delle richieste di asilo basate su motivi protetti di orientamento sessuale. La corte ha stabilito i seguenti principi:

• quando una persona che chiede protezione internazionale a causa del suo orientamento sessuale fugge da un paese che criminalizza gli atti omosessuali consensuali deve essere considerata membro di un “particolare gruppo sociale” ai fini della concessione della protezione internazionale;
• quando la sanzione penale per atti omosessuali è la reclusione e tale sanzione si applica nel paese di origine, la sanzione in sé può costituire un “atto di persecuzione”;
• le autorità preposte alla concessione dell'asilo non possono aspettarsi che un richiedente nasconda il proprio orientamento sessuale nel suo paese di origine, né possono aspettarsi che il richiedente eserciti riserva nell'espressione del suo orientamento sessuale;
• durante le procedure di asilo è necessario considerare la situazione individuale del richiedente e le sue circostanze personali;
• non è consentito un interrogatorio dettagliato sulle pratiche sessuali;
• la mancata risposta da parte di un richiedente a domande stereotipate di per sé non può essere utilizzata per concludere che le dichiarazioni del richiedente sul suo orientamento sessuale non siano credibili;
• le autorità preposte non possono ammettere prove come il compiere atti che dimostrino l'orientamento sessuale del richie-

dente;
• le autorità preposte non possono sottoporre i richiedenti a “test” per dimostrare il loro orientamento sessuale, o accettare da candidati altri elementi quali filmati di loro atti intimi;
• una rivelazione tardiva dell'orientamento sessuale non può di per sé portare alla conclusione che le dichiarazioni del richiedente sul suo orientamento sessuale manchino di credibilità.

[54] Vedi http://www.asylumineurope.org/reports/country/italy/annex-transposition-ceas-national-legislation#sthash.kLiTVhfg.dpuf

[55] Secondo le informazioni fornite da esperti nazionali della rete di ricerca del FRA i partner dello stesso sesso e gli altri familiari di un rifugiato possono essere considerati idonei per un permesso di soggiorno per motivi di asilo (verblijfsvergunning asiel). Ciò riguarda il/la consorte o il figlio minore del rifugiato, in quanto considerati dipendenti dal rifugiato a tal punto che per quella ragione appartengono alla famiglia del rifugiato.

[56] Spagna, Legge sull'asilo e sulla protezione sussidiaria (Ley reguladora de derecho de asilo y de la protección subsidiaria), 30 ottobre 2009, N. 12.

[57] Olanda, Divisione di giurisdizione amministrativa del Consiglio di Stato ((Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State), Casi n. 201109928 e 201012342/1/ V2, 18 dicembre 2013, disponibile in inglese su: www.refworld.org/docid/53ba91824.html

[58] Italia, UNAR – Dipartimento Pari Opportunità, (2013), Strategia nazionale per prevenire e combattere le discriminazioni per motivi di orientamento sessuale e identità di genere (2013-2015), Roma

[59] Olanda (2011), Piano politico dell'Olanda per gli LGBT e la parità di genere 2011-2015 (Hoofdlijnen emancipatiebeleid: vrouwen- en homo-emancipatie 2011-2015), disponibile in inglese su: www.government.nl/documents-and-publications/leaflets/2012/01/10/lgbt-and-gender-equality-policy-plan-of-the-netherlands-2011-2015.html

[60] Vedi http://www.pariopportunita.gov.it/index.php/archivio-notizie/1654-unar-al-via-il-progetto-qdiversita-come-valoreq

[61] Vedi rapporto dell'incontro tenuto ad ottobre 2013: http://ec.europa.eu/justice/discrimination/files/sem_lgbt_brussels2013_en.pdf

[62] Ministero della Sanità, Servizi Sociali ed Uguaglianza (Ministerio de Salud, Servicios Sociales e Igualdad) (2013), Studio diagnostico delle fonti secondarie sulla discriminazione in Spagna. Non esiste ancora un riferimento online su questa iniziativa, se non il riassunto esecutivo di un rapporto che identifica ed analizza le fonti secondarie disponibili su questa tematica, disponibile in inglese su: www.msssi.gob.es/ssi/igualdadOportunidades/noDiscriminacion/documentos/r_ Ingles_vf..pdf

[63] La conferenza mirava a fare il punto della situazione riguardo ai risultati raggiunti e le sfide future in merito alla situazione dei diritti fondamentali per le persone LGBTI in UE all'inizio della nuova legislatura europea. I dibattiti si sono focalizzati sul livello in UE e negli stati membri e sono stati supportati da dati raccolti dall'Agenzia per i diritti fondamentali (FRA).

[64] Vedi http://www.humanconsultancy.com/project?pid=50

7

Allegati
Legislazione Spagnola

Real Decreto 1/2013 del 29 novembre che approva il testo rifuso della Legge Generale sui diritti delle persone con disabilità e la loro inclusione sociale.

1.1. Situazione attuale

L'inclusione socio-lavorativa permette alle persone con disabilità di migliorare la qualità della loro vita attraverso lo sviluppo delle loro capacità, per potersi realizzare ed inserire nel mondo del lavoro, senza discriminazione e a condizioni di parità. L'integrazione sociale delle persone con disabilità è un diritto costituzionale, e spetta alle autorità pubbliche perseguire politiche che rimuovano le barriere che impediscono o ostacolano tale integrazione. In Spagna esiste un'ampia legislazione che impegna il governo e la società al rispetto e all'applicazione della normativa incentrata sull'inclusione dei gruppi vulnerabili nel mercato del lavoro. Qui di seguito si riassumono le leggi sui diritti delle persone con disabilità e la loro inclusione sociale, insieme con le misure e gli strumenti finora destinati a guidare sia le imprese e le istituzioni sia i lavoratori.

La Legge 13/1982 del 7 aprile sull'integrazione sociale delle persone con disabilità è stata la prima legge approvata in Spagna a regolare la cura ed il sostegno alle persone con disabilità e alle loro famiglie, ai sensi degli articoli 9, 10, 14 e 49 della Costituzione, ed ha rappresentato un progresso significativo per la sua epoca. Ha fatto propria l'idea che la protezione speciale e le misure di perequazione speciali per garantire i diritti delle persone con disabilità si dovessero basare su sostegni complementari, assistenza tecnica e servizi specializzati per consentire loro di condurre una vita normale nel proprio ambiente. Ha istituito un sistema di prestazioni in denaro e in servizi, misure di integrazione del lavoro, di accessi-

bilità e di sussidi economici, e una serie di principi che sono stati successivamente incorporati nelle leggi sulla sanità, sull'istruzione e sul lavoro.

Successivamente la Legge 51/2003 del 2 dicembre, sulle pari opportunità, la non discriminazione e accessibilità universale per le persone disabili, ha fornito un ulteriore impulso alle politiche di uguaglianza per le persone con disabilità, in particolare concentrandosi su due strategie di intervento: la lotta contro la discriminazione e l'accessibilità universale. In seguito è stata approvata la Legge 49/2007 del 26 dicembre, in cui sono stati stabiliti i sistemi di infrazioni e le sanzioni applicabili in materia di pari opportunità, non discriminazione e accessibilità universale per le persone con disabilità.

Inoltre, anche se non è oggetto del compito di rifusione del presente regolamento, si configura nella definizione del quadro normativo dei diritti delle persone con disabilità la Legge 27/2007 del 23 ottobre, che riconosce le lingue dei segni spagnole e i mezzi di supporto per la comunicazione orale di audiolesi, di persone con difficoltà uditive e sordocieche, e riconosce il diritto di libera scelta degli audiolesi, delle persone con difficoltà uditive e dei sordociechi all’apprendimento, alla conoscenza e all’uso del linguaggio dei segni spagnolo, e ai diversi mezzi di supporto per la comunicazione orale, che rappresentano fattore essenziale per l'inclusione sociale.

Infine, è indispensabile fare riferimento alla Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, adottata il 13 dicembre 2006 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite (ONU), ratificata dalla Spagna il 3 dicembre 2007 ed entrata in vigore il 3 maggio 2008. La Convenzione definisce l'individuazione delle modalità di approccio ai diritti di delle persone con disabilità, in modo da considerare le persone con disabilità come soggetti titolari dei diritti e gli enti pubblici sono tenuti a garantire che l'esercizio di questi diritti sia totale ed efficace.

1.2. Sistema di lavoro ordinario

Al fine di promuovere opportunità di lavoro per le persone con disabilità nel mercato regolare del lavoro nel nostro paese è stato introdotto un sistema di quote che obbliga i datori di lavoro a riservare una percentuale di posti di lavoro nelle loro aziende per i lavoratori con disabilità. Le aziende pubbliche e private che utilizzano un numero di lavoratori superiore a cinquanta hanno l'obbligo di impiegare un numero di lavoratori con disabilità non

inferiore al 2%, a meno che non ci sia un contratto collettivo o la volontà del datore di lavoro, sempre che siano applicate misure alternative. Le misure alternative esistenti sono, da un lato, le donazioni a enti no-profit e dall'altro il subappalto presso gli appositi centri di lavoro.

Se non adempiono a tale obbligo le aziende rischiano sanzioni o devono contribuire versando una somma di denaro ad un fondo che finanzierà azioni di riabilitazione professionale e di promozione dell'occupazione. Tuttavia, si può rilevare una diffusa violazione, con la passività dei governi e delle autorità e la mancanza di controllo.

Le politiche per l'occupazione per quanto riguarda le persone con disabilità, grazie alle associazioni hanno subito un cambiamento significativo negli ultimi anni. Ogni volta che si pone una maggiore enfasi sulla promozione e sulle risorse per la creazione di opportunità di accesso ai posti di lavoro esistenti nel mercato del lavoro, sia nel sistema ordinario, sia nel sistema protetto ed autonomo, si finisce in questo modo di esercitare il diritto al lavoro:

- occupazione regolare, nelle imprese e nelle amministrazioni pubbliche, compresi i servizi di occupazione assistita;

- occupazione protetta, in centri speciali per l'impiego e “Enclaves Laborales”

- lavoro autonomo.

1.3. Sistema di lavoro protetto

Al fine di garantire

un'occupazione alle persone con disabilità più gravi e prevenire la loro esclusione dal lavoro sono stati creati centri speciali di occupazione, imprese protette o centri professionali e società di inserimento che costituiscono uno strumento efficace nel nostro paese.

I centri occupazionali hanno lo scopo di garantire i servizi di terapia occupazionale e di adeguamento personale e sociale per le persone con disabilità, al fine di ottenere il massimo sviluppo personale e, nei casi in cui fosse possibile, facilitare la loro formazione e preparazione per l'accesso al lavoro. Inoltre verranno forniti questi servizi a lavoratori con disabilità che, avendo sviluppato una specifica attività di lavoro, non abbiano raggiunto un adattamento soddisfacente o abbiano subito un deterioramento della loro situazione che renda consigliabile la loro integrazione in un centro di lavoro.

Le amministrazioni pubbliche, in base alle loro competenze, detteranno le norme specifiche del caso, stabilendo condizioni tali da soddisfare tutti i centri occupazionali affinché sia autorizzata la loro creazione ed il loro funzionamento.

La loro creazione e manutenzione sarà di competenza sia di queste amministrazioni pubbliche che delle istituzioni e aziende private, senza scopo di lucro, attenendosi queste ultime, in ogni caso, alle regole per la loro creazione e il funzionamento in conformità a quanto detto nel paragrafo precedente.

I centri speciali di impiego sono quelli il cui obiettivo principale è quello di svolgere un'attività produttiva di beni o di servizi, partecipando regolarmente alle operazioni di mercato, ed hanno lo scopo di garantire un lavoro retribuito ai soggetti diversamente abili; inoltre costituiscono un mezzo di inclusione nel lavoro ordinario per la maggiore parte di queste persone. Allo stesso modo, i centri speciali di lavoro dovranno fornire, attraverso unità di supporto, i servizi di adeguamento personale e sociale richiesti dai lavoratori disabili, in base alla loro situazione e in conformità con quanto stabilito dalla legge.

Il personale dei centri speciali di occupazione sarà composto dal maggior numero di lavoratori con disabilità che consenta la natura del processo produttivo e in ogni caso, almeno il 70% di essi. In ogni modo, non si terrà conto del personale non disabile impegnato nella prestazione di servizi di adeguamento personale e sociale. Si intendono per servizi di adattamento personale e sociale quelli che permetteranno di aiutare le persone con disabilità a superare le barriere, gli ostacoli e le difficoltà che devono affrontare per inserirsi nei centri speciali di lavoro, per stabilizzarsi o per progredire in un determinato posto di lavoro. Inoltre sono anche compresi quei servizi volti all'inclusione sociale, culturale e sportiva.

Infine, le aziende di inserimento sono le strutture produttive di beni o servizi che mirano alla partecipazione al mercato del lavoro dei gruppi socialmente svantaggiati o emarginati e che svolgono un progetto personale di inserimento attraverso un processo di apprendimento adeguato che contempla il raggiungimento di abilità sociali, di lavoro, di formazione di base, competenze professionali e conoscenze del mercato per consentire di migliorare la loro condizione di “impiegabilità

”.

Le società di inserimento applicheranno percorsi di integrazione lavorativa sulla base dei criteri stabiliti dai competenti Servizi Sociali Pubblici e Servizi Pubblici dell'Occupazione, secondo le stesse imprese di inserimento, dovendo essere accettati quei percorsi da parte della persona in situazione di esclusione sociale concordata, con l'obiettivo di promuovere la sua integrazione nel mercato del lavoro regolare, definendo le misure di intervento e di accompagnamento necessarie.

Le misure di intervento e di accompagnamento consistono nell’insieme di servizi, prestazioni, azioni di orientamento, tutoraggio e processi personalizzati e assistiti di lavoro retribuito, la formazione sul posto di lavoro, l'abitudine lavorativa e sociale, progettata per soddisfare o risolvere problemi specifici derivanti dalla situazione di esclusione che ostacola per la persona un normale sviluppo del suo percorso di inserimento nel lavoro.

1.4. Aiuti statali in termini di assistenza sanitaria, istruzione ...

Il sistema speciale di prestazioni stabilito dalla Legge sull'integrazione sociale delle persone con disabilità (LISMI), sviluppato nel Real Decreto 383/1984 del 1° febbraio, stabilisce una serie di prestazioni tecniche ed economiche finalizzate alla tutela delle persone con disabilità che non svolgendo alcuna attività lavorativa non rientrano nell'ambito di applicazione della previdenza sociale. In questo sistema, sono comprese due leggi sulle procedure di prestazioni sociali ed economiche per i disabili, in termini di assistenza sanitaria, istruzio-

ne, risorse per migliorare le loro condizioni di vita, adeguamento dell'ambiente domestico per renderlo più accessibile etc.

Articolo 9. Assistenza farmaceutica del sistema speciale di prestazioni economiche e sociali per le persone con disabilità: I beneficiari del regime speciale di assistenza e dei vantaggi economici previsti in questo capitolo sono esenti dal contributo del consumo di specialità medicinali.

Articolo 10. Diritto alla tutela della salute.

1. Le persone con disabilità hanno diritto alla tutela della salute, compresa la prevenzione di malattie e la protezione, la promozione e il recupero della salute, senza discriminazioni per motivi di disabilità, prestando una particolare attenzione alla salute mentale e alla salute sessuale e riproduttiva.

2. Le azioni delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti privati presteranno particolare attenzione alle esigenze delle persone con disabilità, in base alla legislazione generale e settoriale sulla salute.

3. Le amministrazioni pubbliche svilupperanno le competenze necessarie per il coordinamento dell’attenzione di carattere sociale e sanitario, in modo efficace ed efficiente, dirette a persone che a causa di problemi di salute associati con le loro disabilità hanno simultaneamente o successivamente necessità di entrambi i sistemi di cura, e promuoveranno le misure necessarie per migliorare l'accesso delle persone con disabilità ai servizi e alle prestazioni relative alla salute in condizioni di parità con gli altri cittadini.

1.5. Diritti delle persone con disabilità

Real Decreto Legislativo 1/2013 del 29 novembre, che approva il testo rifuso della legge generale sui diritti delle persone con disabilità e la loro inclusione sociale.

Titolo I: Diritti e obblighi

Articolo 7. Diritto di uguaglianza: Le persone con disabilità hanno gli stessi diritti degli altri cittadini sotto il nostro ordinamento giuridico.

CAPITOLO I: Sistema di benefici sociali ed economici

Articolo 8. Sistema speciale di prestazioni economiche e sociali per le persone con disabilità: L'azione protettiva del sistema speciale di prestazioni sociali ed economiche per le persone con disabilità che, non svolgendo un'attività lavorativa, non sono incluse nell’ambito di applicazione del sistema di previdenza sociale, comprende:

a) servizi sanitari e farmaceutici;

b) contributo di mobilità e rimborso spese di trasporto;

c) il recupero professionale;

d) abilitazione e riabilitazione professionale.

Articolo 9. Assistenza farmaceutica del sistema speciale di prestazioni sociali ed economici per le persone con disabilità: I beneficiari del regime speciale di assistenza e di presta-

zioni economiche previsti in questo capitolo sono esonerati dal contributo per il consumo di specialità medicinali.

CAPITOLO II: Diritto alla tutela della salute

Articolo 10. Diritto alla tutela della salute: Le persone con disabilità hanno diritto alla tutela della salute, compresa la prevenzione delle malattie e la protezione, la promozione e il recupero della salute, senza discriminazioni per motivi di disabilità, ponendo particolare attenzione alla salute mentale e alla salute sessuale e riproduttiva.

Articolo 11. Prevenzione di carenze e di intensificazioni della disabilità: La prevenzione di carenze e di intensificazione di persone disabili costituisce un diritto e un dovere di ogni cittadino e della società nel suo insieme costituendo una priorità per lo Stato nel campo della salute pubblica e dei servizi sociali. La prevenzione di carenze e di intensificazioni di persone con disabilità si rivolge alla diversità delle persone con disabilità, dando un trattamento differenziato a seconda delle specifiche esigenze di ogni persona.

Articolo 12. Unità multidisciplinari di attenzione alla disabilità: Le unità multidisciplinari di attenzione alla disabilità di ogni livello settoriale dovranno avere la formazione specialistica corrispondente e saranno competenti nel proprio ambito territoriale, per fornire un'attenzione interdisciplinare ad ogni persona con disabilità che ne abbia bisogno per garantirne l'inclusione e la piena partecipazione nella società sulla base di condizioni di uguaglianza con gli altri.

CAPITOLO III: Attenzione integrale

Articolo 13. Attenzione integrale: Per attenzione integrale si intendono i processi o qualsiasi altra misura d'intervento volti a far acquisire alle persone diversamente abili il loro massimo livello di sviluppo e di autonomia personale, e a raggiungere e mantenere la massima autonomia, la piena capacità fisica, mentale e sociale e la loro inclusione e piena partecipazione a tutti gli aspetti della vita, e non ultimo, ad ottenere un lavoro adeguato.

Articolo 14. Abilitazione o riabilitazione medico-funzionale: Qualsiasi persona che presenti qualche carenza nelle sue strutture o funzioni fisiche o psicosociali, da cui possa derivare una limitazione nell'abilità, qualificata come inabilità secondo il disposto normativo, potrà trarre beneficio dei processi di abilitazione o di riabilitazione medico-funzionale necessari per migliorare e raggiungere la massima autonomia personale e per ottenere il supporto necessario allo sviluppo personale e alla piena ed effettiva partecipazione alla società sulla base dell'uguaglianza con gli altri.

Articolo 15. Cura, Trattamento e Consulenza psicologica: Saranno presenti durante le varie fasi del processo interdisciplinare di abilitazione o riabilitazione e saranno rivolte a far ottenere alla persona disabile la massima autonomia ed il pieno sviluppo della sua personalità, oltre a fornire supporto al loro ambiente familiare più immediato.

Articolo 16. Formazione: La formazione inclusiva farà parte della cura globale delle persone con disabilità e sarà sostenuta da supporti e regolamenti riconosciuti nel capitolo IV con questo titolo e nella Legge Organica 2/2006 del 3 maggio sull'istruzione.

Articolo 17. Il supporto per l'attività professionale: Le persone con disabilità in età lavorativa hanno diritto di beneficiare di programmi di riabilitazione lavorativa e professionale, mantenimento del posto di lavoro e reintegro al lavoro.

CAPITOLO IV: Diritto all'istruzione

Articolo 18. Contenuto del diritto: Le persone con disabilità hanno il diritto all'istruzione inclusiva, di qualità e gratuita, sulla base dell’uguaglianza con gli altri.

Articolo 19. Gratuità dell’istruzione: Le persone con disabilità nel loro percorso formativo avranno il diritto alla gratuità dell’istruzione, in scuole normali e nelle scuole speciali, secondo quanto affermato nella Costituzione e nelle leggi che la sviluppano.

Articolo 20. Garanzie aggiuntive.

Articolo 21. La valutazione dei bisogni educativi: E' funzione specifica dei servizi di orientamento scolastico sostenere i docenti nel processo verso l'inclusione e soprattutto nelle funzioni di orientamento, valutazione ed intervento educativo, contribuendo al dinamismo pedagogico, alla qualità e all'innovazione educativa.

CAPITOLO V: Diritto alla vita indipendente

Articolo 22. Accessibilità: Le persone con disabilità hanno il diritto di vivere in maniera indipendente e di partecipare pienamente a tutti gli aspetti della vita.

Articolo 23. Condizioni di base di accessibilità e non discriminazione: Il Governo, fatte salve le competenze delle comunità autonome e degli enti locali, regolerà le condizioni di base di accessibilità e non discriminazione al fine di garantire gli stessi livelli di pari opportunità per tutte le persone con disabilità.

Articolo 24. Condizioni di base di accessibilità e non discriminazione nell’ambito dei prodotti e dei servizi legati alla società dell'informazione e dei mezzi di comunicazione sociale.

Articolo 25. Condizioni di base di accessibilità e non discriminazione nel campo degli spazi pubblici urbanizzati e dell’edilizia

Articolo 26. Regolamenti tecnici per l'edilizia: Le norme tecniche di costruzione includono disposizioni relative alle condizioni minime da rispettare per edifici di qualsiasi tipo per consentire l'accessibilità alle persone con disabilità.

Articolo 27. Condizioni di base di accessibilità e non discriminazione nel settore dei trasporti.

Articolo 28. Condizioni di base di accessibilità e non discriminazione nel campo dei rapporti con le pubbliche amministrazioni.

Articolo 29. Condizioni di base di accessibilità e non discriminazione per l'accesso e l'utilizzo di beni e servizi disponibili al pubblico: Tutte le persone fisiche o giuridiche che nel settore pubblico o privato forniscono beni o servizi al pubblico, offerti al di fuori dell'ambito della vita privata e familiare, saranno tenuti, nelle loro attività e nelle operazioni successive, al rispetto del principio delle pari opportunità per le persone con disabilità, evitando la discriminazione, diretta o indiretta, dovuta a motivi di disabilità.

Articolo 30 Misure atte a facilitare il parcheggio dei veicoli: I Comuni adotteranno misure appropriate per facilitare il parcheggio di autoveicoli appartenenti a persone con problemi di mobilità gravi dovuti alla loro disabilità.

Articolo 31. Contributo di mobilità e rimborso delle spese di trasporto: Le persone con disabilità che hanno difficoltà ad usare i mezzi pubblici, e che soddisfano i requisiti stabiliti dal regolamento, avranno diritto a ricevere un assegno di mobilità e di compensazione per le spese di trasporto, il cui importo sarà stabilito annualmente dalla “Ley de Presupuestos Generales del Estado”

Articolo 32. Quota di riserva di alloggi per le persone con disabilità e condizioni di accessibilità: Nella progettazione di abitazioni protette si programmerà un minimo del 4% con caratteristiche di costruzione e con progettazioni adeguate al fine di garantire un accesso sicuro e funzionale per le persone con disabilità.

Articolo 33. Nozione di alloggi di riabilitazione: Al fine di ottenere sovvenzioni e prestiti con tassi di interesse agevolato, le persone con disabilità o le famiglie o unità di convivenza in

cui sia presente un membro con disabilità devono apportare modifiche alle loro abitazioni in modo tale che la loro casa abituale e permanente risulti accessibile.

Articolo 34. Altre misure di accessibilità pubblica.

CAPITOLO VI: Diritto al lavoro

Articolo 35. Garanzia del diritto al lavoro: Le persone con disabilità hanno il diritto a lavorare in condizioni che garantiscano l'applicazione dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione.

Articolo 36. Parità di trattamento: Assenza di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta fondata sulla disabilità, nel lavoro, nella formazione e nella promozione professionali e nelle condizioni di lavoro.

Articolo 37. Tipi di occupazione delle persone con disabilità: Le persone con disabilità possono esercitare il loro diritto al lavoro attraverso le seguenti tipologie di lavoro:

a) occupazione ordinaria, nelle imprese e nelle amministrazioni pubbliche, compresi i servizi che supportano l’occupazione;

b) occupazione protetta in centri speciali per l'impiego e “Enclaves Laborales;

c) attività autonoma.

Articolo 38. Orientamento, collocamento e registrazione dei lavoratori con disabilità per l'inserimento occupazionale: Spetta ai servizi pubblici per l'impiego, direttamente o tramite la collaborazione di enti, e alle agenzie di collocamento debitamente autorizzate, l'orientamento e la parità di condizioni delle persone con disabilità che si trovano in situazione di ricerca di lavoro.

Articolo 39. Aiuti per la creazione di posti di lavoro per le persone con disabilità: Sarà incoraggiata l'occupazione delle persone con disabilità con l'istituzione di un sostegno per facilitare il loro inserimento lavorativo. Questi aiuti potranno consistere in borse di studio o prestiti per l'assunzione, l'adattamento dei posti di lavoro, eliminando tutte le barriere che ostacolano il loro accesso, la mobilità, la comunicazione o la comprensione in impianti di produzione, la possibilità di stabilirsi come lavoratori autonomi, riduzioni dei contributi previdenziali e tutti gli strumenti appropriati per favorire l'inserimento delle persone con disabilità, in particolare la promozione di cooperative e altre entità dell'economia sociale.

Articolo 40. Misure per prevenire o compensare svantaggi occasionali per le disabilità come garanzia di completa parità sul posto di lavoro.

Articolo 41. Servizi di impiego assistito: I servizi di impiego assistito sono l'insieme delle azioni di orientamento e di sostegno individualizzato sul posto di lavoro, che hanno lo scopo di facilitare l'adattamento sociale e lavorativo dei lavoratori disabili con particolari difficoltà nell'inclusione lavorativa in aziende di mercato ordinario di lavoro, in condizioni simili ad altri lavoratori che svolgono impieghi equivalenti. I servizi per l'impiego supportato sono regolati da norme corrispondenti.

Articolo 42. Quota di riserva di posti di lavoro per le persone con disabilità:

1. Le società pubbliche e private che impiegano un numero di cinquanta o più dipendenti sono obbligate da avere almeno il 2% di lavoratori disabili.

2. Nelle offerte di pubblico impiego si riserverà una quota per persone con disabilità, nei termini stabiliti dalla normativa riservata della materia.

Articolo 43. Centri Speciali di occupazione per l'inclusione nel lavoro delle persone con disabilità: I centri speciali per l'occupazione sono quelli il cui obiettivo principale è di svolgere un'attività produttiva di beni o di servizi, partecipando regolarmente alle operazioni di mercato, ed hanno la finalità di garantire un lavoro remunerato per tutte le persone con disabilità; mentre sono un mezzo di inclusione del maggior numero di queste persone in regime di lavoro ordinario. Allo stesso modo, i centri speciali di lavoro dovranno fornire, attraverso unità di supporto, servizi di adattamento personale e sociale che richiedono lavoratori disabili, in base alla loro situazione e in conformità con quanto stabilito dalla legge.

Articolo 44. Compensazione finanziaria per i centri speciali di lavoro per l'inserimento lavorativo di persone con disabilità: Le amministrazioni pubbliche potranno, secondo le modalità stabilite dal regolamento, stabilire una compensazione finanziaria, destinata ai centri, per contribuire al loro sviluppo, determinando i meccanismi di controllo che si ritengano opportuni.

Articolo 45. Creazione di centri speciali di lavoro per l'inserimento lavorativo di persone con disabilità.

Articolo 46. Enclaves Laborales: per facilitare la transizione all’occupazione ordinaria delle donne lavoratrici disabili con particolari difficoltà per l'accesso al lavoro, si possono costituire “Enclaves Laborales” i quali costituiscono delle formule alternative per la promozione

e tutela dell’impiego delle persone diversamente abili, le cui caratteristiche e condizioni sono stabilite dal regolamento.

Articolo 47. Il lavoro autonomo: Le autorità pubbliche, nell'ambito delle rispettive competenze, adotteranno politiche volte a promuovere il lavoro autonomo delle persone con disabilità, finalizzate alla creazione e allo sviluppo di iniziative economiche e professionali per conto proprio, o attraverso entità dell'economia sociale, secondo le norme della materia.

CAPITOLO VII: Diritto alla tutela sociale

Articolo 48. Diritto alla tutela sociale: Le persone con disabilità e le loro famiglie hanno diritto ad alcuni servizi e vantaggi sociali che prestino attenzione, con garanzie di sufficienza e di sostenibilità, alle loro esigenze, e che siano volti a svilupparne la personalità e l'inclusione nella comunità, aumentando la qualità della loro vita ed il benessere sociale.

Articolo 49. Criteri di attuazione della tutela sociale: I servizi sociali per le persone con disabilità e le loro famiglie saranno forniti sia da amministrazioni pubbliche sia dagli enti senza scopo di lucro, attraverso i canali e attraverso le risorse umane finanziarie e tecniche necessarie.

Articolo 50. Contenuto del diritto alla tutela sociale: Le persone con disabilità e le loro famiglie hanno diritto ai servizi sociali di sostegno familiare, di prevenzione delle carenze e dell'intensificazione delle disabilità, di promozione dell'autonomia personale, di informazione e orientamento, di assistenza domiciliare, residenziale, di sostegno nel loro ambiente, di servizi residenziali, di attività culturali, sportive, e di occupazione del tempo libero. Inoltre, la legislazione regionale potrà fornire servizi e prestazioni economiche alle le persone con

disabilità e ai nuclei famigliari che si trovino in situazioni di bisogno e che non dispongano delle risorse necessarie per affrontare tali situazioni.

Articolo 51. Classi di servizi sociali: Fatta salva l'applicazione delle misure previste in via generale in questa legge, quando la specificità e la necessità di un sostegno lo richiedano, la persona disabile ha diritto a risiedere o essere trattata in un stabilimento specializzato.

Articolo 52. Centri professionali: I centri professionali hanno lo scopo di garantire i servizi di terapia occupazionale e di adattamento personale e sociale a persone con disabilità al fine di massimizzare il loro sviluppo personale e, ove possibile, facilitare la loro formazione e preparazione per l'accesso al lavoro. Inoltre forniranno questi servizi a quei lavoratori con disabilità che avendo sviluppato una specifica attività di lavoro, non hanno raggiunto un adattamento soddisfacente o hanno subito un peggioramento della loro situazione tale da rendere consigliabile la loro integrazione in un centro occupazionale.

CAPITOLO VIII: Diritto alla partecipazione alla vita pubblica

Articolo 53. Diritto di partecipare alla vita politica: Le persone con disabilità possono esercitare il diritto di partecipare alla vita politica e alle elezioni in condizioni di parità, come gli altri cittadini, in virtù della normativa. A tal fine, le autorità pubbliche metteranno a disposizione i mezzi e le risorse di cui essi hanno bisogno.

Articolo 54. Diritto di partecipare alla vita pubblica: Le persone con disabilità potranno partecipare effettivamente e pienamente alle decisioni pubbliche che li riguardano in condizioni di parità con gli altri cittadini. A tal fine, le autorità pubbliche metteranno a disposizione i mezzi e le risorse che siano necessarie.

Articolo 55. Consiglio Nazionale sulle Disabilità: Il “Consejo Nacional de la Discapacidad”, Consiglio Nazionale sulla Disabilità, è l’organo collegiale ufficiale di consultazione interministeriale, in cui viene istituzionalizzata la collaborazione tra il movimento associativo di persone con disabilità e le loro famiglie e l'amministrazione statale, per la definizione ed il coordinamento delle politiche pubbliche che garantiscano i diritti delle persone con disabilità. La loro composizione e le funzioni verranno stabilite in modo regolamentare.

In particolare, sarà il Consiglio Nazionale sulle Disabilità a promuovere le pari opportunità e la non discriminazione delle persone con disabilità.

Articolo 56. Oficina de Atención a la Discapacidad, Ufficio di Assistenza alla Disabilità.

La “Oficina de Atención a la Discapacidad”, Ufficio di Assistenza alla Disabilità, è l'organo del “Consejo Nacional de la Discapacidad”, Consiglio Nazionale sulla Disabilità, con carattere permanente e specializzato, che ha il compito di promuovere le pari opportunità, la non discriminazione e l'accessibilità universale per le persone con disabilità. Con l'Ufficio di Assistenza alla Disabilità collaboreranno le organizzazioni, Enti e le Associazioni di utilità pubblica più rappresentative delle persone con disabilità e le loro famiglie.

8

Bibliografia e sitografia

http://www.pinknews.co.uk/2015/09/30/did-this-school-really-refuse-to-educate-a-boy-for-being-gay/

SPAGNA:

• Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa (1992). Modello di riabilitazione e programma di integrazione per le autorità nazionali che chiedano una politica coerente per la riabilitazione di persone con disabilità. Bollettino Ufficiale di Stato 140, 19798-19802.

• EHLABE (2014). Nuovi modelli AEDIS.

• FSC Inserta (2012). Transizione dal Centro professionale al Centro Speciale per l'occupazione. Madrid: Fondazione ONCE.

• Governo della Spagna (2012). Presente e futuro dei centri speciali di impiego. Ministero del Lavoro e della previdenza sociale.

• Governo della Spagna (2013). Legge sull'integrazione sociale dei disabili. Bollettino Ufficiale di Stato 103, 11106-11112.

• Governo della Spagna (2014). La legislazione spagnola riguardante gli studenti con bisogni speciali. Bollettino Ufficiale di Stato 52, 19358-19360.

• Governo basco (1998). La legislazione basca riguardante gli studenti con bisogni speciali. Bollettino Ufficiale dei Paesi Baschi 164, 15961-15975.

PRODOTTO INTELLETTUALE 04 - TOOLKIT

Questo documento riflette esclusivamente le opinioni degli autori e l'Agenzia nazionale e la Commissione non sono responsabili dell'uso che può essere fatto delle informazioni ivi contenute.

© Erasmus+ Program - KA2 - Strategic Partnerships - LeGoP Learning Good Practices in European Countries
Code: 2014-1-IT02-KA200-004061